RAGIONI
PER
S. M. C., e C. che Dio guardi.

Per lo credito, che rappresenta sul Patrimonio dell'Amatrice, contra il Gran Duca di Toscana.

Da essaminarsi nella Regia Camera della Sommaria.

A RELAZIONE

Del Presidente Ill. Marchese di Carlo Rè.

Presso l'Attuario Cecere;

INDICE

DE' CAPI.

Della presente scrittura.

PAR-.

J. M. J. J.

Enchè 'l sentimento del Giureconsulto Erennio Modesti. no nel libro singolare *de praescr.* di doversi da' Giudicanti nelle cose dubbie piuttosto contro del Fisco profferir la sentenza, in altri casi in vero un qualche sbigottimento arrecar ci potrebbe; il riflettere tuttavolta, che la causa, ch'a pro del nostro Augusto Imperadore prendiamo a difendere, vien da tanta giustizia, e da sì forti, e convincenti ragioni assistita, che il desiderarne maggiori cosa inutil sarebbe, fa che da ogni quantunque lieve timore il nostro animo resti affatto sgombrato. Anzi avendo l'Imperial Maestà fra tanti celebri Avvocati, de'quali il nostro Napoletano foro va sì adorno, voluto trasceglier noi, che ben a molti ci conosciamo inferiori, ed onorarci del pregevol peso di sostener i suoi diritti nella causa, su la quale siam per ragionare, e la di cui direzione è stat' appoggiata anche al Regio Consigliero Valdetari; può questa scelta medesima, (se pur non andiamo errati) in qualche parte dimostrare di quanta chiarezza non meno che gagliardia sien fornite le ragioni, onde a pro di Cesare vien la presente controversia sostenuta; imperocchè ben conoscendo egli esser tale della verità la natura, che quantunque ignuda, e d'ogni ornamento priva, purchè sia sol tanto chiaramente proposta, forza è che sia dalle umane menti abbracciata, ha ragionevolmente immaginato, che a mantener saldo il di lui diritto in questa controversia, non ci fosse uopo di più accorto, e fermo patrocinio di quello, che possa dalla nostra insufficienza esserc'impiegato; tanto più ch'ei sembra tra per la chiarezza delle cose, e per la somma comprensione, e dottrina de' Signori Giudicanti dover esser bastevole, che i fatti ch'occorrono sien loro con ordine rappresentati.

SERIE DE' FATTI.

A 17. Gennajo dell'anno 1636. la Marchesa D. Olimpia Muti, D. Gasparo Caffarelli Duca d'Assergio, e D. Baldassarre suo fratello maritarono D. Anna Maria Caffarelli loro figlia, e sorella *respettivè*, con D. Alessandro Maria Orsini Principe dell'Amatrice, e le costituirono in dote, per tutto ciò che mai poteale spettare, la somma di scudi 30. mila di moneta Romana, nella forma che siegue, cioè, scudi 6. mi-

 la in

la in contanti; altri 2. mila fra lo spazio d'anni due, con obbligarsi in tanto all'interesse del 5. per 100. ducati mille per lo Banco dello Spirito Santo di Napoli; per scudi 10. mila alcune Case site in Roma, trà le quali vi s'incluse il Palagio grande nella piazza de' Caffarelli; e per la rimanente somma le cedè D. Gasparre varj crediti, che dovea dalla Regia Corte per sua pensione conseguire, de' quali aveane ottenute le liberanze.

Il Principe all'incontro dell'Amatrice obbligò tutti i suoi beni, anche feudali per la restituzione di tal dote, e donò a detta D. Anna Maria negl'istessi Capitoli Matrimoniali, oltre annui scudi 300. per lacci, e spilli, la quarta dotale, per causa d'antefato, e le permise ancora la disposizione della medesima, secondo gli statuti Romani, avendo per tal fine ottenuta dispensa dal Sommo Pontefice, Urbano VIII. perocchè tali statuti non comprendeano, ne consideravano le doti di tal somma sì eccessiva, come si legge *fol.* 15.; & 16. tra le scritture di S. M.

Ma perchè l'obbligo de' feudali non potea aver luogo, senza il Regio assenso; questo a diece Marzo del 1638. vi s'interpose; e vedesi al foglio 24., e tra le medesime scritture di S. M.

Nell'istesso tempo ricevè la maggior parte di questa dote, ch'eragli stata promessa, come dall'Istrumento della quietanza *fol.*30. *ad* 33., e poi agli 11. Luglio del 1640. confessò d'averla ricevuta intieramente in più partite, che quì par che non accada trascriverle, non potendosi affatto difficultare, apparendo da pubblico istrumento *fol.*37.

Essendo poi nell'anno 1648. passata da questa a meglior vita la detta Principessa D. Anna Maria Caffarelli, per morte violenta ingiustamente datale dal detto Principe suo marito, il di lei figliuolo D. Felice Maria Orsini Marchese di Pernè, dopo qualche tempo convenne suo Padre nella Corte di Roma, a cui ritrovavasi sottoposto, per la restituzione delle doti, ed antefato di detta D. Anna Maria sua Madre, e finalmente nell'anno 1678. dall'Emin. Cardinal Caraffa Giudice delegato da Papa Innocenzio X. ottenne sentenza, con cui fù 'l Principe dell'Amatrce condẽnato a pagare ducati 2. mil. con le loro annualità su del suo Stato cogli annui ducati 540. de' fiscali, e gl'interessi de' scudi 10. mila, e 500. residuo della dote, dal dì della morte di detta Principessa a ragione del sette, e mezzo per 100. Ed in oltre fù condennato al pagamento dell'usufrutto della quarta parte dell'intera dote di scudi 30. mila per anni 22., alla ragione del sette, e mezo per 100., giusta la disposizione del medesimo statuto, e con la stessa sentenza furon riserbate le altre ragioni a detto Marchese, come si legge da quella, che tuttocchè

chè fosse alquanto lunga, abbiamo nientedimeno stimato, d'interamente trascriverla.

Christi Nomine invocato: Pro Tribunali sedentes, & solum Deum præ oculis habentes per hanc nostram diffinitivam sententiam, quam de juris peritorum consilio facimus in his scriptis in causa, & causis, quæ primo, & in prima coram nobis in vim specialis commissionis Santissimi D. N. Papæ manu signatæ versæ fuerunt, & vertuntur instantia inter D. Franciscum Felicem Ursinum Marchionem de Pernè Actorem ex una, & D. Alexandrum Mariam Ursinum Principem de Amatricè Reum conventum exaltera, & super integra restitutione dotis scutorum triginta millium monetæ, ac jurium dotalium bonæ memoriæ Principissæ Annæ Mariæ Caffarellæ de Ursinis Matris ejusdem D. Marchionis, rebusque aliis in actis causæ, & causarum hujusmodi latius deductis: Dicimus, pronunciamus, declaramus, decernimus, & definitivè sententiamus, dotem prædictam pro summa scutorum decem millium nonaginta quinque monetæ, fuisse solutam, satisfactam, & restitutam in pecunia numerata per dictum D. Marchionem recepta vigore mandatorum bonæ memoriæ Cardinalis Gualterij, & Eminentissimorum, & Dominorum Pij, & Acciajoli respectivè. Pro alia verò summa, scutorum novem millium quatuor centum quinque dictæ monetæ, fuisse eidem D. Marchioni satisfactam, & restitutam in tot liberantiis Regiæ Curiæ Regni Neapolis, & propterea pro dictis respectivè summis dictum Dominum Principem absolvendum fore, & esse prout absolvimus, & liberamus, & pro absoluto haberi volumus, & mandamus, reservatis tamen d. D. Marchioni juribus, si quæ competunt super prætensa meticulosa receptione dd. liberantiarum in causam, & computum prædictum, nèc non pro fructibus summæ in dd. liberantiis contentæ.

Item pari nostra definitiva sententia, ac etiam pro exequtione sententiæ dicti bonæ mem. Cardinalis Gualterij dicimus, & declaramus, præfatum Dominum Principem teneri, & obligatum esse pro integrali residuo dictæ dotis liberè tradere, & restituere dicto D. Marchioni ad formam Instrumenti permutationis initæ cum bonæ mem. D. Camilla Sabella Ducissa à latere sub die 6. Decembris 1637. scd per acta Pacichelli Curiæ Capitolinæ Notarij in actis producti duos census in sorte ducatorum bis mille monetæ dicti Regni debitos à communitate Amatricis, nec non functiones fiscales annui redditus ducatorum 540 ejusdem monetæ ab eadem communitate, pariter debitas, & in dicto Instrumento in locum Palatij dotalis subrogatas, vel loco damnorum, & interesse teneri dictum Dominum Principem solvere dicto Domino Marchioni pretium dictorum censuum, & fiscalium per nos liquidandum, & pro prædictis manda-

tum ad factum, & respectivè exequtivum, ac aliud quodcumque desuper necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum fore, & esse, prout decernimus, & relaxamus.

Item pari nostra sententia dicimus, declaramus prædictum Dominum Principem pro rata dictorum scutorum 10095. sortis dictæ dotis teneri, & obligatum esse solvere dicto Domino Marchioni fructus decursos, per annos viginti duos calculandos à die obitus dictæ Principissæ sub die 15. Martij 1648. defunctæ ad rationem Statutariam Scutorum septem cum dimidio pro quolibet centenario, & anno. Pro rata verò dictorum censuum, & functionum fiscalium teneri dictum Dom. Principem solvere dicto Domino Marchioni fructus decursos à præfata die obitus Principissæ usque in præsens, & usque ad effectivam restitutionem dd. censuum, & fiscalium, seù illorum pretij solutionem ad rationem fructuum eorumdem censuum, & fiscalium, reservata tamen nobis in liquidatione dictorum fructuum facienda in exequtione præsentis sententiæ cognitione super diminutione dd. fructuum Censuum, nèc non super detractione Adobæ pro dictis Fiscalibus Regiæ Curiæ debitæ. Volumus autem cum prædictis partitis occasione fructuum per dictum Dominum Principem debitis ultra scuta 400. monetæ soluta dicto Domino Marchioni vigore mandati R.P.D. Baranzoni de anno 1659. seù &c. Et ultra alia scuta 1115. monetæ residualia majoris summæ solutæ dicto Domino Marchioni, vigore dicti mandati Eminentissimi Acciajoli teneri, & obligatum esse dictum D. Marchionem compensare omnes alias summas per ipsum D. Marchionem exactas ab Eminentissimo Domino Cardinali Sabello, atque à Domino Principe pariter Sabello pro fructibus censuum debitorum dicto Domino Principi Amatricis, nèc non quasqumque alias partitas solutionum, & expensarum per dictum Dominum Principem factarum in beneficium dicti D. Marchionis ab eodem Domino Principe legitimè iustificandas, & facta dicta excomputatione pro residuo summarum in exequtione præsentis sententiæ per nos, ut supra liquidandarum ex nunc pro tunc ad favorem dicti D. Marchionis mandata exequtiva, & alia quæcumque desuper necessaria, & opportuna decernimus, & relaxamus.

Item pari nostra definitiva sententia, & per caput omnino separatum dicimus, & declaramus eundem D. Principem teneri, & obligatum esse solvere dicto Domino Marchioni quartam dotale integræ dotis, seù ducatorum triginta millium monetæ in usufructu tamen calculandam per annos viginti duos ad rationem pariter statutariam scutorum septem cum dimidio pro quolibet anno, & centenario sortis dictæ quartæ, & pro præmissis mandatum exequtivum, & aliud desuper necessarium, & opportunum decernimus, & relaxamus.

Item

Itera pari nostra sententia dicimus &c. à cæteris prætensis per dictum Dominum Marchionem, dictum Dominum Principem absolvendum fore, & esse, prout absolvimus, & liberamus, ac pro absoluto haberi volumus, & mandamus, victumque victori, pro rata Victoriæ in expensis condemnamus. Ita pronunciavi Ego Carolus Cardinalis Caraffa die 23. Decembris 1678. fol.

Essendo tal sentenza passata in cosa giudicata ne avrebbe senza dubbio alcuno il Marchese di Pernè conseguita l'esecuzione, se la morte prevenendolo non glielo avesse impedito.

Lasciò egli nel suo ultimo testamento erede il gloriosissimo Imperador Leopoldo di felice ricordanza, il quale, che che ne fosse stata la cagione, non curò per allora proseguire tal giudizio, e lasciò prima morire il Principe debitore, che avesse contro a lui proceduto ad atto alcuno.

Morì il Principe dell'Amatrice nell'anno 1692., senza che di se avesse lasciato figliuoli legitimi, e naturali, o altro congionto, che secondo la disposizione delle leggi feudali di questo Regno, gli avesse potuto ne' feudi succedere; il perchè ad istanza dell'Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio fù per la Reg. Camera della Summaria per lo *cap. ex præsuntuosa* ordinato il sequestro dello Stato predetto *nomine Regiæ Curiæ, ut fol.* 13., & 14. I. *vol.*, supponendo essersi quello devoluto, e successivamẽte fù ordinato l'apprezzo del medesimo, quale di già seguì.

Comparvero in tanto nella Regia Camera varj Creditori del Principe defunto, e domandarono la tenuta di questo Stato, e la soddisfazione de' loro crediti, per le ipoteche, che v'avean contratte, in vigore de' Regj assensi, de' quali erano i di loro crediti corrobborati.

Fù trà'l numero di costoro l'Augustissimo Imperador Leopoldo, per cui l'Illustre Vicerè di quel tempo ordinò alla Regia Camera, che non avesse ad atto alcuno proceduto, se non prima gli avesse riferito distintamente lo stato del di lui credito, affinchè non avesse avuto in detta vendita a rimaner gravato *fol.* 78., & 79. *d.* I. *vol.*

Ma perhè allora non si ritrovava presentata negli atti, se non la sola riferita sentenza del Cardinal Caraffa; Per tanto l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, allora il non mai abbastanza lodato Francesco d'Andrea, di cui vive ancora, e viverà immortale la fama, rispose che la domanda dell'Imperadore non poteva aver luogo, dovendosi presentare non solo il testamento del Marchese Pernè, e 'l Preambolo della G. C. della Vicaria, mà ancora tutte le altre scritture necessarie per dare a divedere la chiarezza di detto credito, ed essere validamente, e con assenso contratte le ipoteche sopra di detto feudo, secondo le leggi del Regno, non bastando la sola sentenza del Cardinal

Cara-

Caraffa, per non effere la Regia Camera Giudice di femplice efecuzione, ma mifto, a cui s'apparteneva l'effaminare i decreti d'ogni altro Giudice, che fuffe. Eccone le parole dell'iftanza fifcale dell'ultimo Febbrajo 1692.: *Fifcus inftat fieri relationem fuæ Excellentiæ de ftatu hujus caufæ, ut poffit refcribere Domino Oratori Cafareo, feudum Amatricis ob defectum fucceſſorum effe devolutum ad Regiam Curiam, & proinde fuper eo nullam actionem competere creditoribus Illuftris quondam Principis, nifi per legitima documenta doceant de Regio affenfu fuper ipforum hypothecis, & de aliis requifitis per Regni Pragmaticas, & gratias huic Regno conceffas; & proinde opus effe, ut ne dum exibeatur teftamentum Illuftris quondam Marchionis cum fide mortis, fed omnes aliæ fcripturæ, ex quibus conftet de qualitate crediti ejufdem Marchionis; etiam quia Regia Camera non eft mera executrix fententiæ prolatæ per quemcumque alium judicem, quibus exibitis, non deerit Regia Camera abfque ulla mora jus reddere omnibus creditoribus juxta Regni leges.*

Degli altri creditori, non fù intefa, fe non la fola Gran Ducheffa di Tofcana D. Vittoria Montefeltria della Rovere, la quale deduffe, dover fuccedere in quello Stato dell'Amatrice al Principe defunto fenza defcendenti; imperocchè era il Principe figlio di Latino Orfino, e di Beatrice Vitelli, che fù figlia di Giacomo Vitelli, il quale nacque da Aleffandro primo acquirente dello Stato; ed all'incontro effa G. Ducheffa era nata dal Principe Federico della Rovere figlio di Francefco Maria Duca d'Urbino, e di Livia della Rovere, che fù figlia del Marchefe Ippolito della Rovere, e d'Ifabella Vitelli, la quale nacque da Giacomo, che abbiam detto effere ftato figlio d'Aleffandro primo padrone del feudo dell'Amatrice. E febbene fuffe ftata con tal difcendenza niente meno proffima al Principe, che nel fettimo grado, veniva tuttavolta a fuccedere nello Stato per ifpecial favore, e privilegio, che concedè l'Auguftiffimo Imperador Carlo V. nell'anno 1538. a detto Alefandro Vitelli, e fuoi pofteri, derogando alle leggi feudali del Regno nell'inveftitura, che fecegli di detto Stato, moffo da gravi, e rilevantiffimi fervizj, che ricevuti avea dal medefimo. Al che aggiunfe ancora di rappefentar credito *ex juribus* di D. Ifabella Vitelli per lo paraggio, che le fpettava in efecuzione di fentenza del S. C. afcendente a più migliaja di ducati, come fi legge *fol.* 111., & 112.. E di vantaggio offerì di pagare al Regio Fifco *in vim tranfactionis* la fomma di ducati 28. mila, purchè le fi foffero dalla Regia Camera cedute in fuo beneficio tutte le ragioni in qualfifia modo poteano fpettare al-

tare alla Regia Corte, in virtù della devoluzione, e si fosse tolto di mezo detto Regio Fisco, rimanendo a peso d'essa G. Duchessa il dover pagare que'creditori, che fossero stati dalla Regia Corte acclarati veri, e robborati di Regj assensi, validi, ed anteriori a suoi crediti, che supponea rappresentare sopra il Patrimonio sudetto *fol. 164. usque ad 173.*, in piedi della quale a 3. Maggio 1693. dall'Avvocato Fiscale allora del Regal Patrimonio D. Cesare di Natale si fè la seguẽte istanza: *Fiscus cedit in beneficium Serenissimæ Dominæ Magnæ Ducissæ Hetruriæ Civitatem Amatricis cum ejus integro Stato, cum omnibus juribus potestate reintegrandi, cum primis, secundis, & tertijs causis, & officij magistri actorum causarum in novum feudum sub contingenti feudali servitio, & adhoa, prout ad præsens reperitur taxata, cum taxa tamen facienda prò secundis, & tertiis causis non taxatis, & jura, quæ super dicta Civitate ad Regiam Curiam pertinent*, PROUT EA TAMEN PERTINENT, ET SPECTANT, ET NON ALITER, CUM ONERE DICTÆ SERENISSIMÆ DOMINÆ MAGNÆ DUCISSÆ EXTRAHENDI REGIUM FISCUM INDEMNEM, ET ILLÆSUM ETIAM ANTE DAMNUM PASSUM AB OMNIBUS, ET QUIBUSCUNQUE *Creditoribus super dicta Civitate, & integro statu, vel causa ipsius*, PRO QUIBUS IN OMNEM CASUM AD NIHILUM FISCUS TENEATUR; *promittens* TANTUM *Forum Regiæ Cameræ prò causa, & causis cum dictis creditoribus*, ET SUAM ASSISTENTIAM TANTUM, *& de expressis in comparitione prò parte Serenissimæ Dominæ Magnæ Ducissæ, ea habeatur ratio, quæ habenda erit, nec censeantur per Regium Fiscum admissa, ita ùt possint in exemplum adduci, & cùm hac apostilla, & reservatione Fiscali acceptat oblationem factam ducatorum viginti octo mille effectivorum, quibus solutis non impedit stipulari minutas, & fieri consultationem S. C. Majest. & intelligi jura cessa*, MODO, ET FORMA SUPER EXPRESSIS: *fol. 173., & dt.*

In vigore di tal'istanza a 27. Maggio del 1693. s'interpose il decreto della Regia Camera a relazione del Presidente D. Ottavio Capece-Scondito, e se ne fè consulta all'Illustre Vicerè di quel tempo (nella maniera che in appresso come in luogo più opportuno diviseremo) il quale essendosi con suo biglietto uniformato a quanto si era di già fatto, si stipulò l'Istrumento col la G. Duchessa, che subito pagato il prezzo, ebbe le provvisioni per lo possesso di detto Stato *fol. 183. & seqq.*, e le furono intestati i fiscali feudali di detto Patrimonio.

Ad Aprile poi dell'anno 1696. si ottenne l'assenso, o investitura di detto

feudo

feudo dal gloriosissimo Monarca Carlo II. di felice ricordanza a tenore di ciò che s'è detto.

A 18. Maggio dello stesso anno 1696. dagli eredi di detta Serenissima G. Duchessa di Toscana appariscono pagati all'Ill. Duchessa di Sicignano, al Principe di S.Arcangelo, ed al Marchese D. Francesco Barrile Duca di Caivano mediante partita di Banco ducati 21347. 1. i medesimi che nel detto nome pretendeva poi dover conseguire sopra detto Stato dell' Amatrice, *ex juribus* della quond. Beatrice Orsini, *ut fol.* 53. *&* *pro parte fol.* 55. *lit. A. & fol.* 60., *& prop. fol.* 62. *lit. A. & B.*, e così detto Stato dell'Amatrice, come detti Fiscali si sono posseduti, ed al presente si possedono tuttavia per la di lei morte dall' odierno Gran Duca di Toscana.

Seguita la già detta transazione nell'anno 1694, avendo l'Eccellentissimo Ambasciatore della Maestà dell' Imperatore Leopoldo D.Antonio Floriano Principe di Lichtesteim data l'incumbenza del proseguimento di tal causa al Regio Consigliere D. Benedetto Valdetari nel tempo, che degnamente esercitavasi nella carica d'Avvocato; questi produsse i documenti più valevoli per chiarire detto credito di D. Francesco Felice Orsini Marchese di Pernè, e le scritture tutte, dalle quali potea aver dipendenza, specialmente il Regio assenso sopra quello interposto, e nell'istesso tempo fè nella G. C. della Vicaria spedire il decreto di preambolo a beneficio dell' Augustissimo Imperador Leopoldo, e lo presentò negli atti *fol.* 40. Fè in oltre più istanze per l'ammissione di detto credito, e per la soddisfazione del medesimo, anche a tenore di detta sentenza, che l'accettò per quanto facesse per det.Augustissimo Imperadore, riserbando tutte le ragioni al medesimo competenti per quelle parti contrarie *ut fol.*4. notificate cō monizione, così al Procuratore del G. Duca di Toscana, che domandò il termine *ad denunciandum fol.* 84. *at.* come al Procuratore de'Creditori *fol.*49. *at.*, e ne ottenne più decreti *per R.Cameram, quod moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam*, uno in data de'15. Agosto 1696. *fol.* 96. tra le scritture di sua Maestà, l' altro in data de'5. Settembre dell' istesso anno *fol.*47.ne gli fù permesso di proseguire innanzi in tal giudizio per la morte poco dopo seguita dell'Augustissimo Leopoldo di felice mem. per cui vennegli la sua proccura a mancare, sì anche perchè il medesimo Valdetari dalla Real Munificenza di Sua Maestà Cattolica Dio Guardi fù creato Consigliere del Real C. di S. Chiara, onde bisognò che la cosa in questi termini rimanesse. Pervenuta poi a notizia del nostro Invittissimo Padrone la somma giustizia che l'assistea non istimando più lungamente lasciare altrui godere di quello che

per

per indubbitato gli s'appartiene; si è degnato di dare a noi il carico del proseguimento di essa causa. Noi allincontro sopraffatti per tanto onore, in ricevere i suoi Regal'ordini senza perder niente di tempo, abbiamo subitamente rinnovate le prime istanze, domandando l'ammissione del credito importante la summa di scudi più di 245560. *ex juribus* di D. Anna Maria Caffarelli coll'anteriorità dell'anno 1638. sopra i beni burgensatici, e feudali del detto Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Ursini in vigore de' Capitoli matrimoniali, e Regio Assenso sopra essi spedito; e conseguentemente ordinarsene la soddisfazione, con procedersi intanto al sequestro di detto Stato, e de' fiscali feudali di esso.

E dovendosi presentemente procedere alla determinazione di questa causa, par che prima d'ogni altra cosa convenga rispondersi ad alcune vane, ed irragionevoli opposizioni, che fecersi allora alla sudetta Maestà di Leopoldo per parte della Gran Duchessa di Toscana, affinchè tolte di mezzo le medesime, possa apparire più chiara, ed evidente quella giustizia, che assiste al credito, che rappresentiamo. E ciò anche secondo l'avviso di *Lattan.* al *lib.*1. *de falsa relig. a cap.*23. che disse: *Primus autem sapientiæ gradus est falsa intelligere, secundus, vera cognoscere*.

Dicea adunque allora la Gran Duchessa, ch'essendosi il feudo dell'Amatrice devoluto in beneficio della Regia Corte, si erano estinte tutte le ipoteche sopra quello contratte, ed in conseguenza anche quella della suddetta Maestà di Leopoldo, e ch'essendosi queste ragioni di devoluzione in suo beneficio cedute, potea ragionevolmente pretendere di detenere lo Stato. Aggiungea, che quando mai ciò non fosse stato vero, rappresentava crediti di somme assai rilevanti, che erano anteriori a tutti gli altri Creditori concorsi. E per terzo dicea, che non pienamente il suddetto credito appariva, nè in quella summa, ch'abbiamo noi divisato.

In quanto al primo punto, il fondava (e così vogliam credere, che debban fondare quei, che degnamente fan le parti del presente Signor Gran Duca di Toscana) con dire, che nell'assenso conceduto a beneficio di detta D. Anna Caffarelli, vi sia la solita clausula: *prò se, & hæredibus, & successoribus ex corpore legitimè descendentibus fol.*24. *àter.*; Onde non essendo la Maestà di Leopoldo erede istituito dal Marchese di Pernè, erede *ex corpore* della prima acquirente dell'azione ipotecaria sopra i beni feudali del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, ma erede estraneo, non possa giovarsi di detto assenso, essendosi perciò estinta l'ipoteca per la devoluzione a beneficio dal Pa-

dron diretto. E quantunque in vigor della grazia conceduta nel parlamento generale al Baronaggio del Regno nell'anno 1586. dal Re Cattolico Filippo II. di gloriosa memoria, si fosse ordinato che gli assensi Regj sopra l'ipoteche de' beni feudali s'intendessero dati a benefizio di tutti gli eredi anche estranei, a quali passa l'entrata burgensatica, non ostante la suddetta clausula, *prò se, & haeredibus ex corpore*; non di meno ciò si fosse limitato nel caso della devoluzione de' feudi a benefizio della Regia Corte (ch'era il caso di cui si trattava), dicendosi: *Placet Regiae, & Catholicae Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur, dùm tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Curiam, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo, nec feuda prò quibus Curia nostra de evictione teneatur, minimeque ex quorum hypotheca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regiae Curiae generari possit*; come si legge nella *Pram.27. de feudis*.

Quanto però debole sia questa opposizione non è da credere, e molte risposte potrebbe ricevere, ma noi per non renderci assai lunghi, e rincrescevoli, ci contentiamo solamente di darne due, delle quali la prima sarà.

Che quando il feudo dell'Amatrice si fosse devoluto a benefizio del Regio Fisco fin dall'anno 1692. per la morte del Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Ursini, le ipoteche con assenso sopra quello contratte a benefizio di D. Anna Maria Caffarelli, per la restituzione delle doti, ed antefato, non si sieno estinte, ma rimaste in piedi, e salde, anche a favore dell'erede estraneo, che fù l'Augustissimo Imperador Leopoldo istituito dal Marchese di Pernè.

Secondo dimostreremo non essersi devoluto det Feudo dell'Amatrice per la morte del Principe D. Alessandro Maria, ma essersi ceduto dal Regio Fisco alla fu Serenissima Gran Duchessa D. Vittoria Montefeltria della Rovere, perchè era di quello legittima succeditrice, come discendente da Alessandro Vitelli in vigor delle clausule dell'investitura dell'Imperador Carlo V. E che per la transazzione seguita nell'anno 1693. non acquistò nè titolo, ne ragione alcuna distruttiva di quel titolo che prima avea della successione, anzi che acquistò il feudo colla qualità di feudo antico.

Terzo discorreremo degli asserti crediti del Serenissimo G. Duca, così *ex juribus* della quond. Isabella Vitelli, come di D. Beatrice Ursino.

E per ultimo diviseremo quanto importa il credito di S. Maestà Imperial così di sorte, come d'interessi.

PAR-

PARTE PRIMA.

Si dimostra, che quando il feudo dell'Amatrice si potesse dire devoluto per la morte del Principe D. Alessandro Maria; l'ipotecbe sopra quella contratte a benefizio di D. Anna Maria Caffarelli, non si sieno estinte, ma rimaste salde, e debbano operare anche a benefizio dell' erede estraneo.

AFfinchè possa rendersi a ciascheduno per ogni verso, e con più evidenza, manifesta, e palese la verità di ciò, che ne abbiamo in questa prima parte di nostra difesa proposto; divideremo con distinzione de'capi, i seguenti punti, da' quali dipende la pruova del nostro assunto, cioè.

Primo che l'azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non debba stimarsi feudale, e che in quella, così come in ogni altra azione burgensatica, debbano succedere tutti gli eredi, anche estranei.

Secondo che la grazia dell'anno 1586. del Rè Filippo II. sia stata come una dichiarazione della controversia, che v'era trà Feudisti, non già una nuova legge, o disposizione.

Terzo dimostreremo, non ostare alla successione a benefizio degli eredi estranei nell'azione suddetta, la clausula solita apporsi negli assensi: *prò se & haeredibus ex corpore*.

Quarto divisereno, non ostarne la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Rè Filippo II., e quando mai ne dovesse pregiudicare per la limitazione, ch'in essa si contiene; ne debbano indubbitatamente giovare le altre grazie susseguenti anche esecutoriate nel presente Regno.

Quinto essamineremo le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, per la devoluzione non debbano estinguersi, e faremo menzione delle carte regali sopra ciò spedite, e della pratica universale di giudicare.

Sesto daremo a vedere, che per lo credito dell'Augustissimo nostro Imperadore, oltre l'assenso spedito sopra l'istrumento de'capitoli matrimoniali, vi sia l'assenso del capitolo, conceduto dal Rè Ferdinando, per cui vie più riesce vana l' opposizione delle parti.

E finalmente dimostreremo, che quando l'assenso si fosse risoluto (il che

non è) tal' opposizione di risoluzione non possa farsi per parte del Serenissimo Gran Duca, nè di qualsivoglia altro creditore di detto fù Principe dell'Amatrice.

CAPO PRIMO.

L'azzione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non può stimarsi feudale, ed in quella, come in ogn'altra azione burgensatica, debbono succedere tutti gli eredi, anche estranei.

ERA prima della grazia ottenuta nell'anno 1586. gravissima la controversia trà feudisti, se l'azione ipotecaria sopra i feudi, dovesse regolarsi *ad instar feudi*, con estinguersi per la mancanza de' chiamati dalle nostre leggi del Regno, nella successione de' feudi, rimanendo questi liberi a benefizio, ò de creditori posteriori, ò del Padron diretto. Ed alcuni senza riflettere minutamente all'articolo, e senza punto esaminare l'une, e l'altre ragioni sostennero la sentenza affermativa, e forse ancora senza ben intendere alcun detto di grave Autore feudista, giusta la qual sentenza veggiamo avere il Presidente *de Franchis* compilate le *decis.41., e 75.*

Altri all'incontro con assai piu fior di senno de'primi, che senza esser mossi da ragioni, non erano stati intesi, che a seguire l'un l'altro,

come le pecorelle escon dal chiuso

più validamente sostennero, che l'azione *ad feudum* non dovesse stimarsi feudale, e che perciò dovesse far passaggio a qualunque erede, anche estraneo, e che l'azzione sola *quæ feudi corpus vindicabat* si fosse dovuta regolare nella successione, come il feudo stesso: E questa seconda sentenza fù universalmente tenuta per la più vera, e la più ragionevole, come interpretando l'autorità di *Andrea d' Isernia* nella *constitut. honorem nostri diadematis*, l'avvertirono *Montano in repetit. cap. Imperialem §. præterea ducatus num.77. de probib. feud. alienat.*, il *Reg. de Ponte de potest. Proreg.tit.7.§.8. Sebra lend. de feud.part.7. cap.2. num.26.* il *Reg. Galeota lib.1. controvers.28. num.33.*, il *Cons. Teodoro allegat.54.*, e'l *Cons. Franc. Maria Prato disceptat. Forens.tom.1. cap.26. per tot.*; per la ragione, che l'azion'ipotecaria non tocca il dominio, nè costituisce un feudo formato, allo scrivere del *Reg. Merlino centur.2. controvers. 81. num.6.* per lo *test.* nel *cap. si Titius si de feudo defuncti*, e perciò le leggi che parlano della successione del feudo, non

pro-

procedono *in attione ad feudum*; come conchiudono i citati Dottori; non ostandò le clausule dell'assenso *pro hæredibus ex corpore*; siccome l'altre convenevoli al feudo, se espressamente la concessione non si fa di cosa *in feudum*, come largamente insegnò *Pier di Greger. de conceß. feud. part. 2. quæst. 1. num. 9.* e fù sollennemente deciso à 12. Aprile 1621. dalla Reg. Camera à relazione del Regente Gasanatte nella celebre causa d'Isabella Polizio col Regio Fisco, della qual decisione farem più larga menzione nel capo terzo di questa prima parte della presente scrittura.

Per la megliore intelligenza di che è da riflettersi, che l'azione *ad feudum* in due maniere può competere. O per conseguire il corpo dello stesso feudo, o per cõseguire alcuna somma, ò altra cosa burgensatica, per lo di cui pagamento ritrovasi obbligato il feudo. Nel primo caso, l'azione è intieramẽte feudale, *& jure feudi censetur*, così per l'acquisto, come per la successione, ne senza assenso può acquistarsi, ò trasferirsi, ne in quella può alcuno succedere, se non che colui, ch'è legittimo successore ne' feudi, perchè in tal caso l'azione istessa compete per la consecuzione del feudo; e colui che quella avea, in vigore della medesima può acquistare il feudo, e perciò hà luogo la regola, che l'azione si specifica dall'oggetto, a cui si dirigge; anzi perchè in vigor di quella si può venire all'acquisto del feudo, importa al Padron diretto, che non s'acquisti, che da colui, che può essere legittimo possessore del feudo, come ottimamente discorre *Cannet. in extrav. Volentes §. sed quid si fuerit nu. 17., & seqq.*, ed avvertisce il *Reg. Galeota controverſ. 28. num. 34. & seqq. lib. 1.*; Ne intorno a tale azione ritrovasi fatta alcuna mutazione per le grazie concedute al Baronaggio del Regno, poichè in quelle anche oggi non succede, se non che colui, ch'è legittimo successore ne'beni feudali.

Non così per la seconda azione, la quale si dà *ad quantitatem*, ò ad altra cosa burgensatica, coll'ipoteca però del feudo, contratta coll'assenso; poiche l'azione principale non è ad acquistare il feudo, ma a conseguire le somme burgensatiche; e perciò l'azione è affatto burgensatica. E quantunque l'azione ipotecaria a quella annessa *feudum ipsum tangat*, e per ragione dell'ipoteca contratta sù del feudo, *aliquid feudale sapiat*; nulladimeno perchè è accessoria all'azione personale, de genera dalla natura feudale. Laonde quantunque *quoad acquisitionem*, non possa costituirsi senza assenso, perchè il feudo non si può obbligare senza assenso, ne sopra di quello validamente costituirsi ipoteca, tuttavolta dopo ch'è costituita, sempre *videtur accedere magis naturæ burgensaticæ, quàm feudali*, perchè in fatti compete ad acqui-

acquistare una cosa burgensatica. E così dottamente discorrono, oltre *Cannet.*, e *Galeot.* ne' luoghi citati, *Schrader. de feud. part.* 10. *sect.* 5. *num.* 61., & *seqq.*, e largamente *Merlin. controv.* 81. *num.* 62., & 63. *tom.* 2., e meglio d'ogn'altro *Carlo Molineo*, che che sia di sua religione *in Gloss. ad consuetud. Parisiens.* §. 1 1. *num.* 28., & *seqq.*

Anzi lo stesso celebre feudista *Andrea d'Isernia*, che prima di tutti si riferisce per la sentenza, che 'l medesimo sia dell'azione *ad feudum*, che del feudo stesso, nella citata costituzione *honorem nostri diadematis*, parla di quell'azione, che si concede per conseguire l'istesso feudo, e così anche parlarono quanti prima di lui scrissero, a riserva di *Freccia*, e di alcuni altri Dottori moderni, che anno trattato il punto confusamente, e senza la distinzione de' veri termini, il che si comprvova con molte altre dignissime riflessioni; poichè se l'azione *ad feudum* fusse feudale, non si potrebbe negli obblighi de' feudi concedere l'assenso dal Signor Vice.Re, sì perchè si costituirebbe un nuovo feudo in persona di quel Creditore, che hà di già acquistata l'ipoteca, che solo il Re il può fare; sì anche perchè il feudo dell'ipoteca si dividerebbe dal feudo sopra di cui compete l'ipoteca, il che similmente a' Signori Vicerè è proibito. E qual cosa più assurda può mai Uom dire, che 'l doversi costituire un feudo sopra quell'ipoteca, che si dà *ad pecuniam consequendam*? Se il feudo consiste in cose immobili, & *quae inter immobilia connumerantur*, ne si può costituire nel danajo, o in altra cosa mobile, per la sentenza comune de' feudisti, di cui fa menzione *Schrader. de feud. par.* 3. *cap.* 2. *num.* 1. *Rosental. de feud. cap.* 2. *conclus.* 1. *Zasius de feud. par.* 4. *VVeßembecius de feudis cap.* 7. *Alvarot. Affl.*, ed altri appo il *Cons. Giuseppe de Rosa in praeludiis feudalibus lect.* 2. *nu.* 2., come potrà consistere in un'azione, che dassi a conseguire il danajo? E se le azioni non sono inventate ad altro, che, perchè siano mezzi ad ottenere le cose a noi dovute, e perciò da queste sono distinte, in maniera che di quella natura dee giudicarsi l'azione, di cui è 'l fine a cui s'indirizza, come per lo testo nella *l. ad id solvendum Cod. de praediis minor.* insegnò *Tiraqu. de retract. consanguinei* §. 1. *glos.* 4. *num.* 3., & 4.; sembra assai arduo il dire, che la cosa, la quale domandiamo per mezzo dell'azione sia burgensatica, ed il mezzo, o l'azione, con cui la domandiamo sia feudo, come spiega *Montan. in l. Imperialem* §. *praetereà ducatus num.* 75. & 76. nõ perchè la medesima contenesse *substantialia feudi*, ma perchè *tangit feudum* in se però è distinta, e diversa dal Feudo, quale non può consistere *absque forma Feudi*, che non ritrovasi nell'ipoteca, come avvertì *Bartolomeo Camerario* il primo Feudista del Regno dopo *Andrea d'Isernia*, che illustrò tutta la ragione feudale con i suoi acutissimi comenti

ti su i capitoli feudali, e che fu Luogotenente della Regia Camera, ed amministrò il Patrimonio regale nel regnare dell' invittissimo Re Filippo II. nel suo comento su la costituzione di *Federico* nel *d. cap. Imperialem cart.* 15. *lit. O. & P. de Ponte conf.* 17. *num.* 10. *lib.* 2. siccome anche qualsivoglia azione ha specie distinta dalle cose, alle quali compete, come coll'autorità del *Speculat. Gio. Andr. Bart. Oldrad. Aless.*, ed altri insegnò *Tiraquell. de retract. lignag.* §. 1. *glos.* 7. *num.* 9. & 14. *nec eodem jure ac ipsa res censeri debet, quando discriminis ratio aliter suadet*, come disse il medesimo *Tiraquell. num.* 19., e quantunque nel testo della *l. qui actionem ff. de reg. jur.* si dice che chi hà l'azione a ricuperare una qualche cosa, sembri avere l'istessa cosa; nondimeno non è applicabile al nostro caso, perchè il testo procede *per viam fictionis*, come ponderando la parola *videtur* riflette *Decio*. E poi perchè ivi si tratta del dominio della cosa, non già dell'ipoteca, dicendosi: *ad rem recuperandam*, e perciò la *glos*. pone l'esempio nel contratto di *rei vindicatione*:

Senza che, dove nell'ipoteca, che al creditore s'acquista, vien mai compreso o'l servizio, o la fedeltà, o tutte le altre cose, che da' Baroni debbonsi al Padrone diretto prestare? Dovrà pertanto necessariamente dirsi, ch'ella non sia feudo, ne cosa feudale, ma che sia solamente tale ne' puri termini, e nelle semplici parole, e che più in là per se non s'avvanzi.

Da ciò è nato, che questa ipoteca sopra i feudi s'acquista anche a benefizio di coloro, che sono incapaci di feudo, cioè alle Chiese, alle persone Ecclesiastiche, ed altri simili, come lo pruova il *Reg. de Ponte de Potest. Proreg. tit. de refut. feudor.* §. 11. dove discorrendo meglio di ciò avea divisato *in tit. de refut. feudor.* §. 11., sostiene, che in niun modo a queste ipoteche possa applicarsi la natura di vero feudo.

Da questo similmente è venuto, che la proibizione a' Signori Vice-Re di prestare l'assenso su l'alienazione de' feudi, che si facesse da' Forastieri, ricercandosi l'assenso del Re, come dalla *Pram.* 16 *de feudis*, non comprende l'azione *ad feudum*, che hà il forastiere, potendogli ben concedere l'assenso il solo Sig. Vice-Rè, giusta lo che insegnò largamente *Teodoro* nell' *Allegazione* 94., dove così rapporta deciso, e 'l Regente *de Pont. tit. de assens. Reg.* §. 4., il *Reg. Rovito in dict. Prag.* 16., e il Reggente *de Marinis lib.* 1. *resolut.* 22., e così anche fu deciso nella causa, in cui scrisse il Consigliere *Giuseppe di Rosa* di Tobia Spinola colli Creditori del Principe di Conca, come attesta *in consultat.* 20. *num.* 8.

Et idem juris è nell'assenso a pro delle Chiese, o delle Università, che possono ben averlo dal Signor Vice-Re, dov'all'incontro non ne potrebe

trebbero certamente ottener i feudi, venendo ciò proibito dalla *Pramm. 4.de feud.cap.*1. di che n'è la decisione del Marchese della Padula appo il Consigliere *Tiodoro alleg.54.per tot.*, e l'avvertirono ancora il Reggente *Rovito* nella *Pram.17. de feudis sub num.4.* il Consigliere *Giuseppe di Rosa consult.20.tom.1. num.8. Novar. ad pragm.4. d. feud.collect.11. num.2.*, e il Reggente *de Ponte de potest. Proreg. tit.de assensu Reg.§. 8.num.5.* dove anche pruova, che quantunque non potesse il Vice-Re concedere l'assenso all'alienazione de'feudi, che si facesse da colui, *qui caret legitimo successore*, ciò non dimeno non abbia luogo nell'alienazione dell'azione ipotecaria *super feudo*, il che anche s'era avvertito dal Reggente *Lanario cons. 87.*, e dal Reggente *Rovit.in ead.Pragm. num.17.*

Per lo stesso motivo il rescritto, che gli assensi si registrino ne' quinternioni della Regia Camera, non comprende detta azione, giusta l'avvertimento del Reggente *Rovito decis.84.*

E finalmente dall'istessi principj è nato, che tal'azione *non incidit in caducitatem*, ne a colui, che la rappresenta si dà il Balio, come fu deciso due volte dal S. C. appo il Consigliere *de Georgiis in repetit. feudali cap.33.num.15.*, e *Giuseppe di Rosa in præludiis feudalibus lection. 7. num.4.*; ne si rende impotente colui, che hà tale azione d'impetrare l'assenso per la morte de'contraenti, come avvertirono il Reggente *Capece-Latro decis.43.num.7. Biblotta conclus.feudal.30. Franc. Rocco de officiis rub.13. super Pragm.4. de feudis 6. casu num.112.*

Per la qual cosa anno insegnato i suddetti Dottori, che così il primogenito, come il secondogenito possino agere con azione ipotecaria, in volendo conseguire le doti materne obbligate con assenso su i beni feudali, poichè l'azione ipotecaria passa a colui, al quale passa l'azione personale, come l'avvertì anche *Carl'Antonio di Luca observat.41.ad decis.41. Præsid. de Franch.*

Alle decisioni, che si allegano in contrario 41. & 75. del Presidente *de Franch.* meglio di noi risponde il citato Consigliere *Rocco loc. cit.*, e perciò basterà trascrivere le sue parole, colle quali dimostra non essere applicabili all'articolo: *Quin immò* dice egli, *prædictis non contradicunt allegata per Præsid. de Franch. in supra dictis decisionibus, etenim principaliter proposita in decis.41. se vertunt num quid possit secundogenitus compellere primogenitum, ut gressus dirigat prò exactione dotis super feudalibus. S. C. in hoc articulo decrevit, hujusmodi actionem contra primogenitum non dari, nisi in subsidium; itaque depromitur, quod principaliter tribuitur secundogenito facultas jura proponendi, & experiendi pro consequutione dotium. Insuper idem Præsid. de Franch. in*

ead.

ead.decis.41. asseverat, dote recuperata, competere secundogenito portionem ad instar partis pretij, quæ debetur secundogenito in feudo, sed hoc assumptum corruit, etenim dotes ut plurimum mulier nanciscitur à suis agnatis; ideoque ad instar feudi antiqui non daretur secundogenito pars pretij, sed dumtaxat vita militia; cumque Præs. de Franch. ibid. concludit, dari secundogenito portionem; igitur non regulatur successio ad instar feudi. Itidem allegata in decis.75. ad alium articulum se referunt; prout diximus, & in articulo ut primogenitura vigeat in actione ad feudum, licet utatur doctrina Camerarij, & Cannetij, tamèn prædicti DD. aliter loquuntur, & dictam contrariam opinionem nullatenus autumant; etenim Camerarius, & Cannetius docent, quod jus primogenituræ, sicut habet locum in feudo, habebit etiam locum in actione, quæ competebat defuncto ad reemendum feudum, per eum venditum cum pacto de retrovendendo, undè dispar est casus.

Laonde dalle cose sudette rimane ad evidenza dimostrato, che l'azione ipotecaria di credito pecuniario, non debba stimarsi feudale, e che in quella, come in ogn'altra azione burgensatica debbano soccedere tutti gli eredi, anch'estranei.

CAPO SECONDO.

La Grazia dell'Anno 1586. del Rè Filippo II. fù come una dichiarazione della controversia, che vi era trà feudisti, non già una nuova legge, ò nuova disposizione.

Quantunque nella quistione agitata prima della grazia, la sentenza più vera, e più uniforme alla ragione, fosse stata, che l'azione *ad feudum* non dovesse stimarsi feudale, e perciò che dovesse far passaggio a qualsivoglia erede, anche estraneo, come abbiam dimostrato; nientedimeno perchè negli assensi, che spedivansi sù l'ipoteca de' beni feudali si era introdotto d'apponersi la clausula, *ùt ille assensus prosit creditori hipothecam acquirenti, ejusque hæredibus, & successoribus ex corpore*, che solamente competeva alla concessione del corpo del feudo pretesero pertanto gli Avvocati Fiscali;doversi succedere nella detta azione *non ad vindicandum corpus feudi*, ma nella stessa maniera, che succedeasi ne'feudi; perciò nell'anno 1586.nel Parlamento Generale del Regno per togliere detta quistione si domandò per grazia

 alla

alla Maestà del Rè Filippo II., che nella cessione di detta azione ipotecaria di credito pecuniario *super feudis*, si dovesse succedere come in ogni azione burgensatica; e perciò potessero succedere tutti gli eredi, anche estranei, non ostante, che vi fusse apposta la clausula, *prò se, & hæredibus ex corpore*, sempre che non vi fusse interesse del Regio Fisco,o'l feudo non si possedesse dalla Regia Corte, ò veramente il Fisco non fosse tenuto *de evictione*,come dalle parole del Baronaggio,che si leggono trà le grazie concedute da detto Monarca nel §. 5., e nella *Pram.27. de feudis*: *Item perchè ne'contratti di vendita di cose burgensatiche, ò annue entrade sopra burgensatici, ò di promesse di pagamenti, ò in qualsivoglia altro contratto, suole il venditore obbligare in caso d'evizione, ò per osservanza del contratto li beni feudali, mediante il Regio assenso, il quale assenso si presta ordinariamente dall'Illustre Vicerè, e dal Regio Collateral Consiglio con la clausula: prò se, & hæredibus ex corpore, dal che nasce, che morendo il compratore di detti beni, ò annue entrade burgensatiche, ò il creditore senza legitimi successori in feudo, ancorchè l'entrada burgensatica, & il credito passi a beneficio dell'erede estraneo, non di meno quando questo erede straniero volesse esercitar l'ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella esercitare, non essendo erede ex corpore dell'acquisitore; perlocchè estinguendosi l'ipoteca a beneficio ò del possessor del feudo, ò degli altri creditori posteriori, resta deluso del suo credito. Si supplica perciò V. M. a degnarsi concedere, che gli assensi Regj dati fin'ora sopra le ipoteche de' beni feudali apposti ne' sudetti contratti, s'intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrada burgensatica, ò l'azione personale, non ostante, che negl'assensi vi sia la clausula, prò se, & hæredibus ex corpore, e che negli assensi prestandi da ora in avanti da V. M., o dall'Illustri Vicerè di questo Regno sopra le dette ipoteche de' beni feudali, si ponghi la clausula, prò se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque; E perchè questa grazia non può cagionare danno, e pregiudizio al Regal Patrimonio, si potrà stabilire per V. M. che detti eredi estranei non possino in virtù di questa grazia aver ricorso sopra feudo posseduto dalla Regia Corte, ò da altri, a chi la Reg. Corte l'avesse venduto con promessa d'evizione, dal che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e niun pregiudizio alla Regia Corte*. In piedi di cui si ottenne la grazia colle molte clausule, che si leggono, in essa, cioè, *quantum ad hoc caput attinet, Regia, & Cat. Majestas nihil vult innovari in assensibus hactenus jàm expeditis, in his tamen, qui post hanc concedentur, placet R. & C. M. concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur*, colle limitazioni di sopra espresse, ne'casi

di

di devoluzioni de' feudi, per l'ipoteche, ed alienazione de' quali potesse inferirsi alcun danno alla Regia Corte.

Vedesi adunque questa grazia, o voglìansi considerare le proprie parole di essa, o quelle della supplica, essere stata conceduta sopra un punto, che tanto s'era da' Dottori disputato, e forse, e senza forse, se la passion non c'inganna, a favor nostro diterminato, e conseguentemente non potrà darsele il titolo di nuova concessione, di nuova legge, perocchè propriamente le si conviene quello di dichiarazione, avendo spiegata, e dichiarata la già detta quistione, per cui la sentenza contraria a quella ch'abbiam di sopra divisata, avea per se ottenuto l'uso della clausula, ch'apponeasi negli assensi *prò se, & heredibus ex corpore*.

Tanto maggiormente, che quando mai tutte le ragioni considerate per la sentenza, che l'azione *ad feudum* non sia feudale, ma burgensatica, non avessero luogo, quando mai non fosse stata la medesima universalmente ricevuta, ed abbracciata da tutti i Dottori, quando pure non fosse stata avvalorata da più decisioni favorevoli; non potranno certamente le Parti a noi dire senza nota di troppo ardite, che si fosse prima della grazia, avuta la lor sentenza per indubitata, giacchè il dubbio non certamente nascea da qualche legge espressa dettante a lor favore; ne si era ancora per esse indotta una costante, ed uniforme consuetudine di giudicare: e perciò dovendosi la cosa ammettere almeno per dubbia, per capace di disputa; chi mai potrà dire, che fosse stata la grazia del Rè Filippo II. una nuova legge, e non più tosto una spiega della già detta quistione? Chi mai potrà aver l'ardire di non confessarlo, ancora che tutti i Dottori fossero stati per la sentenza contraria, perchè questi almeno, ed alla peggior lettura non potevano il lor sentimento fondare, se non prima risposto avessero alle ragioni, che da' nostri Dottori s'adduceano in contrario?

In questi proprj termini scrisse *Paolo di Castro* nella *l.heredes palam ff. tit.de testam.* ove in parlando di grazie, stimò non doversi dire, che *declaratorie*, dove cadessero sù cose dubbie, e che quelle ragionevolmente s'avessero *novæ dispositiones* a chiamare, che concedeansi sù punti, che non pativano per legge controversia alcuna. E questa dottrina fù concordemente dagli altri approvata, come potrà vedersi appo *Gabbriello communium conclus.lib.6. de regul. juris conclus.3. Beccius cons. 3.num.44. Surd. decis. 29. num.6., & 7. & cons.426. num.44. Gratian. discept.forens.427. Mans. lib.3. consult.202. num.14. Torre de primogenit. Italiæ part.1. cap.10. num.54., & cap.39. num.95.*

Ed in fatti abbiamo per massima legale, che chi dichiara non fa alcuna co-

sa di nuovo; ma solamente scuopre, e palesa ciò ch'era già vero, e disposto, siccome scorgesi in varj esempli, che ne abbiamo nella *l. sicuti §. sed si quæratur ff. de servitutibus*; ivi: *Quia per sententiam non debet servitus constitui, sed quæ est, declarari* nella *l. hæredes palam, §. si quid post ff. de testamentis* in quelle parole: *Nihil enim tunc dat, sed datum significat*, nella *l. si donatæ §. 1. ff. de donationibus inter virum, & uxorem*, la ove dice: *Quia tum factam donationem confirmare videtur, non incboare novam*; e nella *l. adeò §. cùm quis ff. de acquirendo rerum dominio*, ivi: *Qui excussit spicas, non novam speciem facit, sed eam, quæ est, detegit.*

Che perciò con somma ragione *Castill. controv. quotid. cap. 56. num. 88.* trattando d'una Prammatica, in cui erasi disposto, che potesse ne' majorati rappresentarsi la persona di colui, ch'era morto anche prima, che si fusse quello istituito, fermamente sostenne, ch'essendosi di ciò fatta prima quistione ne' termini della *l. 40. Tauri*, nella quale erano state varie le oppenioni de' Dottori, e s'adduceano ragioni ugualmente forti, ed urgenti per l'una, e l'altra parte, dovesse perciò tal prammatica giudicarsi, come una semplice dichiarazione di quella legge. Ecco le sue parole: *Quod autem dicta Pragmatica in ea parte, in qua indistinctè repræsentationem inducit, etiàm ante institutum majoratum aliquo decedente, declarativa sit, fortiter urgere videtur communis illa resolutio Doctorum, de qua supra, quod declaratio vera, & propria dicatur, quæ fit de re dubia, non certa, & clara. Negari autem nullo pacto poterit, quin etiàm post editam dictam legem Tauri 40., & ante Pragmaticam ipsam dubitatum fuerit, an jure non radicato, & ante fundatorem ipsum majoratus, vel majoratum etiam institutum, si is cujus persona repræsentatur, decessisset, representationi sit locus, nec ne, & prò utraque parte efficaces, concludentesque juris rationes ponderatas fuisse communiter, & verè efficaciores, atquè concludentes magis visas fuisse illas quæ ex verbis legis ipsius Tauri deducebantur, & repræsentationi favebant, prò qua sepè pronunciatum vidimus. Quando verò in aliqua dubia quæstione sunt prò utraque parte non modò fortiores, & urgentiores juris rationes, sed æquè concludentes apparent, tunc equidem lex, consuetudo, dispositionem unam approbans, dicetur esse declarativa, & favorabilis.*

E parimente il *Cardin. de Luca de alienat. discurs. 25. num. 4., & 5.* parlando delle nostre Prammatiche 10., & 11. *de administrat. Universit.* pubblicate nell'anno 1605., e 1606. colle quali fù proibito agli Amministratori dell'Università il prender danajo a cambio, o far vendita d'annue entrate senza il Regio assenso; scrisse che non erasi per esse indotta

detta cosa di nuovo; mà semplicemente spiegata la legge commune, che variamente era stata da' Dottori interpetrata, intorno a questa solennità, se richiedeasi o non altrimenti: *Difficultas*, dice egli, *considerabilis consistere videbatur in eo, quod dum id est de jure communi saltem dubium, ità dicta Pragmaticæ dicendæ non sunt omnind inductivæ novi juris, sed potius renovativæ juris communis, vèl ejus declarativa ad tollendam quæstionem ex opinionum varietate resultantem.* E perciò è da conchiudere, che la grazia del Rè Cattolico Filippo II., che tolse quel dubbio, che prima v'era, se l'azione ipotecaria sopra il feudo, fusse feudale, o pure burgensatica, fosse stata semplice dichiarazione, e risoluzione di quella controversia più antica, non già nuova legge, ò disposizione. Ed essendo così, come si è, rimane vana, ed effimera l'opposizione delle parti, maggiormente.

CAPO TERZO.

Non osta alla successione a benefizio degli eredi estranei nell'azione sudetta, la clausula solita apponersi negli assensi: prò se, & hæredibus ex corpore.

Questa clausola solita apponersi negli assensi spediti nella Cancellaria, sù l'ipoteca de'beni feudali, *ut assensus prosit creditori, ejusque hæredibus ex corpore*, si è di sopra dimostrato convenire solamente nella concessione del corpo del feudo, o nell'azione *ad vindicandum corpus feudi*, non già nell'azione ipotecaria, coll'obbligo de'beni feudali, che come cosa allodiale, e burgensatica, dee passare a beneficio di qualunque erede, anche estraneo; E perciò come superflua non è da attendersi, ne vizia l'assenso, che senza essa può ben *absolute* rimanere; come per la regola *quod superflua, & quæ ad rem non pertinent ab omnibus actibus reiiciuntur* che assi per la *l. ampliorem §. in refutatoriis C. de appellat. l. nec eos in fine C. de captiv. & post lim. reversf. l. fin. C. de donat. §. unic. Auth. de filiis ant. dot. instr. nat. collat. 3. cap. si Papa de privileg. Gregor. in Proœmio decretorum*, lo scrissero *Bart.* nella *l. 1. ff. de jure codicill. Capyc. decis.* 159., il *Reg. de Ponte decis. 4. num. 35.* il *Cons. de Rosa consult. 2. tom. 1. num. 70., & sequ.*, ed in un caso consimile il medesimo *Cons. de Rosa consult. 13. num. 69.* ivi: *Primò quia hæ clausulæ non apponuntur de certa Principis scientia, & voluntate, sed sunt de stylo concessionis; Princeps enim dum assentitur, nihil aliud rescribit, nisi fiat in forma; dum verò privilegium extenditur, HÆ CLAU-*

CLAUSULÆ INSERUNTUR DE STYLO CANCELLARIÆ; NULLA FACTA DISTINCTIONE, SI FEUDUM SIT FRANCUM, VEL NON; quia scilicet dum sunt simplices protestationes, ideoque nihil novi inducunt, IN OMMI ASSENSU PONUNTUR DE STYLO AD CAUTELAM; nam si servitium debetur, illud reservant; si non debetur, NIHIL OPERANTUR: nullo igitur modo possunt acquisitorem in mala fide constituere; cùm enim ipse sciat esse has clausulas solitas apponi de stylo, illasque semper apponi in quocunque assensu, etiàm quando super feudo franco conceditur; utique non potest ex iis malam fidem concipere, nec existimare se ad servitium necessariò esse obligatum; id quod in fortioribus terminis tradit Reg. de Ponte d. cons.130. lib.2. num.4. & 5. qui videatur, cujus traditioni favet commune pronunciatum, QUOD CLAUSULÆ ISTÆ DE STYLO NIHIL SOLENT OPERARI, ad tradita per Bartol.l.1.ff. de jure codic.Capyc.decis. 59.

Ed in vero moltissime sono le clausule, che si leggono in questi assensi *de mero stylo Cancellariæ*, contuttochè si trattasse d'assensi spediti sù l'ipoteca de' beni feudali, e pure esse solo convengono nelle concessioni del corpo del feudo, o nell'azione *ad vindicandum corpus feudi*, spezialmente quelle: *natura feudi in aliquo non mutata, dummodo non inducatur divisio vassallorum, seù Jurisdictionis &c.*, quali si leggono anche nel nostro assenso *fol. 24.*, e perciò debbono considerarsi come inutili, e senza effetto, nè in vigore delle medesime la cosa d'allodiale rendesi feudale.

Quindi se il Principe facesse alcuna concessione colla clausula *pro se, & heredibus, ex corpore* del concessionario, e colla clausula *quod registretur in quinternionibus Regiæ Cameræ*, non perciò s'intende fatta *in feudum*; ma in *allodium*, se espressamente non si dice conceduta *in feudum* giusta la volgata decisione della Regia Camera, di cui scrisse *Loffred. in paraph. cap.1. §. hujus autem generis vers. in addit. dum quærit ex quib. caus.feud.amitt.fol.27.at. Præs. de Gell.tract. de adhoa num.68. Guil. de Pern. appo Pier di Gregor. de concess. feud.par.2.qu.1.num.9.*, e dottamente il *Cons. D. Carlo Brancaccio* in una allegazione appo *Capan. de relev.part.4.qu.6. à num.18. & sequ.* che scrisse in una causa, la dicui specie era, che Isabella Polizio ritrovavasi convenuta ad istanza del Regio Fisco per lo pagamento del duplicato rilevio d'annui ducati 96. per ducati 12. mila venduti a Felice Polizio dal Barone di Placanica, col motivo che la vendita era fatta *in feudum*, e nell'assenso v'era la clausula, che dovesse registrarsi fra due anni ne' quinternioni della Regia Camera, *& quod liceat Regiæ Curiæ exigere servitium à quo*

quo voluerit, quali clausole erano solite apporsi nell'alienazioni di cose feudali, non già sopra l'ipoteca de' medesimi, e trattatasi la causa nella Regia Camera à 12. Aprile 1621. a relazione del Regente Casanatte, fu dichiarato essere la vendita di dette annue entrade burgensatica, non feudale.

Che se le clausule: *prò se, & haeredibus ex corpore* nell'assenso sopra le azioni ipotecarie, ch'Uom vorrebbe sul feudo acquistare, avessero ad operare, e stimar non si dovessero superflue, ed apposte *ex stylo Cancell.*, l'assenso rimarrebbe effimero, e senza effetto, e sarebbe lo stesso, che negarsi dal Principe senza alcuna causa, allorchè domandatosi l'assenso, il Principe *tenetur assentire*, altrimenti sarebbe ingiuria al feudatario, *glos. 1. in cap. exigit 1. quaest. 7. Afflict. in constit. si quis post litem post num. 12. Reg. de Ponte cons. 3. num. 11.*, purchè non abbia giusta causa di negarlo, la quale dee esser grave, e per materia alterante la natura del feudo, non già ne'contratti, ne'quali è solito concedersi, e nelle alienazioni onerose, allo scrivere di *Bartolo* nella *l. si quum dotem §. eo autem tempore ff. soluto matrim. vers. quem de statuto*, e giusta l'avvertimento del *Reg. de Ponte de Potestat. Proreg. sub tit. de assens. Reg. §. 1. num. 9. fol. 171. Tasson. de Antefat. vers. 4. observat. unica.*

Tanto più ch'il nostro caso è di quei contratti onerosi, che maggiori, e più favorevoli non si anno certamente, perocchè è di restituzione di dote, ed antefato, ch'è quanto a dire ch'il Re non puol non assentire per l'obbligo de'feudali, e non assentendo, *habetur prò assentiente*, in vigore del capitolo del Regno di Carlo II. *in cap. 3. incipiente: Item statuimus, quod licitum sit.*

Questa giustizia adunque a favore degli eredi estranei, non ostante la sudetta clausula: *prò se, & haeredibus ex corpore*, fu domandata nel Parlamento Generale del Regno di Napoli, ed espressamente dal Monarca Filippo II. fu conceduta, e second'essa se ne veggon le decisioni appo il *Cons. Francesco Maria Prato tom. 1. discept. for. cap. 26. num. 5.* il *Regente Capecelatro* alla *cons. 84.* in cui al *num. 42.* aggiunge; *Et in similibus causis fuit semper decisum, assensum intelligi praestitum secundum gratiam, quamvis verba assensus aliter dictent.*

Ne diversamente ne parlò il *Consigliere Giuseppe de Rosa consult. 47. num. 56.* scrivendo di detto capitolo di Grazia in quelle parole: *Addo id ex ipsa gratia manifestè probari*, *ETENIM GRATIA NIHIL ALIUD FECIT, QUAM CORRIGERE STYLUM CANCELLARIAE NEAPOLITANAE*, *illique tradere formam deinceps expediendi assensus, ut scilicet sicut prius concessio erat prò creditore, ejusque haeredibus ex corpore, deinceps esset prò eo, & haeredibus, & suc-*

& successoribus quibusquncnē , illud addens ; quod licet diceretur prò hæredibus ex corpore , id intelligeretur dictum per errorem , & accipi deberet , AC SI DICTUM FUISSET PRO' HÆREDIBUS, ET SUCCESSORIBUS QUIBUSQUNQUE , ut ex ejus lectura patet ; unde gratia nihil aliud effecit , quàm tradere formam expediendi assensus Cancellariæ Neapolitanæ , ILLIUS ANTIQUUM STYLUM CORRIGENDO ETC.

Lo stesso avvertì il *Regente Marciano disputat.86.num.14.*, dicendo : *& propterea in anno 1586. in parlamento genarali fuit per Civitatem , & Regnum suæ Majestati supplicatum , ut dignaretur concedere , quod non obstante clausula, ex corpore posita in assensibus , actio hypothecaria feudalis transiret in eum , in quem transiret actio personalis , licet ille non esset hæres ex corpore , & quod deinde in antea non poneretur illa clausula in assensibus , sed pro hæredibus quibuscumque , ut refert idem Reg.de Ponte in tit.de assensibus Regiis §.4.num.5. , & legitur in Pragm.27.de feudis secundum novissimam compilationem Domini Regentis Roviti , super qua petitione annuit Regia Majestas ; Quę gratia fuit petita in anno 1586. , & exequutoriata deinde in anno 1603.*

In questo però, che dice , esser la grazia del 1586. stata esequtoriata nel 1603. prende un assai grande abbaglio , siccom'anche il prese *Carlant. de Luca ad Franch.* nella *decis.41.* al *num.2.* , e nella *decis.45.* al *num.20.* , in dicendo essere stata conceduta nell'anno 1583. , ed esecutoriata nell'anno 1605. , imperocchè la prima grazia conceduta dal Rè Filippo II. al parlamento generale , fù nell'anno 1586. che si ritrova inserita nella *Pram.27. de feudis* . E quella del 1603. fù altra grazia conceduta nel parlamento generale al Baronaggio di Napoli , di cui più distintamente nel seguente capo discorreremo .

E se si vuole attendere [illegible] di tal grazia [illegible] in privilegio, [illegible] nella Pram. 27 de feu. Ma se vogliamo credere al [illegible] tal grazia fu conceduta [illegible] 1581. [illegible] dall'ultimo [illegible] del 158[illegible] in avanti: [illegible] di ciò [illegible] capo della [illegible] il soggetto del [illegible] capo.

CA:

CAPO QUARTO.

Non ne osta la grazia conceduta nell'anno 1586. dal Re Filippo II., e quando la limitazione contenuta nella medesima potesse ostarne, a quella s'è derogato coll'altra grazia susseguente esecutoriata anche nel Regno.

SIN' ora da noi s'è dimostrato, che la grazia conceduta nell'anno 1586. dalla Maestà del Rè Filippo II. fosse stata dichiarazione della quistione, ch'era trà feudisti, se l'azione ipotecaria sù 'l feudo, si avesse a regolare nella successione, come se fosse feudo, con essersi spiegato, che dovesse stimarsi burgensatica, e perciò che in quella, come in tutti gli altri beni burgensatici, dovessero succedere anche gli eredi estranei, non ostante la clausula, che per lo stilo della Cancellaria era solita apponersi: *prò se, & haeredibus ex corpore*, che solo conveniva nella concessione del corpo del feudo, ò nell'azione *ad vindicandum corpus feudi*.

Perche però detta grazia fù conceduta colla clausula: *dummodo tamen in hoc minime comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda ad Regiam Curiam, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo, nec feuda prò quibus curia nostra de evictione teneatur, minimeque ex quorum hypoteca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regiae Curiae generari possit*; e la principal causa di tal disposizione *fuit proxima spes devolutionis*, come riflettono i DD., e specialmente il *Reg. de Marin. lib. 1. resol. cap. 126.* Perciò dall'esser succeduta la Regia Corte al Principe dell'Amatrice mancato senza legittimo successore; prendon motivo le parti contro la dimanda giustissima del nostro Augustissimo Padrone con dire, che tal grazia a noi non possa affatto giovare, avendo anche il Principe defunto *in fraudem Regij Fisci* contratta l'ipoteca su'l suo Stato, ed in tempo che non avea successore ne' Feudi, al che dovrebbesi ovviare, tanto più che trattasi del danno del Padron diretto secondo i termini della *Lin fundo 39. de rei vind. l. 2. in princ. ff. soluto Mat. Gratian discept. for. cap. 183. num. 14. Caren. res. prat. resol. 105. num. 7.* E ne' proprj termini l'avvertì il *Reggente de Ponte de potest. Pror. tit. 7. §. 3. nu 29.* Da che la *Pramm. 4. de feud.* proibì à Signori Vicerè il concedere l'assenso per l'ipoteche de' feudi fatte da quei, che non anno successori, e sono disperati di prole, secondo che vedesi essere stata interposta una decisione del Collateral Conseglio a relazione della Regia Camera presso lo stesso Signor

gnor *de Ponte de potest.Pror.tit.7.§.3.num.11.& seqq.*

Ma assai diverso è'l caso nostro dalle parole di questa condizione, imperocchè D. Anna Caffarelli quando ottenne l'obbligo, e l'ipoteca sopra i feudi di D. Alessandro Maria, non potea dirsi, *non habere successorem in feudis* detto debitore, ne poteva dirsi essersi contratta l'ipoteca *in fraudem Regij Fisci*, o perche *aderat proxima spes devolutionis*, giacchè la disposizione della Prammatica, ha luogo quando il feudatario è affatto disperato di prole, ò per la vecchiaja, o per altro impedimento; non così quando ne avesse potuto sperare *quandocunque*, ancorchè nel tempo dell'ipoteca non ne avesse, come riflettè il *Reg. de Ponte dicto tit.7. §.3. à num. 29. usq. ad finem*, allegando *Andrea in §. præterea ducatus de probibita feudi alienat. per Federic.*, e il medesimo *de Ponte* nel *nu.*30. coll'autorità dello stesso *Andrea*, ed *Alvarot.* insegnò non solo richiedersi, che il feudatario non abbia figli, ma che non speri affatto d'averli; in maniera che la devoluzione a beneficio del Padrone fosse certa; nel che furono d'uniforme sentimento *Afflitto in dicto §. præterea ducatus notab. 3. num. 13. Bilott. conclusionum feudalium conclus. 41. in princip. de Marin. lib. 1. quotidian. cap. 21 Reg. Capycius Galeota controv. 24. num. 30. lib. 1. Jacobus de Ardiz. in summa cap. 16. cùm non debet considerari casus adversæ fortunæ, nàm quod hodie videtur inutile, cras erit utile, natura juvante*, sono parole d'*Andrea d'Isernia* nel luogo *cit. nu.*37.; e'l Signor *Reggente Rovit.* nella *Pram.4. de feudis num. 39. vers. insuper quatenus*, scrisse ne'termini d'un feudatario Cherico costituito *in minoribus ordinibus*, e disse, cessare la disposizione della Prammatica, potendo *dimittere habitum*; e'l *Cons. Staiban. resolut.* 33. scrisse, ed ottenne in termini più forti, poichè scrisse nella specie d'un feudatario destituto di prole, che non avea altro successore se non che una religiosa non ancora Professa, la quale però se professione dopo 20. mesi dal dì dell'alienazione, sostenendo non potersi dire l'alienazione *in fraudem*, poichè la qualità ricercata dalla Prammatica bastava esservi nel tempo dell'alienazione, in maniera che, se dopo nel tempo della morte del feudatario alienante non si ritrovasse suo successore, l'alienazione già fatta rimanea ferma, allegando il *cit. Andrea in cap. Imperialem §. præterea ducatus de probib. feudi alienat. per Federic. Camerar. in eod. cap. fol.30. àter. lit. B. in fine* con altri appo il *Regente de Ponte de potest Proreg. lib. 7. §. 4. num. 7.* dove dice essere questa oppenione communemente ricevuta, e così lo riferisce deciso nella causa del Marchese di Briatico col Regio Fisco, come nella *decis. 4.* trà le sue *num.20. in fine, & 21.*

Ne sono da tralasciarsi a tal proposito per la stessa sentenza *Mastrillo ad Petram de Gregorio de success. feudor. part.4. qu.10. lit. B. Reg. Tappia decis.4.*

cis.4.num.21.Franchis lib.7.controversf.cap.56.Arprecht.ad Julium Clarum in §. feudum qu.35.num.6.

Nel caso nostro nondimeno questo per pensiere non puo pretendersi per parte del Gran Duca, poichè il Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, quando si casò con D. Anna Caffarelli, non solamente, *non erat desperatus de prole*, ma di vantaggio era assai gagliardo, e valente, in maniera, che di lui nacque poi D. Felice Maria, che fù Marchese di Pernè, come di sopra nella narrativa del fatto abbiam detto.

Ma qual presunzione di frode può dirsi nel nostro caso, se l'obbligo con assenso fatto da D. Alessandro Maria, fù per causa delle doti ricevute da D. Anna Caffarelli sua moglie? Non fù per causa lucrativa, ma onerosa; fù in persona nobile, e ricca; e fù per un atto, *ad sui utilitatem*; le quali circostanze affatto escludono la frode, come si ha dalla *l.Proculus*, dove *Cumano ff.de damno infecto*, e lo divisarono la *Glos.* nel *cap.illud 40.dist. Boer.decis.217. num.9. in medio. Gratian.discept. forens. cap. 625. num. 27., & 28. tom.4., & cap 970. num.23. tom.5. Ruin.cons.213. num.10. lib.1. Staib.in observat.ad citat. resolut.33. ad nu.27.* E che altro sarebbe il non far seguire la soddisfazione di tali doti pagate a beneficio del Principe D. Alessandro, se non che violare le leggi dell'equità, e della giustizia, dalle quali siamo ammaestrati non doversi alcuno *alieno damno locupletari?* E potrebbe in ciò riferirsi il detto di *Cicer. lib.2. offic. qui Rempublicam tuentur in primis operam dabunt, ut juris, & judiciorum æquitate suum quisque teneat.*

Tutto ciò s'e detto *ad exuberantiam*, perchè D. Alessandro Maria oltre i figli che parea di poter giustamente sperare dal Matrimonio, avea altro successore ne'feudi, siccome l'ebbe, e gli succedè per quello discorreremo nella seconda parte della presente scrittura.

E in oltre in risposta così di questa opposizione, come dell'altra di sopra da noi accennata di non potersi l'Augustissimo nostro Imperatore giovare dell'assenso conceduto su l'ipoteca contratta a beneficio di D. Anna Caffarelli, e successivamente del Marchese di Pernè di lei figlio per non essere erede *ex corpore* della detta D. Anna, ma estraneo, e perciò essersi estinta tal ipoteca per la devoluzione; E da riflettersi, che sebbene la *Pramm. 27. de feudis* disponesse che così l'alienazione del feudo, come l'obbligo, ed ipoteca sul feudo, non si potesse costituire, e costituito non potesse pregiudicare alla Regia Corte; niente però dimeno deesi questa legge intendere solamente per colui, che non avendo legittimo successore, voglia alienare il feudo suo, e non già per la semplice, e sola azione ipotecaria

 che

che voglia sopra quello costituire. E così il dobbiam credere, o attendendo la legge commune, o veramente la grazia conceduta a questo Regno: ed è ciò tanto vero, che più Dottori han sostenuto non potersi negar l'assenso a quello, che *caret legitimo successore*, come tra gli altri insegnò il *Reggente de Ponte de potestat. Proreg. tit. de assensibus Regiis* §.8. *num*.5., ed il *Reg.Lanario cons*.87. citato, e seguitato dal *Reg. Rovito* sopra la *Pragm*. 4. *de feudis num*. 2. in quelle parole: *Respectù verò secundi capitis limitabis, ut procedat in illo qui tractaret DE TRANSFERENDO DOMINIUM SUORUM BONORUM FEUDALIUM, NON AUTEM SI TRACTARET DE TRANSFERENDO ACTIONEM HIPOTHECARIAM, QUAM HABET SUPER FEUDO PRO QUALITATE, IN QUA REPERITUR CREDITOR, quia hoc casu etiam si careat successore potest Prorex assentire, ita docet Regens Lanarius cons*.87. E così anche tralasciando gli altri avertì il *Cons. Franc. Maria Prato disscept. for. tom*. 1. *cap*. 26. coll' autorità de'quali così anche lo divisò il *Reg.de Marinis lib*.1 *resolut. cap*.126. dicendo che la clausula, *quatenus alienans in feudo successorem habeat*, abbia luogo *IN FEUDO FORMATO, NON JURE HYPOTHECÆ, QUOD HABETUR SUPER ALIENO FEUDO, ut nimirum in hoc ultimo casu* (sono sue le parole) *possit cùm actione personali, etiam hypothecaria cedi super alieno feudo acquisita prò crediti consequutione & si creditor qui acquisivit, & demum cedens legitimo careret successore, quod secus est dicendum in primo casu, & sic in distrahente feudum formatum. Et discriminis ratio inter alias assignatur, cùm verè pragmaticæ causa fuerit proxima spes devolutionis, quæ in dominio, & non in hypothecaria consideratur, ac proinde idem dominus de Ponte dicit clausulam prædictam in assensibus cessionem tantùm juris hypothecæ continentibus omninò tolli debere, sicut quando alienatur, registratio assensuum requisita in quinternionibus Regiæ Cameræ ad sciendum feudatarios propter servitia, relevia & devolutiones, non requiritur, nec servatur in assensibus obligationum tantùm feudorum continentibus, quod etiam observavit Lanar.in repetit.cap*.1.*num*.108. *de his, qui feud.poss.dar*.

Qual cosa à meraviglia confermasi dal riflettersi, che se la devoluzione ha luogo ne'feudi formati per la mancanza degli eredi *ex corpore* non può aver luogo nell'azione ipotecaria, quale non è feudo, ne concessa *in feudum*, e quel che non fù concesso *in feudum* non si devolve allo scrivere di *Rosental. cap*.7.*conclus*.32. *num*.13. ed altri, e prima della grazia registrata nella *Prammat*. 27. *de feud*. ne tampoco si pretendeva tal devoluzione dell'azione ipotecaria dal Regio Fisco per mancanza di

suc-

successori *ex corpore* del creditore ma a beneficio solamente,o del possessore del feudo, o d'altri creditori posteriori, ivi: *estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio del possessore del feudo, o d'altri creditori posteriori*,e fù conceduto,e dichiarato che passasse à qualsivoglia erede anche estraneo.

Questa dubbiezza, che poteva nascere dalle parole della limitazione contenuta nella prima grazia si toglie coll'altre grazie successivamente concedute da i Monarchi di questo Regno ne'parlamenti generali à beneficio del Baronaggio di Napoli, le quali sono state esecutoriate, e secondo quelle i Dottori han determinate le controversie intorno à tal punto proposte.

Nell'anno 1589. per rimovere questo dubbio, e perchè la grazia si fosse ottenuta *simpliciter* fù domadata dal Baronaggio alla medesima Maestà del Rè Filippo III. come s'osserva trà le grazie, e privilegj conceduti dal Rè Filippo III. *pagin.* 39. §. 3. con queste parole: *Item perchè ne' contratti di vendita di cose burgensatiche, ò annue entrade sopra burgensatiche, ò di promessa di pagamento, ò qualsivoglia altro contratto suole il venditore, ò compratore obligare in caso d'evizzione, e per osservanza del contratto li beni feudali mediante Regio assenso, il quale si presta ordinariamente dagl'illustri Vicerè, e Collateral Conseglio con la clausola prò se, & hæredibus ex corpore, dal che nasce, che morendo il compratore di detti beni, e creditore senza successori legitimi in feudo ancorche l'entrade burgensatiche passino in beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra li beni feudali non potrebbe quella esercitare,non essendo erede ex corpore, e l'ipoteca si viene ad estinguere in beneficio del possessore del feudo, ò d'altri creditori, & il contraente resta deluso del suo credito; si supplica perciò V. M. si degni concedere, che gl'assensi Regj almeno d'oggi avanti sopra l'ipoteca de'beni feudali apposta ne'sopradetti contratti s'intendano dati a beneficio di tutti quelli eredi estranei a'quali possa l'entrata burgensaticha, ò l'azione personale saltem ad finem vendendi, non ostante che negli assensi vi sia la clausola pro se, & hæredibus,ex corpore,ed acciochè questa grazia non rechi pregiudicio al Regal Patrimonio potrà V.M. comandare, che questa grazia non s'estenda alle robbe possedute dalla R. Corte, ò da chi tiene per cagion d'essa, dal che ne nascerà beneficio a tutto il Regno, e nessuno pregiudicio alla Regia Corte*; E si ottenne questa altra nuova grazia spedita à 2.Settembre 1601. in Vaglialodid nõ ristretta a quelle clausole,come fu l'antecedente dell'anno 1586. mà si concedè ampiamente, e senza restrizzione, o limitazione alcuna, cioè *placet Sac. Regiæ, & Catholicæ Majestati*. E se ne

ne spedì il Privilegio, il quale fù poi esecutoriato nell'ultimo Febraio 1604. come attesta *Rocco de officiis loc.cit. §. num.* 113. con fede autentica avutane dal Secretario della Città, ivi: *fra l'altre grazie &c.* Ed indi soggiunge la risposta alla grazia domandata da quella che si fù: *PLACET SUÆ REGIÆ CATHOLICÆ MAJESTATI ex registro privilegiorum Civitatis Neapolis fol.*321.*àter. meliori collatione semper salva — Franciscus Castellanus Secretarius.*

Or chi non vede, ch'essendosi tal grazia conceduta senza alcuna restrizione, colle sole parole, *placet Sacræ Regiæ Catholicæ Majestati*, si debbano ampiamente intendere *in beneficium concessionarij*, non solo per la regola, che *generaliter prolatum, generaliter sit intelligendum l.de pretio ff.de publiciana in rem actione l.*1.*§.generaliter de legatis præstandis l.quisque §. parentem de in jus vocando l.*2.*§.homines ff. de vi bonor.raptor.l.*1.*§.hæc verba, quæ in fraud.creditor. l.penult. & ultim. de his quibus ut indignis, l.hæredes, l.sciendum de verbor.significat. l.final. Cod. quæ res pignori*, e siccome quello che generalmente disponesi appartiene a tutti i casi speciali *cap. nam concupiscentiam extra de constitutionibus*, così anche nelle costituzioni generali *specialia insunt.l.semper de regulis juris*; Ma anche perchè le grazie, che si concedono dal Principe ad un' Università, o ceto di persone, come fù questa seconda conceduta a questa fedelissima Città, e Baronaggio s'interpretano largamente *in beneficium concessionarij, & præjudicium concedentis ad textum in l.final.ff.de constitutionibus principum ivi: Beneficium Imperatoris, quod a divina ejus indulgentia proficiscitur QUAM PLENISSIME INTERPRETARI DEBEMUS l.*2.*§.merito, & §.si quis à Principe ne quid in loco publico, l.plenum §.sed si pecoris de usu, & habitat.l.rescripta Cod. de precibus Imperatori offerendis, §. hoc senatus consultum de legatis primo, cap.quia circa de privilegiis, & cap.cùm dilecti extra de donationibus, Fulgosius in cap.*325.*incipiente Serenissimæ, Villagut. de extensione legum in tractatu de extensione privilegior. nu.*7.*Federicus de Senis conf.*62.*nu.*2.*versf.non obstat, Abbas in conf.*70.*in fine lib.*2 *Alexand.conf.*9.*lib.*1.*colum.*1., & *conf.*5.*colum.*1.*lib.*3., & *conf.*110.*num.*10.*verf. quid privilegium, Capra conf.*22.*colum.*2.*Curtius junior conf.*113.*volum.*1.*Gratus conf.*54.*colum.*54.*lib.*2., ed infiniti altri, che possono vedersi appo *Gabriello communium conclusionum conclus.*1.*num.*5.12., & 15. oltre il *Reg. de Marinis ad Reverter.dec.*311.*à num.*2.

E ne' proprj termini della parola generale *Placet* l'avvertì quel grandissimo Giureconsulto il *Reg. Loffredi in cap.*1. *Imperatoris Lotarij fol.* 16. *àter. colum.* 1., laddove volendo sostenere, che si dovesse ammettere

l'ami-

l'amita alla succeſſione de'feudi del nipote in vigore della grazia conceduta nell'anno 1536. dall'Imperator Carlo V. confermando quella del Rè Cattolico Ferdinando dell'anno 1505., regiſtrata anche nella *Pram. 6. de feudis*; il pruova col degnamente riflettere, che avendo il Rè Cattolico alle preghiere di queſta Città, e ſuo Baronaggio riſpoſto colla parola generale, *Placet*, non ſi reſtrinſe a certa ſpezie, ma volle generalmente comprendere tutti i caſi, ne' quali procedeſſe la ſteſſa ragione: *& propterea videtur concludendum, quòd etiam quod Rex ipſe Catholicus reſponderit per verbum PLACET, cùm non ad ſpeciem aliquam narratorum, ſed generaliter, ſimpliciterque reſponderit, LATIUS, IMO' LATISSIME RESPONDISSE VIDEATUR, ita ùt comprehendere voluerit, atque complecti non ſolùm Patruum, ſed etiam amitam*.

In vigore adunque di queſta ſeconda ampliſſima grazia conceduta ſenza reſtrizione, o limitazione veruna, gli aſſenſi Regj dati, e conceduti ſopra l'ipoteca de'beni feudali appoſta ne'contratti, ò di vendita d'annue entrade, ò di promeſſe di pagamenti s'intendon dati a beneficio di tutti quegli eredi eſtranei, à quali paſſa l'entrata burgenſatica, ò l'azione perſonale,non oſtante, che ne gli aſſenſi vi ſia la clauſola *pro ſe, & hæredibus ex corpore*, non eſtendendoſi ſolamente alle coſe poſſedute dalla Regia Corte, o d'altri che aveſſero cauſa dalla medeſima.

Potriamo perciò imprendere, e chiaramente dimoſtrare, che quando mai poteſſe darſi alla prima grazia una interpretazione diverſa da quella ch'abbiamo noi divvilata; pure reſtarebbe ferma la noſtra propoſizione in vigore della ſeconda grazia, che come nuova ha certamente dovuto derogare alla prima per la diſpoſizione de'teſti chiariſſimi nella *l.tempore C. de pact.int. emptor. l.ſi ea quæ C. de donat. l.1.§.fin. de ſtip. ſerv.l.jure de leg.3. l.ſi mihi ff.de leg.1. l 1.§.fin.de ſtipul.ſervor. §.ult. inſt. de jur. §.poſteriora inſt.quib.mod.teſtam. in firmentur §.ult.auth.de defenſ.civit. coll.3*, ed è volgato l'adagio Δοτεραὶ φροντίδες σοφώτεραι appo *Bart.Duaren. Ottomano Cujacio* citati da *Vultejo libr. 1. de feud. cap.9.nu.217.verſ.ſunt autem*, ed il dottiſſimo *Antonio Fabro* ſcrivendo *de Montisferrari Ducatu pro Sereniſſimo Duce Sabaudiæ conſult. part.1. à pag. 76. uſque ad* 105. Se non aveſſimo un altra grazia conceduta in appreſſo, che toglie veramente ogni diſputa per eſſere ſtata dal Rè Cattolico Filippo III conceduta nell' anno 1617. in conferma della ſeconda, e non della prima grazia, così avendogli il Baronaggio del Regno nel parlamento generale ſupplicato: *Item perchè*, ſono parole della ſupplica, che biſogna riferirle per ben intender la grazia, *ne' contratti di vendita di coſe burgenſatiche, e annue entrade ſopra bur-*

ge-

gensatici di promessa de' pagamenti, e qualsisia altro contratto suole il venditore, o debitore obligare in caso d'evizzione i beni feudali mediante Regio Assenso, il quale assenso si presta ordinariamente dalli Signori Vicerè, e Regio Collateral Conseglio colla clausula pro se, & haeredibus ex corpore, dal che ne nasce, che morendo il compratore di detti beni, ò annue entrate burgensatiche, ò il creditore senza legitimi successori in feudo, ancorchè l'entrate burgensatiche, ò credito passano à beneficio dell'erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitare l'ipoteca sopra beni feudali, non può quella esercitare non essendo erede ex corpore dell'acquisitore, per lo che estinquendosi l'Ipoteca del feudo à beneficio, ò del possessore del feudo, ò d'altri creditori posteriori, resta il vero creditore deluso del suo credito, ò pure quando il creditore, ò compratore di dette annue entrate istituisse erede un' estraneo, essendoci legitimo successore in feudo ad esercitare detta azione ipotecaria, dal che nascono infiniti liti, & dispendij, si supplica perciò V. M. si degni concedere, che l'ipoteca, & azione ipotecaria sopra detti feudi tanto per l'obligazione, & vendite fatte, & costituite per tutto il tempo passato finora, con assenso di V. M., & l'Illustri Vicerè, quanto per le vendite, & obligazioni in futurum faciende con assensi interponendi possino passare in beneficio di tutti quelli eredi estranei, ne' quali possa l'entrada burgensatica, o azione personale, ancorchè non siano per qualsisia cagione capaci della successione del feudo, & perciò negli assensi prestandi d'oggi avanti da V. M., ò dall' Illustri Vicerè del Regno sopra detta ipoteca, & obligazioni de' beni feudali si ponghi la clausula, pro se, & haeredibus, & successoribus quibuscumque, & che per l'assensi prestiti per la passato sopra li contratti fatti per l'addietro similmente s'intenda nell' istesso modo l'istessa clausula, di modo che non vi sia differenza trà gli assensi prestiti; & speditì, & prestandi in futurum, ampliando, & dichiarando in questa il capitolo, e grazia conceduta sopra di ciò nell'anno 1593., & che detta grazia operi l'effetto suo, ancora a rispetto, delle liti pendenti, & acciochè questa pratica non possi cagionare danno, e pregiudizio al Regal Patrimonio, potrà ordinare V. M. che detti eredi estranei, ò che per altro non son capaci della successione feudale non possino in virtù di questa grazia aver ricorso sopra feudo posseduto ò dalla R. Corte, ò d'altri à cui la R. Corte l'avesse venduti, con promessa d'evizzione, di che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, & niun pregiudizio alla Regia Corte. E fù conceduta in tal forma: *placet Suae Regiae, & Catholicae Majestati GRATIAM SUO FIDELISSIMO REGNO RESPECTU CONTRACTUUM FUTURORUM IN PARLAMENTO*

TO ANNI 1593. CONCESSA CONFIRMARE. *Quo verò ad id quod de novo supplicatur, mandat S. M. quod respectu contractuum ante dictam gratiam initorum, amplietur in posterum, pro contractibus quorum hipotheca extincta non est, & vivunt adhuc ij in quorum personis adicata invenitur, & quod non extendatur ad casus in quibus ipotheca, seu persona fuerit extincta, neque ad eos in quibus pendet lis inter partes*, come apparisce dal libro de' Privilegj conceduti alla Città, e Regno di Napoli frà le grazie di detto Monarca Filippo III. §. 6. *pag.* 44. E questa nuova grazia fù registrata nel registro di Cancellaria intitolato *privilegior.* 13. *fol.* 15., e della medesima fà menzione il *Reggente de Marinis tom.* 1. *cap.* 126. *resolut. quotidianar. num.* 92. e'l *Reg. Petra ritu* 244. *num.* 21.

Finalmente il medesimo Baronaggio nell'anno 1622. domandò la stessa grazia al Rè Filippo IV. di felice ricordanza, facendo menzione della detta grazia ottenuta nel 1617. dal Rè Filippo III., e dell'altra conceduta nel 1593., e fù risposto in tal forma; *jàm super hoc provisum extat in cap.* 8. *anni præteriti* 1617., come nel §. 6. delle grazie, e privilegj del Rè Filippo IV. trà i privilegj, e capitoli conceduti alla Città di Napoli.

In vigore dunque di queste reiterate grazie le ipoteche sopra i feudi contratte con assensi, fan passaggio a beneficio di tutti gli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgensatica, o azione personale, ancorchè non fossero capaci della successione del feudo, e non ostante la clausula, *prò se, & hæredibus ex corpore*, dovendo detti assensi operare a beneficio di detti eredi in ogni caso, e tempo doppo le suddette grazie, essendo eccettuati solamente que' feudi, che si ritrovavano esistenti appo il fisco, ò altri à quali la Regia Corte l'avesse venduti.

Or questa intelligenza, ch'è chiarissima dalla lettura delle medesime grazie, s'è data comunemente da tutti i Dottori, che di quelle han parlato, (senza che alcuno di essi si fosse ideato di scrivere, che in vigore delle medesime s'estinguesse l'ipoteca contratta con assenso ne' casi delle devoluzioni) come può vedersi appo il Signor *Reg. de Marinis lib.* 1. *resolut. cap.* 126., che disse, che l'azione ipotecaria sopra il feudo in vigore delle grazie del 1593., e 1617. si fosse dichiarata burgensatica, succedendo a quella l'erede estraneo, purchè i beni non si ritrovassero in potere del fisco, o dipersona, a cui il fisco avesse venduto il feudo, *hac tamèn, quæ de successione actionis ad feudum dicimus, ut nimirum in illo constitutio nostra ut de successionibus locum habeat, intellige, quando agitur ad acquirendum feudum ratione dominij, ut puta quia fuit venditum læsione ultra dimidium interveniente, vel Regio non im-*

impetrato assensu, itaut locus esset revocationi vigore constitutionis constit. divæ memoriæ, vel alias &c. Secus tamen est dicendum hodie quando ageretur hypothecaria actione super feudo cum Regio assẽsu obligato jam vigore novarũ gratiarũ, de quibus in parlamẽto generali anni 1593. & 1617. nam qui succedit in credito, sive legitimus sit successor, sive prorsus extraneus, succedit etiam in actione ad feudũ, & ad quem transit obligatio personalis, quæ ad quemlibet transire potest, transit etiam obligatio bonorum feudalium, DUMMODO BONA ILLA NON REPERIANTUR PENES FISCUM, SIVE PENES PERSONAM, CUI FISCUS FEUDUM ILLUD VENDIDISSET meminit de his omnibus idem Regens de Ponte in eodem tract. tit. 6. nu. 47. & tit. 7 §. 4. num. 5. quibus gratiis stantibus indubitabile redditur Lanar. cons. 87. quem sequitur Regens Rovit. in prag. 4. num. 2. de feudis, & idem de Ponte proximè citato loco in pincipio descrimen constituentes per assensus præstationẽ, quæ per Proreges fit cum clausula quatenus alienans in feudo successorem habeat inter feudum formatum, & in jure hypotecæ quod habetur super alieno feudo, ut nimirum in hoc ultimo casu possit cum actione personali, & hypotecaria cedi super alieno feudo acquisito pro crediti consequutione, & si creditor qui acquisivit, & demum cedens legitimo careret successore, quod secus est dicendum in primo casu, & sic in distrahendo feudum formatum. Et discriminis ratio inter alias assignatur CUM VERE PRAGMATICÆ CAUSA FUERIT PROXIMA SPES DEVOLUTIONIS, QUÆ IN DOMINIO, ET NON HYPOTECARIA CONSIDERATUR, & proinde idem dominus de Ponte dicit clausulam prædictam in assensibus omnino tolli debere, sicut quando alienetur, registratio assensuum requisita in quinternionibus Reg. Cameræ ad sciendum feudatarios propter servitia, relevia, & devolutiones non requiritur, nec servatur in assensibus obligationes tantùm feudorum continentibus, quòd etiam observavit Lanar. in repetit. cap. 1. num. 108. de his qui feud. poss. dar.

Il Signor *Reg. Petra in commentariis ad Ritum 244. nu. 21.* dicendo: *Hæc opinio nostris hisce temporibus nullam recipit altercationem post gratias Regum nostrorum munificentia huic Regno concessas, vigore quarũ actio hypotecaria super feudo pro credito consequẽdo allodialis est, prout est ipsum creditum in promissione solutionis, aut ex prætio rerum burgensaticarum, vel pro consequutione annuorum introituum super eis, pro quibus feudalia hypotecantur, & qui succedit in credito sive legitimus sit successor, sive prorsus estraneus succedit etiam in actione ad feudum, & ad quem transit obligatio personalis, quæ ad quemlibet est transitoria, transit actio prædicta, & obligatio feudalium, DUMMODO ILLA PENES FISCUM NON EXISTAT.*

Non

† in Parlamenti generalibus, quor. altera fuit anno 1586. redacta in Prag. 27. de feud. et altera anno 1613. de qua memor. extat D. Reg. de Marinis lib. 1. resol. c. 176. n. 92.

Non altrimenti insegnò il *Reg. de Ponte de potest. Proreg. tit. de ass. Reg. su per dote tit. 4.* §. 4. *num.* 5. [*Montan. in* §. *præterea ducatus sub num.* 72. *& controvers.* 1. *num.* 77. in quelle parole: *Cæterum si mota hac clausula in assensu, ex qua constat de voluntate. Domini volentis dividere feudum penes feudatarium debitorem, & erigere aliud penes creditorem stando in simplici assensu super hypotheca feudi in forma cõmuni, num actio hæc feudalis hypothecaria transeat cum massa hæreditatis allodialis in hæredes, de jure communi, non de jure feudorum, nos late defendimus hanc conclusionem adversus opinionem D. Vincentij de Franchis dec.* 75. *&* 593. *& fuit opinio hæc approbata per Regem, dum concessit in parlamento generali quod actio hypothecaria transeat cum personali., in quemcumque successorem, DUMMODO FEUDA HYPOTHECATA NON REPERIANTUR PENES FISCUM, ut loco citat. dictum est.* Ed altri molti, i quali, perchè la cosa s'è resa oramai assai chiara, non par che occorra di riferirli.

Rimane dunque chiaramente provato, non ostare la limitazione della *Pramm.* 27. *de feud.* che parlò, o ne' termini di devoluzione del feudo, e la di lui cagione fù, o la devoluzione seguita, *aut proxima spes devolutionis* come disse il *Reg. de Marinis*, e che quando potesse ricevere alcuna dubbiezza, questa siasi spiegata a nostro favore colle seguenti grazie concedute ne' parlamenti generali al Baronaggio, e Regno di Napoli dell'anni 1593., e 1617. ed esser questa la commune intelligenza datale da' Dottori. Vediamo ora le ragioni per le quali le ipoteche con assenso contratte per la devoluzione de' feudi *ob lineam finitam* non si debbano estinguere, ma debbano operare a beneficio de' creditori non meno per motivi legali, che per l' altre carte Regali sopra ciò spedite, e per la pratica universale di giudicare.

CAPO QUINTO.

Si essaminano le ragioni, per le quali le ipoteche con assenso contratte, non si debbano per la devoluzione estinguere, e si fà menzione delle Carte Regali per esso spedite, e della Prattica universale di giudicare.

Gioverà l' esaminare in questo capo, per maggior conferma del nostro assunto, che per la devoluzione le ipoteche con assenso contratte sopra i feudi non cadano, ne si rendano vane, così riguardandosi le

le disposizioni di ragione, come le grazie compartite al medesimo Regno, e la pratica universale di giudicare, ma debbano operare a prò del creditore, in modo che sia soddisfatto dal Fisco, che succede per la devoluzione.

Quantunque anticamente era contravertito appo i Dottori, se devolutosi il feudo al Padron diretto *ob extinctam lineam*, l'ipoteca sopra quello contratta s'estinguesse, ed alcuni avessero sostenuto la sentenza affirmativa, quali furono riferiti da *Ultejo lib.1. Forens.cap.10. num.70.*; la sentenza però più concordemente ricevuta, e più uniforme alla ragione, ed ammessa in pratica nel giudicare fu la contraria per la disposizione del testo *in cap.unic.§. & si clientulus, verbo si vero Dominus de alienat.feudor.*, dove si ha, che l'alienazione fatta co'l consenso del Padron diretto abbia da avere il suo vigore, ed efficacia, morto senza erede il feudatario, per la ragione, che acconsentendo egli all'alienazione, o all'oppignorazione del feudo fatta dal Vassallo, si hà come alienasse l'istesso feudo, trasferendolo a beneficio del compratore, o creditore; nascendo ciò da testi assai chiari, come dalla *l.Pomponius §. final.ff.in quibus causis pignus, vel hypotheca tacita contrahantur cap.1. §.preterea quibus modis feudum amittatur l.si servus communis ff. de donationibus inter virum, & uxorem l.codicillus §.insulam ff. de legatis 2.l.secunda ff.de remissione pignoris*; quale ragione fù ponderata trà gl'altri da quel feudista celebre *Andrea d'Isernia in cap. 1. qui successores teneantur, & in cap.1. apud quem, vel quos, & in cap.1. §. hic quoque colum.3.de success.feud.*

E questo è l'effetto dell'ipoteca con assenso, che costituisce un peso reale sopra il feudo per lo consenso del Padron diretto perpetuamente da durare fino a tanto, che non sarà estinto il debito già contratto *omnium autem* laddove così lo notano i Dottori, *juncto §. item Serviana 7., instit. de action. l. si fundus 16.§.in vendit.3.ff.de pignorib. Bald.in cap. 1. §. preterea quibus modis feudum amittatur Facbineus lib.7. controvers.cap.76. Daniel Mollerus lib.3. Semestrium cap.27.* Quindi *Isernia nel cap.1.qui successores teneatur* insegnò, che l'assenso dell'Uomo abbia ad operare in ogni caso, o il feudatario muoja senza figli, e successori in grado, o per delitto perda il feudo, durando perpetuamente per gli creditori, e suoi eredi l'efficacia, e vigore del Regio assenso, nel che vien seguitato da *Andrea in constitut. Regni si quis post litem, & cuftit.divae memoriae, & in cap.1.§.si clientulus de alienat.feudi Sebrader.de feud.part.8. cap.4.num.34. Preccia authorit.29. num.8. Camerar. in cap.imperial. fol.50. lit.L.*; onde quantunque il Principe per la devoluzione acquisti una nuova ragione, poichè il dominio utile del feudo

[manuscript note, largely illegible: "... quod Dominus ... Ultejo ... qui oppignorationi ... etiam feudi ... ratione ... mutuis rationibus confirmat ... quel dottrina ..."]

do si consolida con quel dominio diretto, che prima avea; non perciò potrà rendersi vana l'ipoteca con assenso costituita, al che fà molto il testo nella *l.sicut §.si voluntate ff.quib. mod. pign. vel hypot.* dove disse il Giureconsulto, *si voluntate creditoris fundus alienatus sit, inverecundia sibi applicari creditor desiderat, si tamen effectus venditionis subsequutus sit*; E se per la devoluzione del feudo le ipoteche con assenso contratte non avessero ad operare a beneficio del creditore; che altro sarebbe il Prencipe, se non, annullare ciò che egli stesso concedè? come lo avvertì *Andrea d'Isernia in cap.1.§. quid ergo sub num.1. vers. sed alii putant. de invest.de re aliena facta*, *& in cap.1. sub num.6. qui successores teneantur*, e sarebbe un grave assurdo a sentire che 'l Principe venisse *contra factum proprium*, giusta l'avvertimento di *Bartolo* nella *l.post mortem ff. de adoption.* ed in oltre s'inferirebbe un grave incommodo a medesimi Principi, poichè si privarebbero del beneficio del commercio, giusta l'avvertimento di *Baldo* nella *l.Princeps in prima lectura ff.de legibus l.final. in fine Cod. de transaction. l.quis se penes 34.Cod.unde liberi Peregrinus de jure Fisci lib.1.titulo tertio num.* 44., e dopo *Paolo de Castro*, *Decio*, *Ruino*, *Curzio*, *Alciato*, *Guglielmo de Benedictis Martino Raudense*, i due *Riminaldi* juniore, e seniore, *Rebuffo*, *Claro*, *Tiraquello*, *Loffredo*, ed altri, l'insegnarono *Callistrato Ramirez de suprem.*, *& absoluta Principis potestate §.* 30. *num.*41., *&* 42. il *Reg. Carlo Tappia in repet. leg final. de constitut. princip.cap.7.num.53.Reyner. Sixtinus de Regal.lib.1.cap.6. num.6.*, *&* 13. *Ludovico Rodolfino de absolut. Princ.potest.cap.6.num.* 196.; Quindi il Pontefice Gio: nell'epistola diretta all'Imperador Giustiniano lasciò scritto non esser cosa che nel Principe con lume più chiaro risplenda, che l'osservanza della fede promessa, come s'ave dalla *l. inter claras* 5. *vers. nihil est Cod. de summa Trinit.*, *& fid. Cathol.*, convenendo a i Monarchi, e Principi quegli adaggi: *Semel locutus est Deus, quæ procedunt ex labiis meis non faciam irrita*, come lo notò *Gio: Redin. de Majestat.princip.fol.74.num.*19.*& seqq.*; Onde il Principe non può infringere l'assenso, nemmeno in parte, *quoniam perfecta gratia revocari non potest*, come per la *l.perfecta Cod. de donat. quæ sub modo* insegnarono *Loffredo in cap.1.§.sed nec alia justitia*, *quæ sit prima causa beneficij ammittent. Freccia de subfeud. lib.2.qu.1. incipit superest ut aliqua num.* 14. *Reg. Tappia in repetit. dictæ leg.final. de constitut. Principum part.* 3. *cap.* 9. *num.* 29., *nec etiam in sui commodum*, *l.si non sortem §.si filius ff.de condit.indebiti*, ancorchè per nuova ragione volesse contravvenire.

Maggiormente, perchè l'assenso come grazia dee largamente interpetrarsi,

trarsi, per la regola della *l.final. ff. de constitut. princip.*, come dopo *Isernia* fondò *Camerar.* nel detto *cap. Imperial. cart. 44. lit. S.* sempre che i contraenti anno esposto al Principe aver contratto sopra i beni feudali, ed aver quelli ipotecati. E quantunque il Principe col consentire non conceda l'utile dominio, ch'è del feudatario, concede nondimeno che quella ipoteca sia stabile, e ferma in ogni tempo, in maniera che per se stesso non possa pretendersi in alcun tempo, che s'estingua, e sia inutile, essendo il medesimo l'alienare, che'l consentire all'alienazione, tanto più che l'assenso, che concede, contiene quella valevolissima clausula: *volentes expressè de eadem scientia, quod prædictus Regius assensus, & consensus sit, & esse debeat in perpetuum valiturus &c. semper stabilis, realis, validus, fructuosus, & firmus, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum, dubietatis objectum &c. Sed in suo semper robore, & firmitate persistat*; come dottamente riflette a nostro proposito il *Cons. Giuseppe de Rosa in prælud. feudal. lect. 5. num. 55.*

A tutto ciò si aggiungono anche le lettere Regali dagli Antecessori Monarchi a questo Regno concedute, per le quali coadiuvandosi la disposizione della legge comune s'è disposto, ch'in ogni caso di devoluzione di feudo alla Regia Corte, si dovessero per intiero soddisfare quei creditori, che sù'l feudo devoluto han contratte le ipoteche con assenso.

Fù ciò espressamente ordinato con lettere regali de' 16. Dicembre 1640. con quelle parole: *Porque este Reyno se ha entedido, y pratticado, que los pesos, y carges caden, y se paguen a voluntad del accrededor sobre los feudos debueltos.*

Ed in vigore di questa il *Reg. Gio: Girolamo di Filippo* nell'allegazione inserita nel *tom. 3* dell'allegazioni raccolte dal *Reg. de Marin. allegat. 117. num. 20.* scrisse essersi già la cosa renduta in questo Regno inconcussa: *Hancque sententiam in Regno, ratione, auctoritate, & praxi in omnibus causis receptam, nemo est qui ambigat, cùm ab eadem non recedendum mandaverit invictissimus noster Rex, & Dominus in pijssimis ejus literis Excellentissimo Duci Medinæ tùnc Regni Proregi 16. Septembris 1640. transmissis.*

Altra singolar grazia nel parlamento generale nel 1666. dal Monarca Carlo II. di felice ricordanza fù conceduta al Baronaggio, e Città di Napoli, cioè, che in caso di qualunque devoluzione di feudo per mancanza di linee, debba il Regio Fisco soddisfare i creditori con assenso, non ostante la clausola solita apponersi ne' medesimi, *juribus nostris semper salvis*, come tra le grazie, e privilegj conceduti dal detto Rè

nel

nel §.130.si legge; ivi: *Que en caso de devolutione de feudo por falta de linea debban el Regio Fisco y corte satisfazer y pagar à los acrededores con essenso non ostante la clausola juribus nostris semper salvis, que se pone en los assensos. Sua Majestas decrevit, quod casu devolutionis feudorum defectu lineæ administretur justitia creditoribus cum assensu audito Regio Fisco, & ad hoc Illustres Proreges, & ejus successores ordines convenientes expediant.*

Rimovendosi anche quella dubbiezza, che in vigore delle clausule *juribus Curiæ, & alterius semper salvis*, ò vero, *salvo jure nostro*, potea insorgere, quantunque per la sentenza de' più dotti feudisti ella non potea affatto operare, contra ciò che principalmente si disponea per la grazia, e perciò dovea ad altro riferirsi, come scrisse de Andrea *in cap. 1. column. 4. §. si Clientulus de alienat. feudi* seguitato d'*Andrea d'Isernia in cap. 1. §. præterea, quæ sit prima causa beneficij ammittendi*, in quelle parole: *nec prodest clausula, quæ apponitur tempore assensus juribus curiæ, & alterius semper salvis; Non ista clausula non operatur super eo, super quo est principaliter dispositum per præstationem assensus, sed super alio refertur.* Ne diversamente insegnò *Gio: Rudingero in controversiis feudalibus lib. 1. cap. 69. num. 5.* dove attesta essere questa sentenza ricevutissima in pratica.

Sono poi state queste grazie avvalorate da più decisioni della Regia Camera, e Regio Collateral Consiglio, come nella causa della Contessa di Montorio Ippolita Caracciolo, con quelle, che riferisce il Signor *Reggente de Ponte de potestate Proreg. de assensu Regio super dote num. 33., & 34.* E l'attestò l'istesso Avvocato Fiscale del Regal patrimonio D. Carlo Calà nella celebre causa del Regio Fisco con D. Emanuele Carafa nel *num. 78.* nell'allegazione che diede alle stampe à favore del Regio Fisco, *nostrorum Regum benignitate* (sono sue le parole) *& munificentia toleratum, magno Ærarij Regij detrimento quamvis in Barones Regni longe de liberalitate, & credentia Domini benemeritos elargitum, quo circa devolutis feudis creditoribus feudatarij satisfit quamvis praxis Doctorum autoritate non sit destituta, eam tenuere Freccia de subfeudis lib. 2. autoritat. 29. num. 6. Boerius dec. 181. num. 4. & 5. Canser. in leg. Imperialem fol. 50. lit. L. de Ponte cons. 82. num. 18. lib. 1. Capiclus in investitura feudi desolutio, verbo hypotheca Pres. de Franch. dec. 213. num. 32. Arthman. Pist. lib. 2. quæst. juris cap. 48. ex num. 14. Schraderius de feudis part. 8. cap. 4. nu. 34. Facchineus lib. 2. controvers. juris cap. 57.* Ed il *Reg. de Marinis* nell'osservazione alla *dec. 515. nu. 5.* del *Reg. Revertera* dice esser questo indubitato appo noi, e che con mezzi impertinenti avea ordinato servire il contrario il Consiglie-

sigliere *Carlevalio* dicendo *apud nos verum est, & indubitatum, ut devoluto feudo ad Regiam Curiam, teneatur Dominus Rex Noster prò integro feudi valore satisfacere omnibus creditoribus qui cum eisdem Regis consensu obligatum illud tenent. Quid quid contrarium impertinentibus mediis attentare præsumpserit doctus Consiliarius Hispanus, Carlevalius tom.2.de judiciis &c.*

Qual verità fù conosciuta dal Tribunale dell'istessa Regia Camera, poichè non solo non dichiarò risolute l'ipoteche con assenso contratte, ma cedè il feudo, e fiscali feudali alla G. Duchessa col peso di soddisfare i creditori, senza che il fisco fosse tenuto à cosa alcuna.

Rimane dunque fuor d'ogni dubbio, e sempre più chiaro per tutti gli addotti motivi di doversi soddisfare detto credito contratto con assenso sul detto feudo, senza potersi tener conto dell' opposizione di risoluzione d'assenso *ob lineam finitam*, dovendo sempre operare à beneficio de'creditori, e loro eredi anche estranei, non meno per motivi legali, che per le grazie concedute al Baronaggio, e Regno di Napoli, ne' parlamenti generali, e per la pratica universale di giudicare.

CAPO SESTO.

Che per lo credito dell'Augustissimo nostro Imperatore oltre l'assenso spedito sopra l'istrumento de'capitoli matrimoniali, vi sia l'assenso del capitolo del Re Ferdinando I. d'Aragona per cui vie più riesce vana l'opposizione delle parti.

Godea il Marchese di Perbè D. Felice Maria Orsini per la domanda, che fatt'avea delle doti di D. Anna Maria Caffarelli sua madre oltre l'assenso, che s'interpose sù capitoli matrimoniali, qual dee indubitatamente giovare a chi rappresenta le dilui ragioni, non ostante la devoluzione dello Stato dell' Amatrice in beneficio della Regia Corte, il favore ancora dell'assenso della legge, ch'era quello che nell'anno 1505. volle il Rè Ferdinando I. d'Aragona al Baronaggio, ed alla Città di Napoli concedere, con cui si ammisero anche le donne forastiere, quando si maritassero con Baroni Regnicoli al godimento dell'obbligo per gli feudali, conforme leggesi a *cap.* 20.

20. e 21. delle grazie, e capitoli conceduti a questo Regno, e nella *Pramm.2. de feudis* in cui anche va inserita: qual grazia fù poi confermata dallo stesso Rè Ferdinando, come vedesi nella *Pramm.3. de feud.* ed ampliata dall'Imperator Carlo V. a 5. Settembre del 1539. nella *Pramm.*8. dello stesso titolo in quelle parole; *Item si supplica V. M. che si degni, dichiarando ampliare, & quatenus opus est æque principaliter, e di nuovo concedere, che alle Donne Napoletane, o Cittadine, ovvero maritate con Napoletani, ed abitanti in Napoli, intelligatur, & sit præstitus assensus regius super quibusvis bonis, & juribus feudalibus, etiam titulatis, obligatis, & obligandis, per la consecuzione, restituzione, ed assecurazione degli antefati, e loro usufrutti, giusta la forma, continenza, e tenore degl'istrumenti, e cautele confette, e conficiendi per la consecuzione, restituzione, ed assecurazione de i predetti antefati, ed usufrutti*, essendosi risposto, *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati.*

E ben entravano i termini di queste replicate grazie, perocchè D. Anna Maria Caffarelli fù maritata col Principe D. Alessandro Maria Orsini, ch'era Napoletano, e Nobile del Sedile di Capuana, come dalla fede autentica al *fol.*37. tra le scritture di Sua Maestà, e tale ancora egli s'asserì nel memoriale, che diede per ottener l'assenso sù l'obbligo già fatto; *fol.*34. & 119. Niente importando, ch'i capitoli matrimoniali si fossero fuori Napoli celebrati, conforme l'avvertirono *Camerar. cap. in imperialem art.*52.*lit.R. Reverter.dec.*6.*lib.*5. *Tusson. in pragm. de anteph. obser.*2.*vers.*4. *num.*115. *vers.cum ergo.*

Sicche dunque, o voglia attendersi l'assenso del Rè, ch'era il diretto Padrone, o voglia attendersi quello della legge; par che sempre sia al nostro Imperatore lo Stato dell'Amatrice obbligato per la restituzione di dette doti, che certamente dovranno tali grazie a qualunque successore giovare, essendovi in ciò il privilegio del Rè Filippo dell'anno 1580. che fù poi confermato con altro privilegio, che comincia: *Item essi fidelissimi*, e convalidato ancora dal Rè Filippo II. nell'anno 1596.

E gioveranno al creditore, all'erede, al legatario, ed ad ogn'altro, che in menoma parte succede a colui, che dee le doti conseguire, perchè successore, abbiamo per legge, chiamarsi quello, *qui aut in universum jus, aut in unam dumtaxat rem succedit l.fin. §. quod ait ff. quorum legat.l.fin.ff. de except.rei vendit.cap.*1.*de successione feudi Speculat. in tit. de testament. §. in princip. num.*33. *Guidon Papa dec.* 44. *num.*1.

Qual cosa maggiormennte procede nel caso, che la stipula si fà *pro se suis hæredibus, & successoribus*, come nella nostra specie, mentre in tal

F caso

caso vengono gli eredi, e successori, così universali, come singolari; e per la *l. fluminum §. adijcit ff. de damno infecto*, e per la *l. haeredis appellatione ff. de verb. sign.*, e largamente insegnò *Alciato* spiegando detto testo, ed *Alessand.* nel *conf.193. lib. 2. num. 1.* Altrimenti dette parole sarebbero superflue contro la disposizione della *l. si quando ff. de leg. 1.* ponderata à tal proposito da *Decio conf. 285. num.5. versic.6. & ult. Pinell. in l.2. num 13. C. de bon. matern.*, e *Bartol.* nella *l. gallus §. etiamsi à parente nu.4. ff. de lib. & posthum.* la dove divisò, che la parola *hæres* trattandosi di cosa trasmissibile à qualunque, comprenda anche l'estraneo. L'istessa oppenione in cosa così trasmissibile fù seguitata da *Soccin. conf.265. num.36. vol.2. versic. præterea Alciat. in dict. l. hæredis appellaione ff. de verbor. signif.* dove asserì, che detta geminazione di parole dee operare alcun' effetto affine di non essere oziose; onde sembra indubitato, che nella disposizione di detti Capitoli s'intendono contemplati tutti coloro in beneficio de' quali il pagamento, e restituzione delle doti far si dee.

Senza che la grazia dell'assenso in vigore di detti Capitoli non fù conceduta alla donna, ma all'Istromento dotale, e perciò riguardò la causa, e non la persona, privilegiando le doti, e non già le stesse donne, come dottamente avvertiroro *Camer. in cap. Imperial. cart. 53. lit. X. col.4. Rovit. conf.17. num.8. Capecelatr. dec.16. num.8. & 9. de Ponte de potest. Proreg. in tit. de assensu super dot. tit.6. num.21.* il quale disse altro essere assentire all'obbligo de' beni feudali, altro all'Istrumento cõ tinente l'obbligo de' feudali, dal che si raccoglie, che quantunque per legge siesi stabilito che l'erede rappresenti la persona del defunto, ciò però non procede nel caso presente, perche 'il privilegio dell'ipoteca suddetta non alla persona, ma all'istrumento vien conceduto. Laonde a colui, che di quello s'avvale, passa il privilegio, nè hà che fare, con quello, ch'è natura di feudi, ò legge d'investitura, come dottamente insegnò il *citat. Reg. de Ponte de potest. Proreg. in tit. d'assensu Reg. super dot. tit.6. num.45.* soggiungendo, che quando la donna morisse senza prima conseguir la sua dote, le succedono tutti gli eredi, e successori chiamati in vigore dell'Istrumento, à quali fù promessa la restituzione, il che *nil commune habet* colla natura de' feudi, ò con la legge dell'investitura, perche gli eredi succedono nel credito della dote consistente nel danajo, come quelli che in vigore della stipula acquistarono l'azione per la consecuzione di quella coll' obligo de' feudali.

CA.

CAPO ULTIMO.

In cui si dimostra, che quando pure l'assenso non potesse giovarne per la devoluzione dello Stato dell'Amatrice in beneficio della Regia Corte, non possiamo ricevere tal'opposizione dal Gran Duca di Toscana, o qualunque altro creditore.

QUantunque l'istanza fatta in nome dell'Augustiss. nostro Imperatore abbondasse di tanta giustizia, che questo, e molti altri punti si potrebbero dispensare à gli acutissimi difensori del Gran Duca; non di meno per conoscersi da per tutto insussistente la pretensione de' medesimi, o di qualsique altro preteso creditore del Principe dell'Amatrice D.Alessandro Maria Orsini, non è da tralasciarsi, che quando l'assenso interposto a beneficio di D.Anna Caffarelli si dovesse stimare risoluto per la devoluzione, essendo mancati gli eredi *ex corpore* di essa; pure non possa tal opposizione a noi farsi da altri, che dal Regio Fisco per lo medesimo nostro Augustissimo Imperadore per più valevolissimi motivi.

E' per prima, per quella massima già communemente ricevuta, ch'una disposizion favorevole, non possa allegarsi, che da colui, nel cui beneficio ridonda, siccome concordemente sostennero *Alex.cons.*173.*num.* 7.*vol.*2. *Dec.cons.*140. *Rolam. cons.*22.*num.*42. & 43. *Cephal. cons.*133. *num.*45.*Grivell.dec.*105.*per tota Surd.dec.*129.*num.*16. & 17.*Menoch. cons.*153.*num.*31.& *seq. Andreol.contr.*84.*num.*11. & *seq. Theod.alleg.* 15.*num.*32. Ma meglio di tutt'altri lo scrisse ultimamente *Gio: Leonardo Rodoerio* nella *Pramm.*33.*de feudis*, perocchè i primi parlarono tutti generalmente, o in altri casi sebbene tutti toccanti la stessa massima, ma questi volendo dare al *cap.* 19. al *num.* 30. una nuova spiega alla *Pramm.* 27. *de feudis*, venne nel proprio, ed istessissimo caso nostro, e perciò potrà esserne lecito d'allegarne le parole: *Casus foret, si devoluto feudo ob lineam finitam feudatarij, fieret super illo concursus creditorum cum assensu, a quibus feudi valor absorberetur, & illorum aliquis exclusus remaneret propter suam posterioritatem; iste qui timet excludi, opponit adversus anteriores nullitatem, & resolutionem assensuum, ob defectum successorum ex corpore primi, & prin-*

 cipalis

cipalis crediteris; *hac via credens posse sibi satisfieri*; *Replicat creditor anterior cui a posteriore fit oppositio, quod nullitas, & resolutio sui assensus, debet opitulari Fisco, non autem creditori posteriori, & successivè post ex allegata nullitate, seu resolutione assensus, Fiscus nullum esset commodum consequuturus utpote, quia in omnem casum, valor feudi a creditoribus absorberetur, videtur consentaneum*, QUOD OPPOSITIO CONTRA ANTERIOREM, NEQUEAT MILITARE AD COMMODUM POSTERIORIS. Se dunque le clausule apposte nelle grazie di sopra riferite, operavano semplicemente a favore del Regio Fisco, non potranno allegarsi dal Gran Duca, che non è secondo la presente idea, che un puro, e mero creditore sù questo Stato dell'Amatrice già devoluto.

Per secondo, perchè non furono dal Regio Fisco cedute alla Gran Duchessa, le ragioni, che l'apparteneano per la devoluzione, ne poteano affatto cedersi, non essendovi stata mai devoluzione, perocchè era la stessa Gran Duchessa legittima erede del Principe defunto, secondo le leggi dell'investitura dello Stato dell' Amatrice, come in appresso distintamente divvisaremo. E perciò quelle parole dette dal Fisco, che cedeale quelle ragioni, che forse gli poteano spettare, comunque elle fussero, o valide, o insussistenti; non potranno ora attendersi, perche niuna ragione *erat penes cedentem*. E ciò secondo i termini della *l. si penes Tabernam ff. de contrahenda empt. Paris de Puteo de reintegr. Feud. tit. de V. S. verb. concedere Afflict. dec. 205. num. 1. Capiblanco super Pragm. unica de Baronibus num. 186., & 187.*

Per terzo, perche lo stesso Regio Fisco conobbe aver chiaramente il torto sul punto della nullità degli assensi per la devoluzione, avendo nella cessione incaricato alla Gran Duchessa di soddisfare tutti quei creditori, che fossero stati per la Reg. Camera dichiarati per veri, ed anteriori a que' crediti, ch' ella dicea di rappresentare in detto Stato, e conseguentemente abbiamo per noi la confessione delle stesse parti contrarie.

E finalmente, quando pure tutto ciò ch'abbiam detto, dovesse contra noi militare, non crediamo poter il Gran Duca, o altro creditore del Principe D. Alessando Maria opporre le sudette clausule, perche il Re fu quello, ch' a suo beneficio riserbossele nella grazia a questo Regno conceduta, ed il Re presentemente è la persona, contra cui dovrebbonsi allegare. E chi non sà, che 'l Principe non mai s'intende nelle parole generali compreso, e che *semper excipitur persona loquentis l. inquisitio 18. C. de solut. DD. in l. benè a Zenone C. de quatriennali praescript., & in l. si quis in tantum C. unde vi Menoch. cons. 182. lib. 2., &*

lib. 3.

lib.3.de præsumpt.cap.44. per tot.Gram.Afflict., ed altri appo *Gabriello Communium de verb. significat.col.10. nisi tamen de voluntaria sui ipsius subiectione constet l. Princeps 32. de legib. l. digna vox. 4.C. eodem tit.* E sarebbe senza dubbio irraggionevole comprendere in uno statuto generale colui, che è esente dalle leggi, e sopra le persone tutte costituisce per se solo una special gerarchia, siccome riflettono i DD. in commentando la detta legge *benè a Zenone*, e la detta *l. si quis in tantam*, ed i Canonisti nel *cap.ult. de officio deleg.in 6.*, e nel *cap.ne aliquid de privil.* per la *l.item apud Labeonem 15.§. hoc ædictum ff.de injuriis*, ed ottimamente *Turamino* in commentando la *l. Princeps 31. ff. de legib. num. 7.*, *&* *Erasm. CoKbier. de jurisdictionib. in exempt. lib.1.par.4. quæst.84.num.2.* rapportando le parole di *Aristotele de conditoribus legum*, che disse: *in illos tales non est lex: ipsi enim lex sunt & ridiculus foret ille, qui ipsos legi subiicere conaretur.*

Quindi è che per l'istessa ragione ne meno il Fisco viene compreso *sub quacumque universalitate sermonis, à lege vel Principe prolati*, come per la citata *l. si quis in tantam 7. C. unde* vi divisò il *Reg. Galeota Respons. fiscali 19. num. 89. & 90. Amato cons.39. num.34. & 36.*, e tutti i Dottori per la *l. locatio 9. §. fiscus ff. de publicanis*, *& l.3. C.de precibus Imperatori offerendis*, siccome *Gramm.dec.65.nu.47. Lodovico Romano cons.400.nu.6.*, *ideo cessabit in fisco vendente statuti dispositio*, sono le parole del *Pres.Amato cons.16.num.36.* seguitato dal *Reg. Galeota* nel citato *respons.19.num.79.*

Che perciò per venire a capo del nostro assunto, e da conchiudersi, esser vana la opposizione, ch' essendosi il feudo dell'Amatrice devoluto in benefizio della Regia Corte, s'erano estinte le ipoteche sopra quello contratte, e spezialmente anche quella della suddetta Maestà di Leopoldo erede estraneo di D.Anna Caffarelli, a beneficio di cui, e suoi eredi *ex corpore*, per l'ipoteca de' beni feudali di detto Principe suo marito, fu interposto il Regio assenso; e ch' essendosi queste ragioni di devoluzione in beneficio della Gran Duchessa cedute, possa ragionevolmente l'odierno Gran Duca D. Gio: Gastone de Medici suo nipote, e successore pretendere di retenere il detto Stato; e questo per tutti i di sopra divvisati motivi.

Primo, perchè l'azione ipotecaria di credito pecuniario sopra i feudi, non dee stimarsi feudale, ed in quella così come in ogn'altra azione burgensatica debbono succedere tutti gli eredi anche estranei.

Secondo, perchè la grazia dell'anno 1586. del Re Filippo II. fu come una dichiarazione della controversia tra' feudisti, non già una nuova legge, o disposizione;

Ter-

Terzo, perche non osta alla successione a beneficio degli eredi estranei nell'azione sudetta la clausula solita apponersi negli assensi: *pro se, & hæredibus ex corpore.*

Quarto, perche non osta la grazia conceduta nell' anno 1586. dal Re Filippo II., e quando mai potesse ostare, per la limitazione, che in essa si contiene, ne debbono indubitatamente giovare le altre grazie susseguenti, anche esecutoriate nel presente Regno.

Quinto, perche le ipoteche contratte con assenso, per la devoluzione non debbono estinguersi, anche giusta le carte Regali sopra di ciò spedite, e la pratica universale di giudicare.

Sesto, perche per lo credito dell'Augustissimo nostro Imperadore, oltre dell'assenso spedito sopra i capitoli matrimoniali, evvi l'assenso del capitolo conceduto dal Re Ferdinando, per cui vie più riesce vana la opposizione delle parti.

E finalmente perche, quando pure l' assenso si fosse risoluto, questo non potrebbe giammai opponersi dal Gran Duca di Toscana.

PAR-

PARTE SECONDA.

Si dimostra che lo Stato dell'Amatrice, e suoi Fiscali feudali per la morte del Principe D. Alessandro non si devolverono à beneficio del Regio Fisco, ma s'acquistarono dalla Gran Duchessa, come chiamata per la investitura dell' Imperator Carlo V.

DA quanto s'è lungamente insino ad ora considerato, vogliam credere, che oltre l' assenso del capitolo conceduto dal Re Ferdinando, possa pure con ragione restar fermo l' assenso conceduto a D. Anna Maria Caffarelli per la restituzion delle sue doti, e debba operare a nostro beneficio, ancora che in esso si leggessero quelle parole *pro se, & haeredibus, & successoribus ex corpore*, ed ancora che fosse nello Stato dell'Amatrice succeduto il Regio Fisco, essendo ciò pienamente fondato, e nelle grazie in varj tempi concedute à Baroni di questo Regnò, e nel commun sentimento de'Dottori, e nella pratica ancora di giudicare già da tutti i Tribunali universalmente ricevuta.

Ma dove mai si vedesse, che la Gran Duchessa di Toscana fosse stata la vera, e legittima succeditrice di questo Stato per special grazia dell'Imperator Carlo V., e che ne ottenne, transiggendosi col Regio Fisco, il possesso solamente perch'era tale, e non già per quei figurati crediti, che vanamente dicea di rappresentarvi, non pare che possa per la validità dell'assenso più mai dubitarsi, e conseguentemente non ci si potrà à noi contrastare il pagamento di ciò che dobbiamo conseguire.

Questo assunto antivedendo le parti nostre avversarie, non meno stranamente di prima credono non essere mai stata la Gran Duchessa erede nel feudo dell'Amatrice, perocch'essendo al Principe defunto congionta nel settimo grado, le leggi feudali di questo Regno nol permetteano. Ed aggiungono, che quando ciò non fosse vero, essendosi transatta col Regio Fisco, acquistò un nuovo titolo, perdendo il primo, e incominciò quello Stato, come nuovo feudo a possedere.

Quanto però vadino di gran lunga ingannate, potrà ben'apparire dalla lettura di questa seconda parte, che per maggior chiarezza abbiamo stimato dividere ne'seguenti capi.

Pri-

Primo esaminaremo, che nella investitura dello Stato dell'amatrice conceduta dall'Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerarono tutti i dilui discendenti.

Secondo, che le parole in essa specialmente contenute, *pro se, suisque hæredibus, & successoribus, ex suo corpore legitimè descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum* compresero, e chiamarono alla successione i congionti Collaterali *etiam ultra septimum gradum*, purchè fossero stati descendenti di detto Alessandro.

Terzo, che non ostante le leggi feudali di questo Regno si dovesse tal investitura attendere, e conseguentemente avere la Gran Duchessa come la legittima succeditrice nello Stato.

Quarto, ch'eran nella investitura chiamate anche le femmine, dove fossero venuti i maschi a mancare.

Quinto, che per la transazione dell'anno 1693. non acquistò la Gran Duchessa titolo distruttivo di quello, che prima avea della successione.

Sesto, che la Gran Duchessa anche per la investitura, che n'ebbe dello Stato dell'Amatrice dalla gloriosa memoria del Rè Carlo II. nell'anno 1696. se ne dichiarò la legittima succeditrice.

Settimo, che per l'assenso; che poi ottenne sù la transazione non le fù conceduto il feudo, che colla qualità d'antico.

E finalmente dimostraremo, che così la consulta del Tribunale della Regia Camera, à cui s'uniformò il Signor Vicerè, come tùtti gl'atti successivi per l'acquisto di detto feudo à beneficio della Gran Duchessa furono per lo solo titolo di successione in vigore della suddetta investitura.

CAPO PRIMO.

Che nella investitura dello Stato dell'Amatrice conceduta dall' Imperator Carlo V. ad Alessandro Vitelli, si considerarono tutti i di lui discendenti.

TRA quanti Capitani illustri fiorirono nel buon secolo del 1500. il chiarissimo Alessandro Vitelli potrebbe certamente meritare il primo luogo, e fù senza dubbio alcuno da paragonarsi a'megliori, ch' avesse avuti l'età antica giammai, imperocchè seppe così bene unir'insieme il valore, e la prudenza, e fù così accorto, e sagace nel prevedere

dere, e pronto nelle occasioni, che non lasciò mai in alcuna delle sue molte felicissime imprese, aver la menoma parte la fortuna, dove allincôtro le altrui da questa intieramente dipenderono. Furono le sue chiare, e gloriose azioni, ficcome agli altri d'esempio, così alla Spagna di grandissimo giovamento, ed in particolare nella valida difesa, che fece dello Stato di Toscana, ch'era a lui stato commesso per la morte del Duca Alessandro de'Medici: onde volendo l'Imperator Carlo V. corrispondere alla dilui singular divozione, che per più tempo sperimentat'avea, e far vedere insieme, quanto gli officj della liberalità, e gratitudine fossero proprj de'Gran Principi, e quanto buon'animo nudriva di rimunerare i meritevoli, e quei che molto di bene poteano alla Republica apportare; diedegli in dono nell' anno 1538. lo Stato dell'Amatrice, e suoi Fiscali feudali in Abruzzi ultra Provincia di questo Regno di Napoli, ch' allora era alla Regia Corte decaduto, e gliel concedè per tutti i suoi descendenti nella più ampia forma, che mai erasi intesa, derogando a qualunque legge, consuetudine, Prammatica, o altra disposizione, che fosse stata contraria, perocch'egli s'avvalea *de plenitudine suæ potestatis*, come dal suo Regal Privilegio, in cui si leggono le seguenti parole: *In se præfatum Alexandrum, suosque hæredes, & successores ex suo corpore legitimè descendentes in perpetuum transferimus, &c.* e poco dopo: *pro sè, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpore ut præfertur legitimè descendentibus, NATIS JAM, ET IN ANTEA NASCITURIS IN PERPETUUM, damus, donamus, concedimus liberaliterque, & gratiosè elargimur &c. fol. 65.* tra le scritture di S. M., e dopo: *non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis, quibuscumque legibus, Pragmaticis sanctionibus, capitulis, constitutionibus, & consuetudinibus dicti Regni, etiam si talia forent, de quibus expressa, ac de verbo ad verbum mentio fieri deberet. Quibus omnibus, & singulis eisdem motu, & scientia, animo, authoritate, & potestate prædictis derogamus, & derogatum esse volumus per præsentes &c.*

Da questo Gran Capitano nacque Giacomo Vitelli, da cui discenderono, e la Gran Duchessa di Toscana, e D.Alessandro Maria Orsini Principe dell'Amatrice ultimo defunto, per mezzo di più persone, che per non gravare la mente de'Signori Giudicanti, e per non impigliare insieme la presente scrittura, si sono nel seguent'Albero distinte.

Alessandro primo investito dello Stato dell'Amatrice
Padre di

Giacomo

Isabella Vitelli maritata col Marchese Ippolito della Rovere.

Livia maritata con Francesco Maria della Rovere Duca d'Urbino.

Il Principe Federico della Rovere casato con Claudia de' Medici.

D. Vittoria la Gran Duchessa di Toscana.

Beatrice Vitelli moglie di Latino Ursino.

Alessandro Maria Principe dell'Amatrice ultimo morto, della dicui successione si tratta.

Apparendo adunque da quest'Albero essere stata la Gran Duchessa in settimo grado congiunta al Principe D. Alessandro Maria; è da vedersi, se potea, o no succedergli nello Stato secondo l'investitura dell'Imperator Carlo V.

Ed a noi in ciò pare non poter affatto cader controversia, se mai vogliam minutamente osservare le parole della concessione, che fù assai largamente concepita, essendosi sempre in essa i posteri nominati colla parola *in perpetuum*, conforme abbiam di sopra riferito, *natis jam*, *& in antea nascituris in perpetuum*: volendo che tutti i posteri godessero della sua liberalità, della grandezza, e gratitudin sua, la dove soggiungesi: *suique posteri nostræ munificentiæ, & gratitudinis fructum experiantur, tenentes, & possidentes Civitatem prædictum Amatricis.*

Ed

Ed ogn'un sà, poterfi dal Principe fenza dubbio, per cagion de' rimarchevoli meriti di tal uno, in qualfivoglia maniera donare, *etiam alienatione prohibita*, anzi anche a perfone incapaci, per lo *cap.2. §. profecto tit. de lege Corradi. cap.1. quemadmod. feud. ad filiam pertineat* potendosi anche alterare la natura del feudo, per li benemeriti di colui, che lo riceve, ficome oltre l'infegnamento de' Dottori nella *l. Attilius regulus 27. ff. donationibus* lo divisò *Marc' Antonio Peregrino*, fcrivendo per lo Conte di Saponara Ferdinando Sanfeverino *conf. 4. tom. 1. num.25.* in quelle parole: *Hæ autem sunt justissimæ in proposito causæ, ut Princeps in remunerationem grati servitij alterare possit naturam, & conditiones feudorum. Sic post plures rectissimè Decius conf.279. sub num. 6. & 390. num. 10. 498. num.24. & 588. num. 13 Jason. in l. ex hoc jure ff. de justit., & jure, & propter servitia in Bello præstita, ut jus unius auferre posset princeps, & alteri benemerenti in remunerationem dare consulendo responderunt Romanus conf.13. in casu per textum &c.*

Or che quefti meriti de' maggiori, e de' congionti fi tramandino a pofteri, fembra anche effer cofa incapace di controverfia, e trà gli altri l'avvertirono *Criftofaro Forftèno in notis politicis ad Tacitum lib.3. annalium in verbo fato potentiæ*, *Gioseffo Ebreo lib.6. antiquitat. Judaicar. cap. 13. in fine*, e *Marco Tullio Cicerone lib.2. de juventute*, allor che diffe: *oportebit eum qui sibi, ùt ignoscatur postulabit commemorare, si qua sua poterit beneficia &c. deinde majorum suorum beneficia, si qua extabunt, proferre.*

E parrebbe in vero affai fconvenevole il non doverfi tramandare a figliuoli i beneficj, ed i meriti de' loro padri, dove anno da quefti le paffioni ifteffe, che confiftono folamente nell'animo quafi ereditarie, come leggefi appo l'Autore dell'Etica al *lib.7. cap.7.*, e largamente ne fcriffe quel celebre Oratore Antonio le Maitre nel *tom.1.* de fuoi àrringhi.

Ella è altresì cofa da non poterfi porre in quiftione, che debbafi regolare la fucceffione de' feudi dalla inveftitura, ne potendofi per alcun modo, o via da effa difcoftare, come vien difpofto da più tefti chiariffimi, tra de quali *in cap.1. §. final.*, ivi: *nisi pactum fuerit investitura de feudo Marchionatus. Cap. unico § final.*, ivi: *nisi hoc dictum fuerit expressè de feudi successione. Cap. unico in fine*, ivi: *propter tenorem investituræ infertum de duobus fratribus a capitaneo investitis. Cap. unico item si quis eo tenore tit. extraordinarij casus, quibus fœminæ in feudo succedunt. Cap. unico §. cum verò 2.*, ivi: *nisi hoc nominatim dictum sit, & §. sequenti sub fine, de his qui feudum dare possunt cap. unico*, ivi, *nisi specialiter sit dictum. §. final.*, ivi: *per pactum speciale contra feudi consuetudinem tit. quid sit investitura*; per la difpofizione delle quali

leggi concordemente anno insegnato i feudisti, che 'l tenore dell'investitura talmente prevaglia, e debba attendersi, che deroga alla natura istessa de feudi, non essendo altro l'investitura, se non che una legge, una norma, un patto, quale mancando, può ricorrersi alla legge locale. Così l'insegnò *Zasio de feudis part.8. num. 49. Jacobus Thoming. cons.7.num.87.94., & seq. Rosental.in Synops.feudal. cap.1.conclus.12. num.5. Gaill.2. observat.50. num.5., & de pace publica lib.2.cap.13. à num.4. Hartman. lib.2.tit.54. observat.16.num.8. Schraideus in epitb. feud.part.1.num.11.vers.quod primo. VVesembec. de feud.cap.8.num.18. Intrigliol de feud.centur.1. qu.10. à num.47. ad 71. Carolus Kirchbergius de feudo ex pacto, & providentia cap. 4. num.116. Johannes Zabbellius istitut.feudal. exercitat.1.§.7. Georgius Adamus Struvius Syntagmat. juris feudal. cap. 1. aforismo 11. num. 1. Georgius Scultzenius in Synopsi feudali cap.1. à num.19. Zoesius de jure feudali cap.1. Sigismundus Finctbeltbaus controversiar.feudal.disputat.8.cap.1.Christofor. Besold. in thesaur. practic. lit. B. num. 33.*, e de' nostri l'insegnarono *Surdo cons.440.num.38. Peregrin.decis.69.num. 14.tom.2. Reg.Galeota controvers.13. num.8. lib.1., & controvers.23.num.5.lib.2. Præsid.de Curtis in diversor.feudal. cap.13.num.64.*, dove disse, che l'investitura dovesse stimarsi fondamento, e pietra angolare de' feudi *Reg.Merlin. centur. 1. controvers. 33. num.26., & 27.Johan. Paulus Balzoran. de feudis tit. 7. à num. 13. Nicolaus Everardus junior cons. 41. num. 23. 43., 59. volum.1. Bertazolus cons.39. num.15.lib.1. Civilium Johannes Torre de successión. in majoratibus Italiæ part.2.qu.2.num.2., & 3. Reg.de Marin. ad Reverter. decis. 381. num.1. Reg. Merlin. centur.2. controvers.32.num.27. Reg. Capicius Latro consultat.80.nu.62. & consult.82. num.5., & 8., & consult.131.num.45. lib.2. Præsid.Ursinus de successione feud.part.2.qu.2.artic.2.num.9.Reg.de Philippis dissertat. 35.num 58., & 59.*, e'l *Reg.Rovito cons.1.num.16.* in quelle parole: *& quando in investitura est adjecta certa lex, & forma succedendi, TUNC IN SUCCESSIONE FEUDORUM in ea investitura comprehensorum NON ATTENDITUR DISPOSITIO JURIS COMMUNIS FEUDORUM, AUT MUNICIPALIS, SED SOLUS TENOR IPSIUS INVESTITURÆ, sive de petitorio, sivè de possessorio agatur, prout sunt expressa jura feudalia, & cons.2.lib.1.num.34.* in più breviparole: *ergo tota vis consistit in forma investituræ, & non in lege Regni.*

Resterà perciò provato, che furon nella investitura dello Stato considerati da Carlo V. tutti i discendenti da Alessandro Vitelli, e che debbasi la medesima attendere, come la legge di questa successione. Se nel nome de'discendenti, o sia de' posteri, venivan anche compresi i congion-

gionti Collaterali, e conseguentemente la Gran Duchessa, dovrà vederfi nel Capo feguente.

CAPO SECONDO.

Che per le parole contenute nell'investitura: pro se, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpere legitimè descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum, *vennero anche i congionti collaterali all'ultimo moriente ultra septimum gradum, purchè fossero discendenti da Alessandro Vitelli.*

PIU' fono i motivi, per gli quali ci fiamo indotti giustamente a credere, che dinotino le parole dell'investitura anche i collaterali.

E per prima in confiderando la parola *nascituris*, che fecondo il commun fentimento de' DD. abbraccia tutti coloro, che faran per nafcere dal primo investito nel feudo, come lo fcriffe *Peregrin.conf.161.num.4.lib.5. & de fideic.art.22.num.76. Cyriac.contr.205.num.94.& fequ. Torre de success.in majorat. Ital.part.3. dec.17.num.46., & dec.27. num.4.*

Secondo, dalle parole: *descendentium ex corpore natorum, & nasciturorum in perpetuum*, in vigore delle quali vengono compreſi tutti i difcendenti *usque ad infinitum*, imperciocchè fe fotto il femplice nome de' difcendenti vengono compreſi i pofteri *in infinitum*, come fi ha dalla *l. cognofcere §. finali liberor. ff. de verbor. fignificat.*, *& l.finali Cod. de fuis, & legitimis Petra de fideicommif. quæst.8. num. 505., & feqq. Torre de fuccessionibus in primog.& majorat.Italiæ cap.9.§.13.num.180. part.1.*; quanto maggiormente dovrà ciò dirfi, dove fi vede aggiunta la parola, *in perpetuum?* Effendo notiffimo ad ogn' uno, effere talmente eftenfiva detta dizione, che opera la fucceffione, fenza alcuna prefinizione di tempo, come fi ha dalla *l.eum debere ff. de fervitut. urbanor.prædior. l.annua §.final.ff.de ann.legat.*; quindi colla proibizione dell'alienazione *in perpetuum*, un fideicommiffo in trà coloro della famiglia s'intende ordinato, allo fcrivere di *Graffis §.fideicomif.qu.19. n.4.*, *Fufar.de fideicom.fubftitut.qu.381.nu.28.*, e *Filippo Knipfchilt. de fideicom.familiar. nobilium cap.9.num.113.*, dove lo fondò *in domibus Regum, Marchionum, & Comitum*, ficcome quando il teftatore ha vo-

ha voluto sottoporre i beni ad' un perpetuo fedecommesso, necessariamente ne siegue, che non solamente nelle persone espressamente chiamate, ciò debbia aver luogo, ma passare ad altri della famiglia, allo scrivere di *Molina de Hispanic. primogenit. lib. 1. cap. 4. num. 35. vers. si igitur.*, e *Castill. lib. 2. controversiar. cap. 22. num. 89.*, e talmente proroga la succeessione la dizione *in perpetuum*, che l'emfiteusi, quantunque Ecclesiastica, che per sua natura non passa agli eredi estranei, come si ha dal *§. si emphyteusis in authent. de non alienand., aut permutand. reb. Eccles.*, niente di meno se si concede con tal dizione *in perpetuum* s'acquista ancora dagli eredi estranei, giusta la disposizione espressa del testo nel *§. si verò quædam sunt authent. de alienat. emphyteus.*, *& §. adeo autem institut. de locat.*, *& conduc.*, e l'avvertirono *Negusant. qu. 333. num. 10. Ladere. conf. 1. num. 11. Mart. cons. 57. num. 21. Gratian. disceptat. forens. 533. num. 38. Cyriac. controv. 146. num. 10. Seraphin. decis. 868. num. 3. Grilanzon cons. 144. à num. 1. Beccio cons. 3. num. 26. Gargiar. cons. 7. num. 20. & cons. 44. num. 8. lib. 12. Cavaler. decis. 293. num. 3. Merlin. decis. 506. num. 6. Melius lib. 1. allegat. 4. num. 6., & lib. 2. allegat. 71. num. 6., & allegat. 72. num. 3. Altograd. cons. 22. num. 6., & seq. lib. 1. Bonden. collect. 34. num. 7. Sabell variar. resolut. cap. 57. num. 13. Tranchedin consultat. 21. num. 25. Urceol. consult. 32. num. 13. Palma consultat. 68. num. 1. Mans. consult. 292. num. 10., & consult. 166. num. 26. & Lælius Bosculus* appo *Johan. Torre de success. in majorat. part. 2. respons. 2. num. 92. fol. 489.*, ed è massima esser valido l'argomento *de emphiteusi ad feudum*, come lo disse *Niccolò Everardo in loc. legal. loc. 30. ab emphyteus. ad feudum*; e così anche negli altri contratti la dizione *in perpetuum* opera lo stesso, spezialmente nelle rifiute fatte ad alcuno, e suoi eredi *in perpetuum*, come lo scrisse *Cammarato respons. 2. num. 91., & 92. tom. 2.* poichè non sarebbe perpetua la stipula se agli estranei, e qualsivoglia erede non passasse, come riflette *Molina de Primogenit. lib. 1. cap. 4. num. 14., & 15. Merlin. controvers. forens. cap. 5. num. 1. Torre de pactis futuræ succession. lib. 2. cap. 10. num. 21.*

Lo stesso procede trattandosi di concessione d'immunità, comprendendosi tutti in vigore della parola *in perpetuum*, anche quei, che sono discendenti per linea feminile, come insegnarono il *Reg. de Marin. ad Revert. decis. 281. Giulio Capone discept 90. nu. 32., & 33. lib. 2. Aget. ad Moles §. 2. de immunit. functionum fiscal. qu. 1. num. 49., & 50. part. 1. fol. 235.*

Negli officj stessi, la natura de' quali è più stretta de' feudi, se si concedono con la clausula *in perpetuum*, non passano agli eredi del sangue, per la dottrina della *Gloss. in cap. fundamento §. ut autem de election. in 6.*, per-

che per questa semplice dizione, non s' intende alterata la natura dell' officio, ma s'interpetra *donèc concessionarius vivat*, come per la *l. 1. ff. prò socio*, dopo il *Reg. Costanzo in l. 1., & 2. Cod. de filiis official. num. 137.*, e'l *Reg. Galeot. respons. fiscal. 12. num. 101.*, l' insegnò il *Reg. de Philippis dissertat. fiscal. 1. num. 16., & 17.*; nondimeno se vi si aggiugne la clausula *pro haeredibus, & successoribus*, anche gli eredi estranei s'ammettono, poichè allora *videtur discessum à natura officij*, e così il nome d'erede s'intende, *prout jus intelligit*, cioè che venghino compresi tutti *in infinitum*. Così il *citat. Reg. Reverter. in decis. 39. part. 3.*, dove parla della concessione dell'officio fatta a *Carlo Altomare*, e suoi eredi, e successori, e'l *Reg. de Marin. in observat. num. 2., & 3.* seguitato da *Rocco de offic. num. 2., & 3.*; e'l *Cons. de Giorgio in repetit. feudal. part. 1. cap. 54. in fine*, disse che negli officj conceduti, *prò se, & haeredibus in perpetuum* aveano stimato alcuni Dottori aver la natura de'beni allodiali, e potersi de'medesimi disporre senza assenso, ed essersi ciò discettato in una causa nel S. C., e finalmente conchiude, doversi attendere il tenore dell'investitura, il che anche considerò *Orazio Montano de regalibus officiis num. 5. circa medium*, dove nel *num. 6., & 7.* largamente pruova in tali officj, poter succedere gli eredi estranei.

Nell'anno però 1664. il Monarca Filippo IV. con sue regali lettere dichiarò, che gli officj, quali sono *de regalibus* quantunque conceduti *prò haeredibus, & successoribus in perpetuum, & in burgensaticum*, non di meno non si potessero alienare, ne obbligare senza assenso, ne passare ad altri eredi, senonchè a quelli ammessi per le leggi del Regno alla successione de' beni feudali, com'è da vedersi appo il *Reg. de Marin. in fine arrestor. Reg. Cam. post secundum tom. decis. Reg. Reverter.* quali furono rinovate nell'anno 1675., dichiarandosi ciò dover procedere in tutte le concessioni di offiej fatte; a riserva di quelle *ex titulo oneroso*: per le quali S. M. niente volle innovare, e dal Regio Collateral Conseglio furono eseguite, e s'inserirono nel volume delle Prammatiche *in Pragmatica ultima de officiis ad Regiae Majestatis collationem spectantibus*, che fù poi largamente spiegata nella causa degli eredi di Carlo Cardillo co'l Regio Fisco da due celebri Avvocati Fiscali *Girolamo de Philippis*, che fù poi promosso alla suprema dignità di Reggente, quale vi compilò la *dissertat. 39., & 40.*, e'l chiarissimo D. Francesco d'Andrea, la di cui dottissima allegazione viene inserita da *Ageta ad Moles* al *tom. 2. §. 16. de panis. qu. 5.*

E ne' proprj termini individuali de' feudi, che queste dizioni *pro se, haeredibus ac successoribus in perpetuum*, abbracciassero anche gli estranei

ec-

eredi, vennervi i migliori, e più gravi feudisti, che fossero mai stati; tra quali *Pier Gregorio de concessione feudorum part.4.quæst.3.num.13.* in quelle parole: *hæc forma, tibi, & hæredibus tuis in perpetuum facit feudum in forma longiori propter hoc verbum in perpetuum, quod est extensivum, in infinitum, ut comprehendat etiam hæredem extraneum juxta ea, quæ ponunt Modern.in allegat.in mat.feud.car.56., & seq., quia hæredem suum quis in perpetuum habere non potest, ut dixit Pern. consf.4. incip. quond. Serenissimus in 9. car. verf. sed hic facit dubitationem, & Curt.Jun. conf. incip. super controversia in fin. pro ut latius infra dicam in 6.quæst.6. part.princip.*

E *Scipione Teodoro* nell'*allegatione 31.num.17., & 18.* così conchiude: *Adeo quod pro nobis est opinio, & communis, & verior ex ratione supradicta, & tanto magis in casu nostro ob illa verba repetita, & ob illud verbum in perpetuum, ut dictum est.*

Così parimente il *Reg.D.Carlo Tapia in decif. suprem. Ital. Senat.2.num.205., & 206.*: ivi: *eo magis quia cum verbo hæredibus adest etiam verbum IN PERPETUUM, quod adjunctum verbo HÆREDIBUS, EST AMPLIATIVUM, & fortificat qualitatem hæreditariam, ET FACIT FEUDUM IN FORMA LARGIORI, quia est EXTENSIVUM IN INFINITUM, UT COMPREHENDAT ETIAM HÆREDEM EXTRANEUM, quæ sunt verba Petri de Gregorio part.4. qu.3.nu.13., qui allegat Pern.conf.4.nu.9.verf. sed facio dubitationem, & idem voluit conf.12.num.3. Intrigliol. de feud. cent.1.quæst.49.num.20.; Nam quemadmodum si sunt vocati ad fideicommissum, vel majoratum filij, addita dictione perpetuò, vel semper, magis communiter recepta interpretatio est, quod succedant in infinitum filij, ut probat Molin.de Hispan. primogen. lib.1.cap.3. num.23., pari etiam ratione si dictum fuerit, quod SUCCEDANT HÆREDES IN PERPETUUM, idem est, ac si fuisset dictum, QUOD TRANSEAT DE HÆREDE IN HÆREDEM SINE TEMPORIS PRÆFINITIONE, ET SIC QUOD SUCCESSIO HÆREDITARIA PERPETUA ESSET, ut respondit Tiber.Decian.resp.107.num.3.vol.3.*

E *Filippo Cammarata tom.2. resp.2. num.93.* co'l citato *Gregor. de feudis part.4.quæst.15.nu.9., & 10.*, ivi: *VERBUM IN PERPETUUM APPOSITUM IN CONCESSIONE FEUDI FACIT EAM EXTENSIVAM IN INFINITUM, UT COMPREHENDAT ETIAM EXTRANEUM HÆREDEM, QUIA HÆREDEM SUUM, IDEST FILIUM, NON POTEST QUIS HABERE IN PERPETUUM, ut declarat Bart. in l.maritum in fin.ff.sol.matrim.*

L'istesso ancora anno seguitato *Giulio Cesar Gallupp.in method.feud.part.1.cap.5.*

1.cap.5.num.34.; il *Conf. Paolo Staibano Jun. cent.1. resol. for.2.num. 46., & 47.*, e *Lelio Boscolo* nel 2. *respons.* appo *Torre part. 2. num.98. fol.490.* la dove riferisce anche *Mele alleg.21.num.33. lib.2.*

E quantunque nella nostra specie il feudo dell'Amatrice non poteva trasmettersi a gli eredi estranei, poichè la dizione *in perpetuum* si legge aggiunta alla clausula *pro se, suisque hæredibus, & successoribus ex suo corpore legitimè descendentibus, natis jam, & in antea nascituris*, non di meno non puo dubitarsi, che compreso ella avesse tutti i descendenti dal primo acquirente, come ne' proprj termini fondò il citato *Conf. Staib. dict.resolut.2. à num.39.* dove nel *num.48.* così conchiude: *Quod fortius procedit quando concessio esset facta pro se, hæredibus, ac successoribus ex corpore, ut in casu nostro, tunc enim descendentes tantùm comprehenduntur, Marta ubi supra num.18. in fin. cum dicta verba non conveniant hæredi estraneo, ut tradit Cravetta conf.38.num.2.allegat Decium conf.395. num.6. ubi loquitur in specie quando, ut in casu nostro, in concessione fuit dictum pro se, filiis ac hæredibus ex corpore legitimè descendentibus*, ed il citato *Decio conf.208.*, che incomincia *ad majorem claritatem vol. 4.* dove parla della clausola *pro se suisque hæredibus, ac successoribus natis, & nascituris in perpetuum* fondò, che il pronipote dalla figlia dovesse ammetterſi all'acquisto del feudo alienato dal primo genito dell'Investito, che morì senza figli.

Ed in fatti se la parola *in perpetuum* dovesse *simpliciter, ac indirectè ad descendentes ab acquirente, & non ad collaterales ab eodem descendentes in perpetuū* riferirsi, sarebbe effimera, e senza effetto, poichè per ogni legge feudale, così del Regno, come della costituzione *ut de successionibus jure lōgobardorum* li descendenti *directè ab investito in infinitum* succedono ne' feudi, come disponesi dal *capitol.unico in princ.de successione feudorum*, e l'avvertirono *Georg.Scheult.de feudis cap.8.num.27.Ultejus primo de feudis cap.9.num.172.Bucer.part.2.claus.5.disp.18.thémate 5.Scrader.de feudis part.7.cap.1.num.1.*

Se dunque *directè & successivè* i descendenti del primo Barone *in infinitum* doveansi ammettere, a che con investitura così ampiamente concepita tali clausule concedere, se non perchè i colleterali, cioè quelli discendenti dall'acquirente *in perpetuum* alla successione s'ammettessero?

Nè giova il dire, che la parola *in perpetuum* abbia da interpretarsi *juxta naturam actus, cui apponitur, seu juxta subjectam materiam*, poichè tralasciando che ciò nō ha luogo giusta l'avvertimento d' *Andrea Facchinco lib. 7.controvers.cap.6.* e dee procedere quante volte dalla legge, e non già dall'Uomo ella viene apposta; dovrà certamente cessar la regola,

dove conoscerassi essere stat'altra la mente de'contraenti.

E quale altra cosa dee dirsi *subjecta materia*, se non l'istessa investitura, che da legge, e natura al feudo? Come avertisce il *Reg. Moles in dec. Reg. Cam.§.23.de jure devolut.quæst.* 19.*num.*19.

Se dunque nella nostra investitura vengono cōtemplati i posteri, vengono chiamati i descendenti *ex corpore* dell'investito nati, e nasciturі *in perpetuum* doverà la parola *in perpetuum* riceversi *secundum subjectam materiam investituræ*, acciò si comprendano i descendenti dall' acquirente *in infinitum*, come sono anche i collaterali rispetto all'ultimo defunto, e non gli estranei. E quale altra intelligenza doverà avere l'investitura si ampiamente conceduta, se vogliam dire che non comprenda *omnes descendentes, etiam Collaterales?*

Ed in vero assai scioccamente sarebbesi aggiunta la parola *in perpetuum*, se i descendenti solamente per linea retta *in perpetuum* dovessero succedere. Molto al proposito il testo nella *l.quidam* 132.*versic. in eo* ivi: *An & hic exigimus exhæredationem, vel emancipationem, res in extraneo ineptas? de verbor.oblig.*

Ne poteva il savjssimo Imperator Carlo V.in tal forma parlare, ne possono così malamente intendersi le sue santissime concessioni, poi ch' offenderebbesi d'assai con ciò pensare l'Imperiale Majestà, *l.Imperatores* 3. *de rebus authoritate Judicis possidendis*. Ne gia inutili, e superflue dovranno in alcun modo tali parole reputarsi, essendosi ciò proibito a credere in simili concessioni per lo *cap. si Papa de privileg. in* 6. Anzi che dovrannosi piuttosto impropriare le parole, che farle rimanere senza effetto, e virtù d'operare *l.si quando* 109.*ff.de leg.*1.

Senza che la parola *in perpetuum*, quantunque abbia delle varie significazioni *juxta subjectam materiam*, come nell'appigionarsi delle case, nel prender in affitto i territorj, che non possono *ad longum tempus* costituirsi al dir di *Paciano de loc. & cond. cap.* 53. *ex num.* 11. Come nelle perpetue azioni, che non possono oltre i 30. o i 40. anni durare *l.* 3. & 4. *Cod. de præscr.* 30. *vel.* 40. *ann.* Nella perpetua società, che per morte dell' un de' socj finisce *l.* 1. *pro socio*, che dovrebbe perpetuamente coi discendenti durare al dir di *Fabro in consult. pro Ser.Sabaudiæ.Duce quæst.*1.*pag.*82., niente però di meno è così larga la legge, e la ragion de' feudi, che fa all'ultimo discendente anche in millesimo grado al primo Barone, i suoi congionti collaterali succedere, allo scrivere d'*Afflitto ad §. si capitanei not.*4. dove gli altri *de feudis*, e di *Ludolfino Schrader. de feud.part.*7.*cap.*7.*nu.*8. quasi che *in feudis non tam successio sit, quam successorum quædam continuatio, quæ fit a primo acquirente in omnes ex eo descendentes in infinitum li-*

cet

cet iidem sint sibi Collaterales; allo scrivere di *Fabro* nel luoco poco anzi citato.

In conferma di che, cioè che largamente debbansi interpretare le leggi de' feudi, bisognerà considerare quanto siasi ragionevolmente stimato di migliorare, ed ampliare insieme di tempo in tempo la successione di essi.

Era in prima in balìa de' Padroni di togliere, e lasciar in potere de' Vassalli quantunque volte loro fosse venuto in pensiere, que' feudi che prima conceduti l'aveano.

Restrinsero poi volontariamente questa grand'autorità di non usarla; se non dopo passato l'anno della concessione. S'avanzarono da questo a concedere i feudi *ad vitam feudatarij*, ne passò guari di tempo, ch' anche ad un de' figli del feudatario l'ampliarono, come apparisce dal *cap.1.§.& quia de his, qui feuda dare possint cap.omnes filij, si de feudo fuerit controversia*.

Fù megliorata poi da *Corrado* la successione nella linea descendente fino alli nepoti *ex filio*, e nella linea collaterale *in feudo paterno* in beneficio de' Fratelli *cap.1.§.cum verò Corradus de his qui feuda dare possunt*, e successivamente fù ampliata nella linea collaterale fino al quarto grado *cap.1.§.hoc quoque, qui feuda dare possunt cap.1.de successione feudorum cap.1.si vassallus feudo privetur, & cap.1. §.si vassallus, si controversia sit inter Dominum, & Agnatum Vassalli*, ed il divisò il *Reg. Lanario in repetitione feudali ad caput 1. de successione feudorum num.9.*, il che dopo fu disteso fino al 7. grado, *ut in dicto §.hoc quoque, & in dicto cap.1.§.1.de success.feudor.*, mentre i feudi per favor publico per la futura, e sperata fedeltà si concedevano *ut in cap.1.§.fin.per quos fiat investitura*, qual ragione avendo luogo in tutti i discendenti, perciò detta legge antica fù ampliata, in maniera che nella linea descendente *in infinitum* avesse luogo la successione *ut in cap.1., si Vassallus feudo privetur, & dict. cap. 1. de natura successionis feudorum*, il che assai bene fù spiegato da *Bartolomeo Camerario in repetitione feudali novissimæ repetitionis in cap.1. de successione feudor. pag.27.* onde *Arthman. Pistor. lib. 2.quæst.19.*, e prima di quello *Duareno*, *Ottomano*, *Cujaccio*, ed altri citati da *Vltejo lib.1. de feudis cap.9. num.217. vers. sunt autem*, stimarono che da sudetti capitoli, con i quali la successione de' collaterali si ammette *in infinitum*, siasi derogato a' capitoli che parlavano del 4., e 7. grado, perocchè gli erano primi di tempo, e fù anche ciò esaminato da *Antonio Fabro*, scrivendo per lo già detto Serenissimo Duca di Savoja *consultat.part.1. a pag.76.usq.ad 205.*

Quindi tal sentenza, che i collaterali s'ammettano alla successione *in infini-*

tum fù seguitata da *Giulio Clar.lib.1.§.feudum quæst.79.num.3. Zasius de feudis part.8.n.5.Duaren.de feudis cap.11.nu.16.Ludolph. Scrader.de feudis part.7. cap.7.num.8. ad.10.Bocer. de successfion. feud. cap.5.quæst. 22.verf.verùm , & sequ. Arum. disp.feud. 6.th.61. Laratha in Theatr. feud.part.9. dilucid.31.num.2.3., & 6. Reg.de Curt.resol.feudal.cap.1. num.119. Vulielm. Luduvel.in tract. feud. tit. de successfion. collat.cap.4. concl.pag.277. Joann.Torre de successfion.in major. & primogenit. Italia part.1.cap.35.§.8.num.72., & Arthm.VVltejo de feudis lib.1.dict.cap.9. num.217. verf.atque hoc* il quale attesta essere stata ricevuta dalla general consuetudine della Germania , ed osservarsi nella Camera Imperiale, e *Giorg.Schulth.de feud.cap.8.num.154.* tanto maggiormente soggiunge doversi approvare , in quanto che la spiega dubbia di legge feudale , dee prendersi dalla legge civile , con cui sono ammessi i collaterali alla successione *in infinitum* , per la *novella* 118. *cap.si igitur defunctus* 3. *§.si verò* , ivi : *omnes deinceps a latere cognatos ad hæreditatem vocatos*. Quindi conchiusero , ed a gran ragione i feudisti , che dopo i Fratelli e loro figli , succeder debbano *in infinitum* gli altri agnati del defunto discendenti dal primo acquirente , *juxta gradus , & lineæ proximitatem* , e se si ritrovassero congiunti in ugual grado , e linea, ugualmente succedono , siccome scrissero *Andrea Knichen.de vestit.pation.part. 3.cap.3.num.1.ad.40. Arthm. Pistor.lib.qu.19.num.26., & 39.* , ed altri appo *Georg. Adamo Struv.in Syntagmat.juris feudal.cap.9.aphoris.7. per tot.*

Sicchè dunque è da conchiudere ; che per quelle parole *ex suo corpore legitimè descendentibus natis , & nascituris in perpetuum* fossero venuti compresi anche i collaterali congiunti all'ultimo moriente , per la ragione che questi vengono chiamati non già come collaterali , ma come discendenti dal primo acquirente , che fù considerato dal celebre *Andrea d'Isernia in constit. feudi Loth.Imp.§.si quis miles lib.1.* , e dal più volte citato *Fabro in dicta consultat.pag.88.*

E come che la Gran Duchessa di Toscana veniva al Principe dell'Amatrice , *de cuius successione agebatur* , congionta nel settimo grado ch'è quanto a dire in grado non successibile per le leggi di questo Regno ; ci studieremo pertanto dimostrare al meglio che possiamo nel seguente .

CA-

CAPO TERZO.

Che le nostre leggi feudali non affatto poteano impedire alla Gran Duchessa quella successione, ch'assai ragionevolmente domandava.

DAll'aver conceduto l' Imp. Carlo V. il feudo dell'Amatrice ad Alessandro Vitelli *pro se, & haeredibus, & successoribus ex suo corpore, legitimè descendentibus natis jam, & in antea nascituris in perpetuum*; e dal non potersi questa larga concessione intendere, che per i collaterali, perocchè altrimenti inutili le parole sarebbero state; ne siegue in legitima conseguenza, che derogar anche volle alla legge, ch'era in questo Regno, per cui veniva a tali collaterali la successione proibita. Imperocchè il Principe che dona, da sempre insieme a colui, a cui vuol giovare tutti i mezzi, tutte le maniere, per le quali conseguir dee gli atti della sua Regal munificenza, e toglie senza dubbio alcuno, deroga, ed annulla ogni legge, ogni intoppo, ogni riparo, che glieli potrebbe impedire. Ed in fatti prescindendo dalla persona del Principe non è chi non abbia nel punto istesso, che s'induce a far una qualche cosa, una forte passione di volerla mantenere. Non è chi non senta internamente una gran violenza di mandare in esecuzione i suoi voleri, i desiderj suoi. Or s'è così, e se volle l'Imperatore derogare alla legge de' feudi, non pare che possa dubitarsi, che debbasi la dilui investitura attendere, giacchè tanti, e tanti feudisti dissero doversi la successione dall'investitura regolare, non ostante ch'alla legge commune contrariasse, come tra gli altri *Andreas in cap. Imperialem §. praeterea de prob. feud. alien. per Frider.* Il Reg. Gio: *Antonio Lanario in repet. feud. in cap. 1. de success. feud. num. 4., & 5.*, e *Fulvio Lanario* suo Nipote *in alleg. 92. num. 64. apud Reg. de Marinis tom. 3. diversarum allegat. Camillo de Curtis in diversorio feudali part. 1. fol. 37. a num. 63. ad seq. Reg. de Philippis dissert. 7. nu. 24. Praesidens Ursinus de success. feudorum part. 2. quaest. 2. num. 2. art. 2.*, e *Francesco de Amicis in repetit. tit. de his qui feuda dare possunt, in cap. incipiente, & veniendo 12. qu. pag. 108.*, ivi: *Ibi quae tantùm admittit haeredes ex corpore legitimè descendentes, & hoc ex communi investitura, quae derogat praedictae constitutioni, & propriam habet originem*. E Soccino Seniore *cons. 252. versic. quoad primum vol. 2.* ne' termini della costituzione del Regno, *ut de successioni-*

fionibus, disse, che qual'ora nella successione del feudo s'è espresso à chi debba quello pervenire, ciò debba osservarsi *etiam contra naturam successionis*, ed *Andrea* nel *cap. 1. §. fin. num.4. & versic. quid ergo de eo qui sibi, & hæredibus suis*, disse, che se il Rè concede il feudo ad alcuno *pro se, & hæredibus suis masculis, & ijs deficientibus, fæminis*, questo tenore d'investitura toglie la costituzione *in aliquibus*, in che fù seguitato dal *Conf. Minadoo*, il quale volle, che ciò procedesse ancorchè non costasse espressamente dell'intenzione del Rè d'aver voluto derogare alla detta costituzione, poichè per lo semplice tenore d'investitura s'intende à quella derogato, come largamente dimostra *in repetit. dictæ constitutionis in aliquibus 3. notabili à num. 14. usq. ad 48.*, e così anche per l'istessa certa forma di succedere contenuta nell'investitura contro la costituzione del Regno, *ut de successionibus* per lo Conte della Saponara Ferdinando Sanseverino scrisse il *Reg. Rovito cons. 1., & seq. lib. 1.* per cui anche scrisse *Marc. Antonio Peregrino cons. 4. lib. 1.*, e *Camillo de Medicis cons. 1. & seq.* per i collaterali Cajetanis per la Terra di Piemonte, E sono da trascriversi le parole d'*Andrea Knichenio de investiturarum pactionibus part. 1. cap. 1. num. 59., & 60.* dove in un simile caso *pro abrogatione juris Saxonici*, che non ammette alla successione i trasversali, così scrive: *Tum quoque in propatulo constitutum, prælibatas investituras simultaneas ad juris scripti normam referri non posse: siquidem a primo acquisitore oriundi cum infinita sit eorum successio, investitura non indigent, sed tantùm in non descendentibus, & in linea transversa opus est Guill. cap. 13. nu. 3. de pac. publ. Elbert. Leonin cons. 99. num. 2. Jo: Kopp. dict. quæst. 47. nu. 4. atqui literæ investiturarum manifestò docebant simultaneè investitos intuitu primi acquisitoris descendentium numero haberi, & ab eo oriundos.*

E tanto maggiormente potrà argomentarsi essere così stata la mente dell'Imperator Carlo V. in quanto che nell'investitura che diede ad Alessandro Vitelli non volle apponere la clausula *juxta tamen usum, & consuetudinem Regni Siciliæ citra Farum*, che certamente riferendosi alle leggi del Regno, dovea moderare, dovea restringere quell'ampia successione, che conceduť avea per la parola *in perpetuum*. Tanto più, che nelle altre investiture da tempo in tempo fatte per gli feudi del Regno tal clausula si legge.

Così nell'anno 1443. il Rè Alfonso donò a Pietro de Palaganibus la Terra di Laureto *pro se, suisque hæredibus ex suo corpore legitimè descendentibus natis jam, & nascituris in perpetuum, juxta usum, & consuetudinem hujus Regni Siciliæ, ut in quintern. Reg. Cameræ fol. 14.*

Nell'anno 1462. il Rè Ferdinando concedè la Terra d'Arpaja in Terra di Lavoro a Gueguara de Gueguara nell'istessa forma, e con l'istessa clausula *ut in quatern.2.fol.*414.

Nell'anno 1465. il medesimo Rè Ferdinando diede alcune Terre a Gio: Battista del Balzo con l' istessa clausula *ut in quatern. 3. fol.*85. *àter.*

Nel 1480. il medesimo Rè Ferdinando nella stessa maniera concedè il feudo di Camiliano nelle pertinenze di Capua a Rosetto Ferramosca *ut in quatern.*7.*fol.*298.

Nel 148[illegible] così parimente diede il Castello di Pacentro a Mario Orsino *ut in quatern.*8.*fol.*51.

Ne altrimenti nel 1486.concedè il Castello di Montenegro a Camillo Peudono, *ut in quatern.*2.*fol.*180.

Nè punto diversamente nel 1486. concedè il Casale di Cantalupo a Francesco Bastari de Risis *ut in quat.6.fol.*344.

Siccome neppure nell'istesso anno 1486. alli 8. di Dicembre volle cambiare stile, avvalendosi, d'altre formole allor, che largamente s'indusse a donare la Città d'Ascoli, ed altre Terre a Giulio Ursino *ut in quatern.*8.*fol.* 150

Nel 1488. il Rè Federico concedè la Terra di Salsa a Vincenzo Santafede con la stessa clausula *ut in quatern.* 1. *fol.*222. *àter.*

Nell'anno 1495 il Rè Alfonzo II.concedè in feudo il passo delle canne sito nel Territorio di Barletta a Lionardo Cuomo con la stessa clausula *ut in Cancellaria in registr.privil.*4. & *in privil.*58.*fol.*169.*in* 40 *investitur.Reg.Cam.Summ.num.*72.

Ne concederono altrimenti nell'anno 1498.il Rè Federico la Terra di Lagonegro in Provincia di Basilicata a Gaspare di Saragusa *ut in quatern.* 2.*fol.*153.

Nello stess'anno il Rè Ferdinando la Terra di Saragusa a Franceschetto Carino *ut in quatern.*1.*fol.*200.

E la Terra di Tortorella, e Casaletto in Provincia di Principato Citra, a Gio: Andrea Caracciolo *ut in quat.*12.*fol.*153.

Nell'istesso anno 1698. il Rè Federico la Terra di Cuccaro, ed altre a Berengario Carafa *ut in quat.*11.*fol.* 10

Nel 1504.il Rè Ferdinando la Terra di Maida in Provincia d'Apruzzo ad Antonio de Leyva, *ut in quat.*12.*fol.*97.

Nel 1516. la Regina Giovanna, ed il Rè Carlo suo Figlio a Giovanni Armari loro Secretario un certo feudo disabitato *ut in quat.*19.*fol.*28.

Da che chiaramente si vede che dove il Principe hà voluto concedere, e costituire la successione de'feudi giusta la legge del Regno, l'hà espresso, quando però hà voluto indurre una successione più ampia,come nel no-

stro

ſtro caſo, oltre delle parole *prò ſe ſuiſque hæredibus*; *& ſucceſſoribus ex ſuo corpore legitimè deſcendentibus natis jam, & in antea naſcituris*, vi hà aggiunta la parola *in perpetuum*, ſenza apporvi tal diſpoſizione *juxta uſum, & conſuetudinem Regni*, che ſe ciò voluto aveſſe l' averebbe certamente eſpreſſo, come lo diſſe il Giuriſconſulto *Paolo* nella *l.ille aut ille §. 1. ff. de leg.3.* con cui concorda il teſto nella *l.quoties ff de verb.obligat. l.unica §.ſin autem Cod. de caduc. tollendis cap.ad audientiam de decimis* non potendoſi affermare d'aver voluto quel ch'in ſua mente ritenne *l. Labeo de ſupellectil. legat* maggiormente che non è ſol'to tal clauſula *juxta uſum, & conſuetudinem Regni* apponerſi nell' inveſtiture, leggendolene molte di detto Rè Ferdinando, e d'altri Sereniſſimi Rè Aragoneſi ſenza detta clauſula, frà quali.

Di Re Ferdinando nell'anno 1460.che concedè a Paolo Pagano annui duc. trecento ſopra la Doana della Città di Trani ſenza la detta clauſola, come potrà oſſervarſi nel *reſponſo 4 di Carlo Antonio de Luca* dopo il primo libro *de linea legali*.

Nell' anno 1487. donò la Terra delle Grottaglie a Giovanni Scrive ſenza la detta clauſula, *ut in Quat.11.fol.135.*

Nell'anno 1505. diede il Caſtello di Belvedere diſabitato ad Aleſſandro di Coſtanzo ſenza condizione alcuna, *ut in quat.13.fol.178.*

Nell'iſteſſo anno 1505. concedè la Terra di Ferrandina a Berardino Caſtriota,non apponendovi tal limitazione,*ut in quat.14.fol.11.*

E poco dopo concedè in feudo annui ducati 3000. ſopra le fonzioni fiſcali di Caſtelvetere, e della Roccella in Calabria ultra a Vincenzo Carafa ſenza affatto la clauſula, *ut in quat.19.fol.245.àt.*

Nel 1507. concedè in perpetuo più Città, e Terre di queſto Regno a D. Conſalvo Ferdinando de Cordova, Gran Capitano dell'armi, con la ſteſſa clauſola, come coſta dall'ampliſſimo Privilegio *in quat.9.fol.93.*, ed intieramente ſi legge appo *Eliſeo Danza de Privileg.Baron.ſeu Montis Fuſcoli, à fol.124. ad 132.*

Qual privilegio certamente è di tanta eccellenza, che ſe accade nel Regno parlarſi de' gran privilegj, ſi dice *ſicut privilegia Magni Capitanei*, come l'atteſta il *Preſid. de Franch. dec.272. num.4.*

Nel 1617. la Regina Giovanna, ed il Rè Carlo ſuo Figlio concederono un certo feudo con altre Giuriſdizioni a Giovanni Rumbo con la ſteſſa clauſola, *ut in quat.16.fol.51.*

E così parimente lo ſteſſo Imperator Carlo V. fe molte conceſſioni, ſiccome nel 1522. donò ad Aleſſandro de Medici la Città di Penna col titolo di Ducato, come anco il Caſale di Campoli, *ut in quat.20.fol.203. àt.*

Nel 1526. donò a D. Carlo de Noy Vicerè di queſto Regno con la ſteſſa clauſola la Città di Sulmona, *ut in quat.1.fol.1.* Nel

Nel 1530. a D. Filiberto de Chialon Principe d'Oranges allora Vicerè del Regno colla stessa clausola, più Città, e Casali, e frà l'altre la Città di Melfi, *ut in quat.4. fol.191.*

Nel 1532. donò a D. Francesco Rupera colla stessa clausola, la Terra di Corato in Provincia di Bari, ed altre Terre d'annue rendite circa docati 3000. *ut in quater.5. fol.130.*

Onde vedesi chiaramente che così abbia nella nostra concessione volut'intendere, *quia ubi voluit, expreßit, & ubi noluit, non expreßit*, e perciò dovrannosi le di lui parole, come sono in se stesse, e non aggiungendovi, altrimenti spiegare. Assai apertamente disponesi dal testo della *cit.l.unica C.de cad.tollend.§.sed & veritas,ivi: Sed & veritas non in occulto sit ratio, cum ideo videatur testator disiunctim hoc reliquisse, ut unusquisque suum onus, non alienum agnoscat; Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas conjunctim ea disponere*, e così ne'commentarj insegnarono *Duareno*, e *Paolo de Castro*. Concorda il testo *in l.cum Pretor Cod. de judic. cap.nunc benedicimus de præsumptionibus, & in capit.ad audientiam extra de decimis*, ed in consimil specie elegantemente *Antonio Fabro* nella più volte citata *consultat. pro Duce Sabaudiæ super Ducatu Montis Ferr. part. 1. fol. 261. versic. sed prætereà* allor che disse: *Quid ni eadem verba usurpaßet in posteriore pacto, quæ usurpaverat in priore? An non erat illi æquè facile, imo longe faciliùs, brevius, & expeditius? Text. est in l. unica §. ubi versic. sin autem ad deficient. Cod. de cad. tollend. in postremis illis verbis: Nam si contrarium volebat, nulla erat difficultas*; e non altrimenti scrissero *Rusticus in l.cum Avus cap.10.num.159. lib.3.* secondo il sentimento del *Presid.de Franc.dec.554.num.5.* ed il *Reg.Gahota controv.25.num.38.lib.1.*, e d'altri molti riferiti, e seguitati da *Rodoerio consi.3.nu.7., & 8. Alciato respons.96.sub nu.20.ed il Card. de Luca de fideic.disc.12. & 15.* Lo stesso raccogliesi dalla *l. sicut de test.milit.* dove propostosi il caso d'un Padre ch'istituiti avea eredi due de' trè suoi figliuoli, e l'altro affatto non nominato, come che ben saputo avesse di tenerlo; dice il Giureconsulto, che debbasi questo terzo figliuolo aver per diseredato, e non altrimenti per preterito; sopra la quale largamente scrissero *Bartolo*, e *Baldo*.

Ma a che tanto inutilmente trattenerci in argomentando la mente dell' Imperator Carlo V. dove chiara l'abbiamo nella stessa investitura? In cui volle *quod si forte in omnibus, & singulis ante dictis dubium* (son proprie sue le parole) *aut ambiguitas oriri, vel fieri contingeri:, interpretatio semper in favorem, & commodum tuum, & tuorum prædictorum fieri debat*, ed acciò in avvenire non si potessero addurre argomenti,

congetture (essendo che per leggi feudali del Regno i descendenti nella linea collaterale più strettamente succedeano di quello, che disponeasi per legge commune) perchè la sua determinazione in quanto alla successione di d. collaterali *in perpetuum* giusta le leggi comuni de' feudi avesse luogo, soggiunse queste parole, *non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis quibuscumque legibus Regni sanctionibus, capitulis, cōstitutionibus, & consuetudinibus dicti Regni*, e per necessità d'una successione in più ampia forma parlò, mentre in quanto all'alienazione de' beni demaniali, sale, ed altri, così disse: *& his præsertim, quæ bonorum patrimonialium Regiæ Curiæ, & functionum fiscalium, ac iurium focolariorū, & salis alienationis fieri prohibet, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus, etiam* (notisi) *si talia forent, de quibus expressa mentio, ac de verbo ad verbum fieri deberet*; perciò derogando a dette leggi del Regno, prosiegue; *quibus omnibus, & singulis, eisdem motu, scientia, animo, authoritate, ac potestate prædictis derogamus, & derogatum esse volumus per præsentes, fidelitate tamen &c.* dalle quali parole si vede indubitatamente aver voluto chiamare tutti i discendenti dell'investito, giusta le leggi comuni de' feudi *in perpetuum*, non potendosi ciò comprendere solamente de' successori *ex linea descendenti*, quali di già venivano *in infinitum* in vigore della detta costituzione del Regno, *ut de successionibus*.

Queste leggi feudali del Regno ostavano non già a discendenti *in linea descendenti*, ma a descendenti, *in linea collaterali*. Or se l'Imperator Carlo V. con una più ampia forma di successione dispose, *non obstantibus legibus Regni*; è da conchiudersi che detti collaterali dal primo acquirente descendenti *in perpetuum* vengano eniffamente chiamati. *Et quando* (disse il *Reg. Rovito dict. cons. 1. nu. 5.* parlando di detta clausola *non obstantibus* ne' termini di detta costituzione *ut de successionibus*) *singula infrascripta deessent, hæc sola clausola satis superque sufficeret ad demonstrandum, quod in his feudis frustra allegatur successio introducta per constitutiones Regni, sed solùm jus commune debet attendi*, non potèdoci ostare la riflessione, che generalmēte nel Regno osservasi *jus francorum*, poichè l'Imperatore volle regolare la successione giusta la disposizione delle leggi communi de' feudi, *sive Longobardorum, non obstantibus Regni legibus*; Ne ci fermiamo in esaminare le sudette altre clausole, che a meraviglia confermano il medesimo assunto, perchè da noi non si verrebbe a capo della presente nota.

Se dunque dall'Imperator Carlo V. concedente furono tutti li descendent d'Alesandro *in perpetuum*, e giusta la disposizione della legge commune de' feudi chiamati, estinta la linea del primo genito, dovean suc-

succedere i descendenti della linea del secondogenito, la quale, è collaterale parallela a quella per la dottrina di *Baldo* nella *l. cum antiquioribus num.* 13. *C. de jur. deliberand.* dove insegna che ciascheduno figlio primogenito nascendo sia incluso nella successione, e connumerato nella linea, e suoi descendenti ad esclusione del secondo genito, e sua linea, e questi ad esclusione del terzo genito, *& sic deinceps*, trà delle quali linee l' ordine della successione, secondo la prerogativa della primogenitura s'osserva allo scrivere di *Castillo lib.* 3. *controvers.* 19. *num.* 106. *& sequentibus Ursill. de success. feudor. par.* 1. *quæst.* 5. *art.* 2. *num.* 9. *Joseph. de Rosa consult.* 2. *n.* 24., e della successione *juris francorum* lo decisero i Giudici del Regno di Sicilia nella causa della successione dello Stato di Bruna *in decisione apud Card. de Luca de feudis art.* 4. assomigliandosi perciò *jus francorum quoad successionem* alli magiorati di Spagna, come avvertì *Lodovic. Molin. de Hispanior. primogenit. lib.* 1. *cap.* 7. *num.* 4., e siaci lecito per tal punto allegare l'autorità de' Dottori più confacevoli.

Mario Giurba de success. feudor. cap. 118. *§.* 2. *gl.* 10. *num.* 50. *versic. contrarium probat, ibi: secundum jus francorum in linealibus primogenituris ad cōmunem stipitem recurrendum est, scilicet ad Avum, à quo descendunt omnes, qui cum tres lineas produxerit, nempe filij primogeniti, in qua possessor modò defunctus erat, secundam filij secundogeniti, in qua est patruelis iste junior, & tertiam filii tertiogeniti, in qua est patruelis iste senior; Et ex hisce lineis potior cum fuerit linea primogeniti, feudum ipse obtinuit pro se, & descendentibus suis: ea tamen finita, morte hujus ultimi possessoris sine liberis, ad sequentem lineam transire debet successio, ad lineam nempe secundogeniti.*

Errico Henniges in observat. ad Hugo. Grotium de jure belli, & pacis lib. 2. *cap.* 7. *§* 22. ibi: *Gradus nulla ratio planè habetur, nisi quoad ipsam lineam: causa est, quia per primogenitum semel successio cœpit in filio majore, quæ perpetuatur usque dum deficit linea illius primogeniti, tunc defertur successio ad ejus fratres illorumque secundogenitum, & ejus liberos, quo extinto ad tertiogenitum, ejusque lineam & sic deinceps.*

Qual cosa vien praticata nella successione de' Regni, da' quali come da' capi debbono le Baronie, e Feudi, e le dignità tutte che sono suoi membri, prendere regola, e norma. E perciò secondo quello che nella successione del Regno s'osserva, ha da regolarsi la successione de' Feudi, e delle dignità inferiori, che nel medesimo sono, siccome si pruova dalla *l. de quibus ff. de legib.* dalla *l.* 1. *§. cum urbem de offic. præfect. urb.* dalla l. *quod de principali §.* 1. *in princ. ff. si quis caution.*, e dal *cap. cum non deceat de præscript.*, e l'avvertì la *gloss. in l. ex eo ff de pr. simulat. Bart. in l. Aurelio §. cujus ff. de libert. legat. Rost. in antiquior. dec.* 158. *tit.*

 de

de jurepatron., e ne' proprj termini *Paol. de Castr. conf. 164. nu. 1. vol. 2.* ove in tal guisa va confermando questa certissima conchiusione: *Primò ex dicta lege Regni, quæ cum facta sit in successione Regni, quod est caput, debet servari etiam in membris, & in successionibus inferiorum dignitatum, & majoratuum, & feudorum existentium intra Regnum, quæ deferuntur primogenito. Tum quia non decet à capite membra discedere, ut in cap. cum non deceat de prescript. Tum quia videmus in similibus, quod consuetudo Urbis Romæ, quæ erat caput Mundi servanda erat in Provinciis, ubi deficiebat jus scriptum, & etiam specialis consuetudo ff. de legibus l. de quibus, & consuetudo Civitatis, quæ est caput communitatis l. 1. §. cum Urbem ff. de officio Præfat. Urb. Et etiam statutum debet servari in comitatu, ut notat gloss. ff. de postulan l. ex ea.*

Per tal ragione comunemente affermano i Dottori Spagnoli, dopo *Molina lib. 1. de Primog. Hispan. cap. 2.*, che vaglia l'argomento del Regno al majorato, e che per consequenza l'ordine prescritto nella successione del Regno dalle leggi delle partite *l. 2. tit. 15. part. 2.* debba anche osservarsi nella successione de' Majorati.

Giovanni Federico Gronovio in notis ad cit. Grot. d. cap. 7. §. 22. ivi: *Lege qua futurus Regni hæres, si qui præcedit, & regnat, prior mortuus fuisset, & si moriatur ante regnantem, nec ad Regnum pervenerit, jus tamen in Regno succedendi transfert in hæredem suum, quasi revera possedisset: Qui semel proximus fuit, & si non regnavit, ejus posteri quandiù supersunt, excludunt alios posteriores.*

Argentreo Istorico Brittanico nel lib. 6. cap. 4. ivi: *In successionibus liberi primogeniti, sive sint masculi, aut femellæ, & similitèr liberi secundogenitorum, si primogeniti absque liberis ex proprio corpore decesserint in successione feudorum jure primogenituræ representant personas patruum suorum, & veniunt ad talia jura successionum, & primogenituræ sicut eorum patres, si viverent, eorum patruos, avunculos excludendo; secundum generalem, & notoriam consuetudinem, tam in successionibus per rectam lineam, quam à latere obvenientibus: Et de usu, & consuetudine antedicta filia succedit in feudis, sive sint Ducatus, Comitatus, Perriæ, aut Baroniæ, quantuncumque magni, & Nobiles, & quod ita evenerat in comitatibus Artesij, Campaniæ, Tholosæ, & Britanniæ.*

Samuele Pufendorfio de jure naturæ, & gentium lib. 7. cap. 7. §. 13. ibi: *Igitur ad tollendas ejusmodi controversias, multis apud gentes, successio, quæ linealis dicitur introducta quæ in hoc consistit, ut omnes, qui ab authore stirpis descendunt, velut lineam quondam perpendicularem intelligantur constituere, quorum quilibet, Regno proprior, prout quisque in eodem gradu sexus, deinde*

æta-

ætatis prerogativa potior; nec prius ad aliam lineam devolvatur, quam omnes ex priori linea fuerint exstincti; Unde, & illis, qui hoc modo successuri sunt non necessum est numerare quoto gradu à proximè defuncto distent, neque ad jus repræsentationis provocare, sed prout quisque nascitur, ita lex illi perfectum jus suo ordine habendum confert, quod jus quisque ad omnes ex se se natos pari ordine demittit, licet ipse Regnum non obtinuerit; Hoc modo igitur primò semper vocantur ultimi possessoris liberi, sed ita, ut & mortuorum ratio habeatur, si quidem ipsis proles superfit, qualiscumque gradus, & si mortui istius linea potior fuit, ejusdem proles reliquos omnes excludat; salvâ tamèn semper in pari gradu ejusdem lineæ prærogativa, & sexus, & ætatis, ed altri moltissimi appoggiati su la ragione, ch'ogni qualunque collaterale, che all' ultimo moriente soccede non lascia d'esser discendente dal primo Barone, e perciò quando non potesse venire per l'un capo chiamato, viene per lo secondo, come discendente alla successione del feudo.

Essendo dunque la Gran Duchessa di Toscana venuta, come s'è dimostrato nell'albero, dalla linea secondogenita di Giacomo Vitelli, che fu figlio di Alesandro primo acquirente, dovea soccedere nello Stato dell'Amatrice al Principe D. Alessandro Maria Orsini, non già come a lui congiunta in settimo grado, ma come quella, ch' era la discendente da Alessandro Vitelli.

CAPO QUINTO.

Che vennero alla successione dello Stato dell'Amatrice chiamate anche le femmine.

A Questo motivo di dubitare della legittima successione della Gran Duchessa di Toscana mancava solamente di rispondere; Ma siccome noi l'abbiamo all'ultimo luogo riserbato, avendolo per lo più debole di tutti gli altri, che pareano poterfi eccitare, e non già sostenere; Così anche vogliam credere che le parti medesime non vi sian per fare del gran fondamento, sapendo molto bene quanto sia vano il pretendere, che non debban le femmine per legge commune socceder ne'feudi, e quanto stravagante altresì il domandarlo, dove per quelle sia l'investitura.

Ed in vero chi non sa, che per l'Imperator Federico siasi derogato a quella consuetudine, ch'erasi introdotta di non ammetter le femmine alla succes-

cessione de' feudi, ordinando nella costituzione *in aliquibus*, che generalmente succedessero, e i maschi, e le femmine de' Baroni, che per legge commune già venivano ammesse? Chi non sa ch'avesse poi lo stesso confermato nella costituzione *ut de successionibus*? Chi non sa quanto fosse stata reputata ragionevole da *Andrea d'Isernia, da Anna in in rub. de vasall. decrep. etat. num. 83. do Vivio in singul. communium opinionum 811. num. 43. de Franch. decis. 7.* dove così lo rapporta deciso dal Sagro Consiglio da *Tloro in compend. decis. Regni part. 1. in verbo faminae*; ampliandolo anche nella femmina maritata, e per l'universal consuetudine del Regno di Sicilia *citra*, *& ultra farum* lo scrissero *Andr. de Isern. in cap. 1. §. & quia de his qui feud. dar. poss.*, ed ivi *Laudense num. 33. Zasio de feud. cap. 9. num. 63. Petr. Gudelin. in contr. de jur. feudor. part. 3. cap. 3. num. 3. & 4. Georgio Schultzen. in spos. juris feudal. cap. 8. num. 60. vers. ut ejusmodi consuetudo regnicolae omnes Molin. de primogenit. Hispan. cap. 6. num. 36. lib. 1. de Franch. decis. 328.*

Ne punto entriamo ad esaminare l'appoggio, ch'ebbe l' Imperator Federico nella disposizione della legge commune de' feudi, non le ragioni per le quali fù introdotta la sudetta consuetudine, non le moltissime limitazioni, che pativa, ne finalmente i motivi per i quali fù tolta, perocche sarebbe un troppo travagliare i Signori Giudicanti, ed abusarci della diloro pazienza, avendo valevolissimi argomenti per la soccessione delle femmine, che nascono dalla stessa investitura dell'Imperator Carlo V.

E per prima, essendosi in essa chiamati tutti i posteri d'Alessandro Vitelli in quelle parole: *tuique posteri nostrae munificentiae, & gratitudinis fructum experiantur, tenentes, & possidentes Civitatem &c.* non è da dubitarsi, che fossero venute anche le femmine chiamate, perchè le femmine non lasciavano di esser discendenti, ed in conseguenza postere di detto Alessandro, com'avvertirono dopo *Baldo, Bartolomeo Camerario in cap. 1. de natura successiion. feudor. lectione 27. à nu. 29. ad 33. Freccia de subfeud. lib. 2. in qu. incipiente, quinquagesimo quaero num. 3. in nova editione Michael ab Aguirre in Apolog. de succes. portugalliae part. 410. num. 46.*, e comunemente i nostri, dalle quali parole del proemio giustamente dichiarasi la volontà del disponente, per la regola del testo nella *l. finale ff. de haeredib. instituend.*

Secondo l'istesso sarà da dirsi per la nomina, che sempre in essa si fece de' discendenti, *l. final. Cod. de suis, & legit. Glos. in costit. Regni ut de succes. verb. ex descendenti*, ivi; *item nec distinguitur de sexu &c.*

Terzo niente diversamente potrassi argomentare dalle parole *pro se, suisque haeredibus, & successoribus*, comprendendo così i mascoli, come le femine

mine, anche ne' feudi per la disposizione chiarissima del testo *in cap. 1. de duobus fratribus à Capitaneo investitis*, e per quel che deciderono *Ant. Fabro in sepius citata consultat. pro Sereniss. Duce Sabaudie part. 1. pag. 66. & 67. Intrigliol. de feud. centur. 1. quest. 48. num. 33. & 34. Andrea d'Isernia in cap. 1. §. hujus autem generis col. 2. vers. si ergo non probatur ex quibus causis feudum amittatur*.

Quarto per la dizzione *in perpetuum*, per cui si dichiarò la vera volontà del concedente di voler perpetuare detto feudo ne' descendenti d' Alessandro Vitelli, qual perpetuazione non potrebbe ottenersi, se alla successione s'ammettessero solamente i maschi, e nō le femmine, *ordine successivo*, conservandosi meglio la perpetuazione per le femmine, che per i maschi, come dopò *Torre de majoratibus Italiæ part. 1. cap. 37. nu. 137. Ippolito Riminaldo junior lib. 7. consf. 763. a num. 9. ad 24.* dove nel *num.* 10. così discorre: *At investitura concessa fuit Antonio, & subinde pronepotibus suis pro se, suisque filiis, hæredibus, & descendentibus in perpetuum, quod verbum descendentibus si vigore præcedentium restringeremus ad masculos tantùm, verbum illud, in perpetuum, verificari non posset, & de vento serviret, ubicumque contingeret, descendentes masculos non extare, sed fæminas tantùm, quia masculi non possunt esse perpetui: igitur illa verba, debent etiam fæminas comprehendere ratione prædicta, quia ubi descendentes masculi non extarent, sed extarent fæminæ, concessio non diceretur pro descendentibus in perpetuum, fæminis exclusis, ut igitur illa verba, in perpetuum, aliquid operentur juxta doctrinam Baldi in rub. C. de contrahend. empt. quest. 9. cum simil. sub illis comprehendi debent extantes fæminæ.*

Quinto dalla potestà d'alienare conceduta nell'investitura, intendendosi, con ciò ammesse le femmine, allo scrivere di *Baldo in cap. 1. de feud. non habent. propter naturam Andreol. controvers. 319. nu. 12. & seqq.* maggiormente che se li concede la facoltà di potere *in dotem dare, & dotis causa assignare, ac pro dotibus, & antephato obligare, eisque uti, frui, & disponere* intendendosi con ciò contemplate le femmine, giusta l'avertimento del citato *Torre par. 2. cap. 57. num. 49. in fine*.

Sesto, perchè il feudo fu conceduto *ad certum servitium Reale*, che decentemente *æque commodè, & honestè* può adempirsi per la femmina; Onde questa per ispecial patto s'ammette alla successione del feudo per l'espresso testo nel *cap. 1. in principio, casus quibus feminæ in feudo succedunt*, e per sentenza commune lo disse *Claro in §. feudum quest. 43. num. 8. Erman. Vultei. lib. 3. de feudis cap. 9. num. 48.*

Settimo, perchè la concessione fu fatta *ex causa remuneratoria*, e perciò come favorevole dee largamente interpretarsi, e non esclu-

esclusiva delle femmine, come avvertirono *Rovito conf. 79. nu. 9. & 10.* qual conchiusione nasce dal *cap. quemadmodum feudum ad filiam pertineat*, ivi: *propter servitium, & amorem patris*.

Ottavo perchè se mai la causa fosse dubia, *in feudis ad favorem feminæ esset pronunciandum* allo scrivere di *Lodovico Bello conf. 1. num. 125. Andreol. controverf. 319. num. 21.* ed altri infiniti, per le regole volgatissime, e per lo testo nella *leg. maximum vitium.*

Rimovesi però ogni dubiezza nel nostro caso, poiche nel feudo dell'Amatrice per la morte di D. Giacomo Vitelli figlio d'Alessandro primo investito succedè Beatrice figlia primogenita di detto Giacomo, da cui nacque Latino Ursino Padre dell'ultimo defunto Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria, e quando il feudo una volta è passato alla femmina, *dicitur effectum femineum*, come lo scrissero *Torre de majorath. Italiæ dicta parte 2. quæst. 57. num. 50.* la dove disse che tale argomento *ponit gladium ad radicem*, nè diversamente scrissero *Menochio conf. 60. num. 15. & conf. 986. num. 8. & seq. Cloch. conf. 182. num. 14. & seq.* il *Reg. Galeot. controver. 31. num. 61. lib. 1. Schrader. part. 7. de feudis cap. 4. num. 54.* dove disse, che tali special consuetudine per l'ammissione delle femmine validamente può indursi nella successione de' feudi, e concordano *Ermanno Vultejo lib. 5. de feudis cap. 9. num. 65. versic. quod autem Ant. Gotefredo respon. feudal. sexto Themate 4. lit. B. versic. bine est*, ne può darsi interpretazione più legitima dell'investitura de' feudi, che l'istessa consuetudine osservata trà coloro, che furono chiamati alla successione allo scriveré del *Cardinal. de Luca de feudis discurs. 7. num. 21.* e di *Rosental de feudis cap. 12. conclus. 14. num. 40. & 41. & Luigi Manzi consultat. 85. num. 5. lib. 1.*

Rimase dunque in vigore dell'investitura dell' Imperator Carlo V. ammessa alla successione la Gran Duchessa di Toscana per la morte del Principe dell'Amatrice, a cui era congionta in settimo grado, senza che a tal successione ostassero le leggi feudali del Regno per essere state a quelle derogato coll' investitura, ne parimente la qualità di femmina, e perciò non essendosi il feudo dell'Amatrice devoluto alla Regia Corte, la medesima rimase obligata a sodisfare i Creditori chè aveano validamente, e con assenzo contratte l'ipoteca in det. feudo frà de' quali D. Anna Caffarelli per il suo credito dotale, e donazione *propter nuptias*, che oggi si rappresenta da S.M.C. e C. come erede del già det. Marchese Pernè.

E perchè potrebbero gli eredi della GranDuchessa pretendere d'aver acquistato per la transazzione fatta col Regio Fisco un altro titolo di possedere, e d'aver ora il feudo dell'Amatrice *in novum feudum*, e perciò non esser tenuta a creditori; dimostreremo pertanto nel seguente

CA-

C A P. V.

Che per la transazione seguita nell' anno 1693. la Gran Duchessa di Toscana non acquistò nè titolo, nè ragione alcuna distruttiva di quel titolo, che prima avea della successione.

MOrto il Principe dell'Amatrice D. Alessandro Maria Orsini, e confiscato il di lui Stato, come quello, che sembrando mancare di legittimo successore, già parea alla Regia Corte decaduto; comparve in Regia Camera la Gran Duchessa di Toscana, e portando l'investitura dell'Imperator Carlo V., e le scritture tutte, donde apparIva essere al defunto Principe in settimo grado congiunta, e discendente d'Alessandro Vitelli, domandò esser manutenuta nel possesso del feudo, per esservi venuta leggittimamente a succedere, e dove mai fosse bisognato, anche reintegrata, ed immessa in esso, offerendone il relevio, ed obbligandosi alla fedeltà solita, *ut fol. 116. & 117.1.vol.proc.sequest.Terr.Amatric.*

Ed in questo fù tutto lo sforzo de' di lei Avvocati in dimostrare, che affatto ostar non le poteano quei motivi, che di sopra abbiam divisati, per i quali quella successione se l'impediva.

Ma vedendo esser lo Stato onnossio a varj debiti contratti dal Principe D. Alessandro domandò di ritenerlo anche per quei crediti, che supponea di rappresentare *ex juribus* d'Isabella Vitelli, *fol. 116. àterg.* & 141.

Considerando poi quanto i suoi crediti erano illiquidi, e senza azzione d'ipoteca sul feudo, e quanto gli altri creditori all'incontro erano anteriori di tempo, ed abbondavano di Regj assensi; pensò di farsi cedere dal Regio Fisco tutte quelle ragioni, che mai gli si poteano appartenere per la devoluzione, credendo d'acquistar altro titolo da poter riparare alla piena de'creditori. En fatti seguita la transazzione, con addossarsi essa Gran Duchessa il peso di soddisfar tutti, traendone il Regio Fisco indenne, ed illeso, *etiam antè damnum passum*, pretese (e pretenderà ancora il presente Gran Duca) di possedere lo Stato *in novum feudum*, e non per quella successione, che legittimamente si appartenea, en conseguenza avendo il feudo per mano del Regio Fisco, avvalendosi della limitazione nella grazia di sopra detta del Rè Filippo II. suppose d'escludere il credito di S. M. per essere

K stato

stato l'Augustissimo Imperador Leopoldo erede *ex testamento* di D. Felice Orsini Marchese di Perne.

Ma noi per due valevolissimi motivi dimostreremo quanto debole, e insussistente fosse stata la dilei pretenzione, così perche il Regio Fisco non le diede il feudo dell'Amatrice, nè potea per ragion darglielo, come perche quando mai dato glielo avesse, non gliel concedè in *novum feudum*, ma glielo rilasciò, perche l'avesse potuto possedere in virtù di quella successione, che pretendea essere a se deferita.

In quanto al primo punto, par che non sia da dubitarsene, da che il Fisco non possedea, quando s'indusse a far la transazzione, lo Stato dell'Amatrice, ne se n'era ordinata la incorporazione, perocche prima bisognava veder l'esito di quelle ragioni di successione, che intentate avea la Gran Duchessa, e poi potea essergli lecito di farsene il Padrone, e'n conseguenza non le potea cedere quel feudo, che non avea, nè mai per lo addietro avea posseduto, n[illegible]'era prossima speranza di possederlo, ma le cedè quelle ragioni, che gli assisteano per lo capitolo *ex præsumptuosè*, ch'era il solo, e miserabile possesso *nomine sequestri*, che per se ottenuto avea. E queste ragioni conoscendole l'istesso Regio Fisco, non molto sode, per non dire totalmente insussistenti, stimò di cedergliele per tali quali erano, o buone, o ideate che fossero, affinche in avvenire non fegli avesse avuto a muovere una qualche lite. Ed è ciò tanto vero, ch'anche lo stesso *cap. ex præsumptuosè* gli proibiva espressamente di non cedere quel feudo, che acquistato non avea, ivi: *Sic equidem ut dicta lite pendente rem ipsam fiscus idem donare nequeat, aut in alium quocumque transferre titulo, aut aliter statum possessionis ipsius, quomodolibet innovare.*

Ma noi non vogliamo disputare, se la facoltà del possesso *loco sequestri*, che il detto Capitolo concedè al Fisco, era, o no da cedersi, potendosene dubitare per le parole ch'abbiam trascritte; perche o s'ammetti l'affirmativa, o la negativa sentenza, sempre la causa, di cui oggi si tratta è sicura a nostro favore, atteso che se il Fisco potrà cedere detta facultà concedutali dal Capitolo, la Gran Duchessa solamente quella avea acquistata, e non altrimenti il Feudo, che non poteva cedersi, e di quella s'avaleranno i dilei eredi per difesa contro il credito di S. M. Se all'incontro ne meno questa era cessibile più certa si renderà la nostra ragione, mentre nè il feudo, nè il possesso, in vigore di detto Capitolo colla transazzione ebbe la Gran Duchessa, e così niente potrà opponere di ciò averebbe potuto il Fisco nel caso si fosse devoluto detto Feudo, e solamente potrà difendersi colla qualità d'essere legittima succeditrice in quello, ò pure con quelli crediti,

ti, che ſopponeva rappreſentare, quali di che vigore ſi foſsero nella ſeguente terza parte del noſtro diſcorſo divviſeremo. Ciò ſolamente, ſe la paſſione della cauſa non c'inganna ſenza entrare à diſpute legali dovrebbe eſsere baſtevole per la noſtra difeſa, mà vogliamo anche armarci di armi più vantaggioſe in eſcluſione di sì ſtrana pretenſione.

E per prima non ſappiam noi comprendere, come ſi voglia ſoſtenere, che il Regio Fiſco con la diviſata tranſazzione aveſse voluto traſferire come Feudo nuovo, ſenza aver riguardo alla ſucceſſione à beneficio della Gran Ducheſsa lo Stato dell'Amatrice con ſuoi Fiſcali feudali per la ſola ſomma di doc. 28. m. quando il loro valore aſcendeva almeno à doc.160.m. maggiormente che in ſenſo della Parte, non vi erano creditori per cauſa, che l'aſsenſi s'erano riſoluti per la devoluzione ſeguita; onde conviene confeſsare, che per altro riguardo, cioè, che per lo ſolo motivo della ſucceſſione il Regio Fiſco ſi contentò per la ſola ſomma di doc. 28. m. comprendendoſi in quella la giuriſdizione delle ſecōde, e terze cauſe, rilevio ed altro. E perche ſapeva eſsere ſtrana la pretenzione della reſoluzione dell'ipoteche con aſsenſo contratte per lo motivo della devoluzione, ingiunſe il Regio Fiſco alla medeſima Gran Ducheſsa di ſodisfare i Creditori dicendoſi nell'iſtanza fiſcale *cum onere dictæ Sereniſſimæ Dominæ Magnæ Duciſſæ extrahendi Regium Fiſcum indennem, & illæſum, etiam ante damnum poſſum ab omnibus, & quibuſcumque Creditoribus ſuper dicta Civitate, & integro Statu, vel cauſa ipſius, pro quibus in omnem caſum ad nihilum Fiſcus teneatur.*

E perche ſapea il Regio Fiſco, di quanto poco valore, ed efficacia erano le ragioni, che cedeva, cedè quelle, *prout tamen pertinent, & ſpectant, & non aliter*, con ripeterſi *intelligi jura ceſſa modo, & forma ſuper expreſſa.* Chi dunque ardirà porre in controverſia, che l'unica cauſa, per cui il Regio Fiſco cedè detto Stato dell'Amatrice, e ſuoi fiſcali feudali, che oltrepaſsavano la ſomma di doc.160.m. alla Gran Ducheſsa, fuſse ſtata quella medeſima dall'iſteſsa dedotta, d'eſsere legitima ſuccedetrice in vigore dell' inveſtitura dell' Imperador Carlo V. che deduſse, e preſentò nella Regia Camera? Chi ardità porre in controverſia verità sì chiara, e palpabile? La tranſazzione egli è vero, che dia nuovo titolo giuſta il teſto nella *l. ſi pro fundo, Cod. de tranſactionib. ibi ex cauſa, C. de uſucapionib. pro emptore*, ſiccome anche lo dà la ſentenza, *l. 4. in princip. & l. ſi quis condemnatus, l. milet, l. final. ff. de re judicata*, eſsendo ſimile alla tranſazzione, *l. 10. C. eod. tit. de tranſactionib.* però queſto titolo non è diſtruttivo di quello s'era dedotto

 da

da colui, che transigge; ma più tosto confermativo: altrimenti, chi transigge, ò chi ottiene favorevole giudicatura per maggiormente fortificare le sue ragioni, ne sperimentarebbe l'opposto, con riceverne danno; *neque enim deteriorem causam nostram facimus actionem exercentes* disse Paolo nella *l.aliam 29.ff.de novationib.* E perciò l'antiche ragioni, ed azzioni non s'estinguono, ma si avvalorano, *l. grege 13. §.etiam ff.de pignorib.l.lite 29.ff.de usuris*. E lo confermò *Valeron de transactionibus.tit.5.quest.4.num.11.* adducendo à tal proposito *Ottomano lib.4.observat.cap.5.& ad legem quintam, C. de judiciis, & ad l.8.C.de pignorib. Osuald. lib.16. comment.cap.30.lit.T.Cancer. variar.part.3.cap.17.num.173. Carlevalio, Salgado, Surdo*, ed altri. E ne'termini della transazzione s'avalse al *num.* 8. delle seguenti parole: *At si e converso fingatur casus, quo prior titulus legitimus sit, & justus, vel quia parum de justitia tituli confidebat, transigit, tunc prior titulus potior est, nec creditur per posteriorem novatus*; dalle quali parole si raccoglie, che ò il titolo precedente sia dubbio, ò che sia giusto, sempre colla transazzione viene à confermarsi, *vel quia parum de justitia tituli confidebat*. Prima di *Valeron.* l'avea detto *Olea de cessione jurium tit.6.quest.7.num.8. & seqq.* proposizione che si ricava dalla *l.1.C.de estimator.rerum lib.12 l.quoties 41.ff.de actionibus, & obligationib.l.sive apud acta,C.de transact.*

Ne l'aver ottenuto la cessione delle pretenzioni fiscali induce destruzzione del titolo di successione, che alla Gran Duchessa competeva in vigore del privilegio dell'investitura, nè à quello pregiudicava, ma s'intendea per maggiormente avvalersi di detto primo titolo, *l. Titio Sejo in princip.ff.de leg.1. §.si res aliena instit. de legat. l.2. in fin. ad Munic.l.quæ sub vendit.§.fin.de condit.& demonstrat.l.unic.C.de Thesaur.lib.10.* Ivi. *ut superfluum sit hoc precibus postulare, quod jam lege permissum est, l.1. §.fin. ff.si quis à parent.fuerit manumiss.* Ivi, *& jus antiquum, quod sine manumissione habebant posse defendere Greg. Lop.in l.6.glos.& tit.11.part.6.col.6. ad fin. Bart. in l. & facto num.7. opposit.1.de vulgar. Menoch.de adipiscend. possess. remed.4. num.878. Valenz. cons.69. num.89. lib.1. Menoch. de præsumptionib.4. Cancer. lib.3.variar.cap.3.à num.22. usq. ad 28. Ciriac. conclus.420. num.29.* ed altri presso *Olea de cess. jurium, tit.6.quest.7.à num.8. Galeot. conclus.57.num.44.lib.1. Valer. de transact.tit.5.quest.4.à n.94. cum seqq.*

Da' medesimi principj, è nato, che chi ottiene privilegio sopra una cosa, che gli spettava senza d'esso, non per tanto s'intende pregiudicato alle sue ragioni, *l. hac saluberrima, C. de præp. agent.in reb.lib.12.* Ivi: *cum perabsurdum perquam temerarium sit hanc*

nostræ liberalitatem pietatis, quemquam astuta interpretatione non ad augmentum anteriorum privilegiorum, sed diminutionem convertere concedi, Grat.*discept.forens.cap.*595.*num.*8. *Cancer. ubi sup. Giurba dec.*165.190.*n.*18.*Valer.ubi supra,num.*16.*&* 17.*Valen.tom.*1.*cons.*79. *num.*17. dove disse, *quod confirmatio inutilis, vel superflua, non vitiat ea, quæ sunt utilia de per se.*

Quindi il dottissimo *Alfonso Olea* nella citata *quæst.* 2. *à num.* 18. *& in additionib.* sostiene, che chi cerca privilegio di nobiltà, non pregiudica à quella nobiltà, ch' egli avea, maggiormente se redata l'avesse da' suoi Antenati, *Decianus cons.* 63., *num.* 48. *vol.* 3. *Mier. de Majorat. parte* 3. *quæst.* 16. *num.* 33., e come massima indisputabile s'apporta da *Val.* nel citato *trattat. de transactionibus tit.* 5. *quæst.* 4. *num.* 2. *Quod si in actu intervenerit solemnitas non necessaria ad ejus validitatem, & si illa solemnitas sit imperfecta, & nullius momenti, non per hoc actus est nullus, cum etiam possit circa eam solemnitatem, subsistere, quæ ad majorem cautelam adhibita creditur cit. Bart.cons.*97.*num.*67. *& de can. & dignit. cap.*39.*num.*9.*Anguerol. allegat.*3. *num.*3.

E più al proposito *Giovanni Solorz. de jure Ind. tom.* 1. *lib.* 3.*cap.* 1.*à nu.* 52. dice, che quantunque Alessandro VI. Sommo Pontefice avesse nell'anno 1493. conceduto al Rè Cattolico, ed alla Regina Elisabetta con sua Bolle l'acquisto dell'Indie, non perciò quei luoghi già acquistati restarono feudi della Chiesa, mentre ben poteva il Rè senza concessione Pontificia fare acquisto de'luoghi d'Infedeli, e perciò la concessione del Pontefice s' intendea à maggior cautela, ne toglieva la facultà precedente, che il Rè teneva senza d'essa, e per fondare ciò oltre altre ragioni al *num.* 58. s'avvale del testo nella *l.informa* §.*fin. ff. de censib.* le dicui parole sono le seguenti, *si quis veniam petierit, & censum sibi emendare permittat, deinde post hoc impetratum cognoverit se non debuisse hoc petere, quia res emendationem non desiderabat nullum ei præjudicium, ex eo quod petiit, ut censum emendaret, fore sæpissimè scriptum est.*

Per l'istessa ragione se s'impetrasse un assenso sopra una cosa, in cui non vi era luogo d'assenso, il contratto antecedente non rimane nullo, ed efimero, mà l'assenso si stima superfluo, come doppo gli altri scrisse, ed ottenne il *Regente Rovitò cons.*12. *& cons.*14. *num.*3. dove tra l'altro dice: *quod non præjudicat petitus assensus, & impetratus superre, in quo assensu opus non erat, & videtur esse sicut verba superflua in stipulatione arma virumque cano, ita Andreas in cap.* 1.*sed nec alia post num.*38. *quæ sit prima causa beneficii amittendi. Regens de*

Ponte

Ponte conf.95. num. 8.& decif. 4. num. 36. e con *Rovit.* anche se vi fosse la clausola, *nec aliter*, conviene, *Gabriello conf.92. num. 5. lib.1. Staiban. conf. 82. à num. 26. Rocc. de Offic. §. 5. num. 48.* ed altri.

CAPO VI.

Che così in vigore della transazzione, come per la investitura conceduta nell'anno 1696. dal glorioso Monarca Carlo II. siasi dichiarata la medesima Gran Duchessa legittima succeditrice in detto feudo, e suoi fiscali feudali.

SEmpre più chiara si rende per nuovi, e non men forti, e valevoli motivi la verità del nostro assunto, e toglieſi da questa causa ogni dubbio, perche ò vogliasi attendere la transazzione, ò la investitura conceduta dal gloriosissimo Monarca Carlo II. nell'anno 1696. alla Gran Duchessa, sempre si vede, ch'ella dichiarossi del feudo dell' Amatrice la vera, e legittima erede.

La giustizia di questo punto con chiarezza dimostrasi, se mai voglia considerare, che sia lo stesso il dare l'investitura, che dichiarar colui, à cui si cõcede per lo vero, e legittimo successore ne'feudi del defunto, non essendo quella, se non una conferma dell'investitura più antica, à favor del nuovo successore, ch'è quanto a dire, una dichiarazione, che dal Principe si fà, ch'egli sia in quello compreso, siccome è chiaro da sè stesso, e si raccoglie dal *cap.1. tit. per quos fiat investitura.* Per lo qual testo così insegnò la *Glos. verb. minorem*, ed *Andrea in cap. sciendum §. ultim. num.6. de feud. cognit.* il quale và ponderando, che ne'feudi la ragion di succedere non possa ben distinguersi dall'investitura, e che con questo si confonda, per modo, ch'è in dubbio il dirsi, se quelli passino da un successore all'altro per successione, o per investitura, essendo sempre necessario, anche quando si succede, che la investitura si domandi, e si ottenga. Sono le sue brievi, ma dottissime parole: *Sed quando acquiritur successione, aut investitura? immo semper investituram; quia cum succedit, oportet, quod infra annum, & diem petat investituram, supra quo tempore miles cap. 1. infra de capit. Corrad. in principio, & in constitut. Imperialem, §. praeterea dic, quod investitura, quae fit de veteri feudo, ubi succeditur, est confirmatio ejus, quae ab antecessore facta est infra tit. 2. per quos fiat investit. in princ.* e'l medesimo dopo *Andrea* scrissero *Afflict. in cap.1. an agnat. vel filius num. 41. Frec-*

41. *Freccia de subfeud. lib. 3. dissert. 10. circa med. Reg. de Ponte cons.62. num.15., & seqq.*

Il che, secondo riflettono i medesimi Autori, non ammette alcun dubbio nel nostro Regno, ove l'investitura non mai si concede, se non a colui, il quale costi già esser compreso nella prima investitura, ed ammesso dalle leggi feudali. Della qual osservanza oltre ai Dottori addotti, fanno fedel attestato *Capyc. in cap. Imperialem §. praeterea limit. 14. de probib. feud. alienat. per Frideric. Loffred. in Paraphras. feud. §. sed & res, per quos fiat investitur. col.3. fol.30. à ter. Anna in rubr. cap.1. de Vassall. decrepit. aetat. num. 94. & seqq.*

Basta dunque, che siasi dal Principe conceduta a taluno l'investitura, o permesso, che dal vassallo gli si giuri l'assicurazione, perche si possa dir tolta la controversia, se quello fusse, o nò il legitimo successore, avendolo per tale egli dichiarato. Al che avendo riguardo *Andrea d'Isernia in Constit. ut success. verb. filii fratrum num.50.*, giustamente avvertì, che per esserli dall'Imperador Federico fatto assicurare il nipote del feudo della sorella di sua Madre, rimanesse à di lui favore decisa la quistione, che prima v'era, s'egli potesse, o nò a lei leggittimamente succedere: *Idem*, sono le sue parole, *dicendum est de filio, vel filia sororis non dotatae praedicta ratione, quod succedat matertera, quae est soror matris, instit. de gradib. §. 1. Continetur quidem in registro Imperatoris hujus, quod in Archivio servatur, quod fecit assecurari nepotem de feudis materterae, & hic multas quaestiones dirimit, & ubi mater, ex cujus persona praetendit jus successionis, fuisset dotata, tùnc obstaret ei, sicut & matri.*

S'accresce però nel nostro caso maggiormente la forza dell'argomento; poiche la stessa Gran Duchessa domandò essere ammessa alla successione, ed essere investita nel feudo rimasto nell'eredità del Principe d'Alessandro Maria, e che quello le fosse confirmato, siccome le fù conceduto, vi fù ammessa, ed investita; e siccome l'assenso si regola dal contratto, e prende la naturalezza del medesimo, allo scrivere di *Camerario in cap. Imperialem cart.51. lit.V. de Ponte cons.64. num. 30.* così anche le concessioni, o i decreti si regolano dalla domanda, e da questa ricevono la spiega, o l'interpretazione, per lo testo nella *l. qui defensor §. qui interrogatus, ff. de interrogatoriis actionibus, cap. inter dilectos*, ed ivi i Dottori *de fid. instrum. Isernia in cap.1. tit. qui success. teneant. num.7. de Ponte cons.47. num.14. & cons.106. num. 11. lib.2.*

Ma più. La stessa Gran Duchessa col pagamento che fece alla Regia Corte de'duc.28.m. in essecuzione della transazzione, disse aver quella

fatta

fatta per lo possesso, e retenzione di detto Stato, e fiscali feudali; Dunque fè la transazzione, acciocche il Regio Fisco l'avesse rilasciato quel feudo, e fiscali feudali in vigore della successione, che pretendea, e con quel titolo, che avea dedotto; anzi quello domandò a tenore della prima investitura dell'anno 1538. dell'Imperador Carlo V. *fol.* 178., *& à ter. litt. C. proces. primi volum.*, e lo stesso si replica, *fol.* 179. *à ter. lit. B. & D.*, poiche le parole *possesso*, e *retenzione*, importano una conservazione delle ragioni antecedenti, e giusta lo stato di cose, ch'era prima di ottenersi, *ad textum in l. quod si 31. ff. de jure dotium*, *Mantic. de conjectur. ultimar. volunt. lib. 14. tit. 13. Capyc. latro decis. 13. num. 3. Capyc. in investitur. feudor. verb. confirmatio, & nova concessio, Petrus de Gregorio de concessione feudor. part. 5. qu. 3. num. 2. & seqq.*, dove così lo rapporta deciso, ed ivi nell'addizione *Mastrillo* riferisce gli altri, e l' insegnò anche nel trattato *de magistrat. cap. 20. num. 28. Intrigliol. de feudis centur. 1. qu. 24. num. 29. & 30.*

Ne accade il dire, che detto feudo si considerava devoluto alla Regia Corte, si era sequestrato per il *cap. ex præsuntuosæ*, e s'era esclusa la GranDuchessa dalla domandata successione, e perciò se le cederono le ragioni della devoluzione, col dover cavare indenne, ed illeso il Regio Fisco da ogni molestia de' creditori sopra detto Stato. Imperocche non mai dichiarossi devoluto il feudo a beneficio della Regia Corte, non leggendosi tal decreto negl'atti, ma il solo sequestro in vigore del detto *cap. ex præsuntuosæ*, e perciò non si erano cedute alla Gran Duchessa le ragioni della devoluzione; nè tampoco essa fù esclusa dalla domanda della successione, poiche questi fù il forte di sua difesa, e per questa se le concedè il feudo, come apparisce dagli atti, e noi nell'ultimo Capo, più chiaramente lo dimostreremo, non ostando essere stato per qualche tempo sequestrato detto feudo, poiche quando si domanda la rinovazione dell'investitura al Principe dal successore del feudatario defunto, principalmente si procura da lui, e da suoi ministri, indagare, se colui che la domanda sia tale, quale s'asserisce, cioè erede, o legittimo successore, in vigore delle prime, ed antiche concessioni, se sia idoneo a succeder ne' feudi al defunto, se sia fedele, e s'abbia le altre qualità apposte nella prima investitura, e dalle leggi richieste. Il che fù parimente avvertito da *Andr. in dict. cap. sciendum num. 6.*, ove alle parole di sopra trascritte, aggiunse quest'altre: *Patet in Regno Siciliæ, ubi denunciatione mortis facta, inquiritur de quibusdam capitulis, si est filius, vel alius hæres, vel frater, & de valore feudi propter relevium, & de aliis, nec postea fit investitura alia*

per

per Curiam, nisi quod mandatur assicurari ab hominibus feudi. Ed anche da *Afflict. in dicto cap. Sancimus num.*8. *& in cap.*1.*tit.an agnat. vel fil. dict. num.*45., il quale, avendo proposta la quistione già mossa prima di lui da *Baldo*, se ne' feudi abbia luogo il remedio possessorio *ventris nomine*, o l'altro remedio dell'editto Carboniano; risponde in quanto al primo, di sì, ma rispetto al secondo soggiunge, che non possa nel Regno aver luogo l'oppenione affermativa di *Baldo* appunto per la ragione, che fà al nostro proposito, cioè, perche alla rinnovazione dell' investitura, che si concede al successore, suole, e dee precedere la pruova del matrimonio, e della figliolanza, altrimenti, se si dubitasse dell'uno,o dell'altro requisito si sospenderebbe l' investitura, e si farebbe il sequestro per lo *cap.ex præsumptuosæ*. Sono le sue parole:*Credo verum in possessione ventris nomine,sed in possessione carboniana dic, quod dictum suum* (cioè di Baldo) *non habet locum in Regno, per ea, quæ voluit Andre. in cap.*1. *quo tempore mil. ubi dicit, quod antequam fiat investitura, quæ dicitur confirmatio, ipsi filio, qui vult succedere in feudis, oportet; quod probet matrimonium, & quod fuit tractatus, & reputatus ut filius, etsi de hoc est quæstio,non fit investitura, & sequestratur feudum penès Fiscum, donec de causa cognoscitur, per cap. Regni, quod incipit ex præsumptuosæ.*

Ne di ciò si dimenticarono *Capyc. in dicto cap. Imperialem dict. limitat.* 14. *Loffred. in d. Paraphras. feudal. dict. colum.*3.*fol.*20. *à ter.*,il quale per sentimento *d'Andrea* afferma, che fatta la dinunzia della morte del successore, han da investigarsi più cose, che sono oltre la parentela, e gli altri requisiti,e'l valore del feudo per ragion del rilevio, che dee pagarsi, *Frecc. de subfeud. d. lib.*3. *dissert.* 10. *circa med. Reg. de Ponte cons.*62. *num.*15. *vol.*2. il quale dottamente avvertisce, che ciò debba farsi, non *per viam petitorii, nec per regulas possessorii*, ma come cosa concernente l'atto dell'investitura, che si domanda, ivi: *Et hoc quod Andreas, & communiter omnes dixerunt,quod in hoc judicio investituræ certa capitula veniunt inquirenda, & illud est præcipuum; an petens eam sit legitimus, & solus successor in feudo, & sic non est hoc per viam petitorii, non per regulas possessorii, sed ad explicandum concernentia actum, sine quo ille fieri, & in esse deduci non potest.*

E tale essere la pratica antichissima nel nostro Regno; si conosce anche dalla *Pramm.* 13. *de officio Procuratoris Cæsaris*, publicata nell'anno 1533., poiche in quella trà l'altre istruzioni, che si diedero alla Regia Camera per la più facile, ed esatta spedizione de' negozj, si ordinò, che nel conceder l' investiture, s'osservasse, quel che s'era praticato

per lo passato, cioè come si spiega nella medesima Prammatica, *che s'abbia d'aver notizia de' privilegj, e di altri titoli, e della fedeltà del Barone, e feudatario defonto, e del successore, il quale in Camera denuncia la morte del suo predecessore, &c.* ch'è quanto a dire, che non si conceda l'investitura, se non avuta certa, e distinta notizia dell'antiche concessioni, e delle persone così del morto, come del successor feudatario. E però, essendosi nell'anno 1548. da D. Antonio Granai Castriota domandata l'investitura del Ducato di Ferrandina, Contado di Copertino, e Terra di Galatola, per morte di D. Maria Castriota sua moglie, e sorella patruele, in vigor della grazia dell'Imperador Carlo V. conceduta nell'anno 1536., siccome enunciasi nella *Pramm. 11. de feudis*, perche si dubbitò, se tal caso fusse in quella compreso, si sospese di darla, e se ne fece relazione al medesimo Imperadore, dal quale fù dichiarato, che non dovesse quella concedersi.

Per la qual cosa con molta ragione scrisse *Rovit. cons. 5. num. 12. vol. 2.*, che l'investitura avesse con se la causa della proprietà, dovendo, per poter quella ottenersi, costare della qualità, e natura del feudo, e se chi la domanda sia legittimo successore. Il che soggiunse pruovarsi apertamente dalla sudetta *Prammatica 13. de offic. Procur. Cesar.* Sono le sue parole: *In hoc judicio investituræ debet constare de concessione feudi, ad sciendum ipsius qualitatem, & naturam, & propterea habet admixtam causam proprietatis, ad finem decernendi, penès quem feudi successio resideat, & expediendi investituram, quæ in personam legitimi successoris, & non alterius est expedienda. Quod ultra probatur ad vivum in Pragmat. 13. E perche nell'investiture de Offic. Procur. Cæsar., ubi Cæsarea Majestas volens disponere, quod causæ investiturarum tractentur solùm in Tribunali Regiæ Cameræ, assignat rationem: Perche in l'investitura verte interesse del Regio Fisco, e s'hà d'aver notizia delli privilegj, e diversi capitoli, e della fedeltà del Barone, e feudatario defunto, e del successore. Ex qua ratione resultat, quod in hoc judicio investituræ sunt discutienda privilegia, & ex eis est inquirendus verus successor, & sic ne dum constat, quod est judicium, quod habet admixtam causam proprietatis, sed etiam quod non potest declarari successor, nisi is qui sit vocatus à privilegiis, ergo non potest separari possessio à causa proprietatis, sed utraque una sententia terminanda est, ut post Bald. in rub. extra de caus. possess., & propriet. num. 6. Afflict. in constit. violentas num. 42. & Alex. in l. naturalitèr, §. nihil commune ff. de acquirend. possess. num. 76. tradit Cantar. de moment. possess. limitat. 2. §. 7. num. 11. 17. 18., & 19.*

Laonde è da conchiudersi, che in vigore della transazione, ed investitu-

ra dell'anno 1696. conceduta alla Gran Duchessa, si fosse dichiarata la medesima per la legittima succeditrice.

CAPO VII.

Che il feudo dell'Amatrice si acquistò dalla Gran Duchessa colla stessa qualità di feudo antico.

SE da noi s'è dimostrato, che la Gran Duchessa fù l'erede nello Stato dell'Amatrice in vigor dell'investitura dell'Imperador Carlo V., non potrà dirsele fatta nuova concessione colla transazione, e coll'investitura dell'anno 1696., ma più tosto rinovata, e continuata solamente l'antica, e per consequenza che non avesse acquistato il feudo dell'Amatrice qualità di feudo nuovo nella di lei persona, ma essersi nel medesimo conservata la stessa qualità d'antico; imperocche qualunque contratto, e qualsivoglia accordo, che fassi con colui, ch'è l'immediato successore, non può dirsi vera alienazione, *cùm non adiiciatur nova persona in feudo, sed investita sub prima investitura*, come avvertirono *Andrea in cap. 1. §. & si libellum num. 8. de alienat. feudi pater.*, e *Bald. nel cap. 1. de alienat. feudor. num. 11.*, qual dottrina di *Baldo*, ed *Andrea* fù seguitata, e comprovata dopo gli altri dal *Reg. de Marinis lib. 1. resolut. cap. 23. num. 6. & seq.* dal *Reg. Merlino centur. 2. cap. 57. num. 14. & seq.* ed *Amicangel. quaestion. feudal. qu. 8. per tot.*, quali da ciò inferiscono, che da tali concessioni, il feudo non si rende nuovo in persona di colui, ch'è prossimo, ed immediato successore a cui si trasferisce, ma resterà antico, per lo testo nel *cap. 1. de vassal. decrepit. aetat. & in cap. 1. de eo, qui finem fecerit agnato*, ed in specie il *Reg. de Marinis* nel luogo citato *num. 8.* soggiugnendo nel *num. 9.* essere stato denegato dalla Regia Camera il demanio domandato dall'Università della vendita d'un feudo antico fatta a colui, ch'era il prossimo successore, per la dottrina di *Bambacario in commentariis ad tit. si de feudo defuncti contentio sit in cap. beneficium à vassallo qu. 2. num. 107., & seq.*, qual decisione vien riferita da *Francesco de Amicis de iis, qui feuda dare possunt num. 9.*, ed *Amicang. nel luogo citato sub num. 18. vers. Is etiam*.

Il che nel Regno nostro non riceve controversia in vigore delle grazie concedute nell'anno 1557. come dalla *Prammat. 14. de feudis*, tantochè i feudi refutati a colui, ch'è immediato successore, sempre ritengono la natura di feudo antico, come insegna il *Regente de Pont. de*

poteſt. Proreg. tit.3. num.37., e *Bilotta concluſ. feudal. 24. num.11.*
E quantunque il feudo ſi renda nuovo in quanto a i patti, e qualità nuovamente apposte, come potrebbe dirſi nel noſtro caſo, per eſſerſi aggiunta la giuriſdizione delle ſeconde, e terze cauſe, e detto dall'Avvocato fiſcale del Real Patrimonio: *cedit in novum feudum, &c.* nondimeno non ſi mutò *quoad totale corpus*, ma in quanto ſolamente alla nuova qualità aggiunta, che parimente non ſi muterebbe dove foſſe inſeparabile dal feudo, perocchè nell'iſteſſo feudo ſi confonderebbe, ſecondo la celebre dottrina di *Giacomo Butrio in 1.rub. Cod.* La qual parve sì vera al noſtro *Afflitt. in conſtitut. Regni cum circa juſtitiæ num.12. 13. & 14.*, che non dubbitò corriggerſi in parte di ciò, che s'era da lui ſenza molta conſiderazione ſcritto nella *deciſ. 112. num. 7. & 8.*, ove avea generalmente affermato, che il feudo per la nuova qualità aggiunta diveniva nuovo: ma poi in *d. conſtit. loc. citat.* avendo premeſſa la ſteſſa propoſizione, ſoggiunge, doverſi intendere ſecondo la diſtinzione di *Butrio*, ivi: *Sed nolo quod erres, nam dicit Jac. Butr. in 1. rubr. Cod. quod hoc eſt verum, quoad id, quod eſt additum, non quoad totale corpus, nec quantum ad additum, quando in toto confunditur, ut ff. de uſucap. l. eum, qui ædes, & l. rerum mixtura, & ff. de rei vindicat, l. in rem §. item ſi quicunque, & ff. de acquir. rer. domin. l. quicquid §. cum partes.* Dopo di che riferiſce, ſecondo la medeſima teorica, aver'egli riſpoſto in una controverſia accaduta a' ſuoi tempi, ed eſſerſi dal S.C. giudicato nella cauſa di Rocca Rainola tra'l Regio Fiſco, e Goffredo di Galluzzo nipote per figliuola d'Ugon d'Alagni.

Il medeſimo inſegnarono *Ann. in cap.1. de vaſsall. decrepit. ætat. Luc. de Penn. ibid. Curt. conſ.59. in q. Grat. conſ.4. num.10.* ed altri addotti da *Urſill. ad Afflict. dict. deciſ.112. num. 7. & 8.*, ove avvertiſce, che queſto autore ſi foſſe più appoſto al vero *in dicta conſtitut. cum circa, juſtitiæ*, *Reg. Revert. in m. ſ. deciſ. 1113. fol. 160. & 161.* il qual'atteſta così eſſerſi parimente deciſo nella cauſa della Marcheſa della Padula *Burſat. conſ.359. n.17.*, & 18., ove dottamente diſtingue le coſe ſuſtanziali, naturali, ed accidentali del feudo, con dire, che quando s'amplia la ſucceſſione di queſto a beneficio d'altre perſone, non compreſe nell'inveſtitura; la mutazione è ſolamente nella parte accidentale: onde reſta l'iſteſſo feudo con la ſua antica ſoſtanza, e natura, *Boſcol. artic.3. num. 46. & 57. impreſ. in tractat. Cardin. de Luca de feud. Harthm. Piſtor. quæſt. jur. lib.2. qu.33. num.9. Aloyſ. Manſ. conſult.50. num.17. & 18.*, il quale largamente ſoſtenne, che la nuova qualità aggiunta al feudo, non alteraſſe in niente l'anti-

ca

ca natura del medesimo, *& consultat.* 283. *num.* 11. *&* 13.

Ed essendosi di ciò dubbitato appo il *Presid. de Franch. decis.* 7. *nu.* 4. sebbene si fussero per la contraria sentenza considerate molte leggi, e ragioni; niente però di meno fù dal S. C. giudicato, che per la nuova qualità della licenza di poter alienare conceduta al Barone, il feudo non divenisse nuovo, ma ritenesse la sua prima natura, e perciò nel medesimo si succedesse, come ne' feudi antichi.

La qual decisione fù comunemente appruovata da' nostri Regnicoli, e frà gli altri da *Andr. de Giorg. alleg.* 8. *num.* 11. *de Ponte de Potestat. Proreg. tit.* 7. §. 2. *num.* 42. *Bilott. conclus. feudal.* 61. *num.* 2. *&* 3. *Reg. de Marin. lib.* 1. *resolut.* 250. *num.* 16. *Joseph de Rosa in prælud. feudal. lect.* 1. *num.* 54. 55., *&* 56., dal quale si ripruova, come falsa, la contraria oppenione, e s'adduce la distinzione già accennata da *Butr.*, ed ammessa da *Andre. Afflitt.*, e dal *Reg. de Curt.* cioè, che se la qualità nuovamente aggiunta sia separabile dal feudo, si giudichi nuova, ma se non potesse star da per se, e fusse da quello inseparabile, prenderebbe anch'ella la natura del feudo antico.

Quali reflessioni maggiormente han luogo nel nostro caso, poiche se caminasse il motivo delle Parti, cioè d'essersi dal Principe conceduto come feudo nuovo un feudo antico; ne seguirebbe un assurdo gravissimo in sentenza delle parti, mentre *tolleretur jus quæsitum* alli creditori per le ipoteche contratte sù del feudo: ed ogn'un sà non potersi dal Principe, quantunque Supremo, togliere *jus tertio quæsitum, nisi publica necessitas id postulet, & adeò postulet, ut nulla alia via succurri possit*, come largamente il divisarono *Ugon Grotius de jur. bell. & pacis lib.* 2. *cap.* 14. *num.* 7. *& seqq. Larrea alleg. fiscal.* 3. *& il Reg. Galeota allegat. fiscal.* 23. 24. *&* 25. *e Giuseppe de Rosa in prælud. feudal. lect.* 1. *de feudor. origin. ac divis. num.* 56. parlando ne' proprj termini del nostro caso. Quindi il Principe un feudo, che dee pervenire ad un feudatario successore, come antico, ò Paterno, non può al medesimo concederlo come nuovo, in maniera che nella di lui persona non ritenga la qualità di feudo antico, mà di nuovo in pregiudizio degli agnati del feudatario, che dovrebber succedere, allo scrivere d'*Afflitt. in cap.* 2. *num.* 11. *de eo qui finem fecit agnationi*, anzi nemmeno in pregiudizio degli agnati, che *habent jus quæsitum* nel feudo, potrebbe alterare in cos' alcuna la forma della prima Investitura, allo scrivere di *Loffredo conf.* 14. *in* 3. *dubio.*

Se dunque con la concessione, ed investitura fatta alla Gran Duchessa non si fè alcuna mutazione nella sostanza, e nella natura del feudo, ma s'aggiunse solamente al medesimo una nuova qualità; per consegue

guen;

guenza dee quello giudicarsi non già nuovo, mà antico.

Questa verità rendesi maggiormente chiara, non solo dal riflettersi, che così lo dimandò la Gran Duchessa, e le fù conceduto, mà anco quando fè il pagamento di doc. 28. m. espressamente lo disse, cioè per l'acquisto di detto feudo per la successione, e come persona nella prima Investitura compresa, dovendosi perciò necessariamente riputare nella di lei persona, non già nuovo, mà antico, il che apertamente si dimostra per la diversità istessa, che v'hà trà feudo nuovo, e antico, la quale per commune insegnamento de' Feudisti si è che nuovo si dice, ed è quello il qual s'acquista per propria opera, ed industria di colui, à chi si concede, come per compra, ò per qualunque altro giusto titolo, ed antico per cōtrario è quello, che perviene *ex persona, & ex jure* d'un altro, che prima l'acquistò, com'è appunto quello, che si deferisce per successione, conforme spiegano, *Rosenth. de feud. part.1.concl.12. Bocer.de feud. distribut.cap.5. num.85. Struv. Syntagm.jur.feud.cap.3.aforism.2.num.3.* e prima di questi il nostro *Marin.de Caramanic.in costitut.ut de successionib.vers. vel quolibet titulo jur.suo*, ove interpretando quelle parole della costituzione, *jure suo*, insegna, che debbano intendersi, cioè per propria opera, e diligenza di colui, che acquista il Feudo à differenza di quello, il quale perviene per mezzo d'un altro, cioè per ragion di successione, ed in tal maniera avvertisce distinquersi il feudo nuovo dall' antico. Ecco le sue parole: *Hic fac punctum, & hæc verba, jure suo, legas cum præcedentibus, quorum est sensus, idest persona, scilicet opera, & diligentia sua, quæsita enim, de quibus hic loquitur, illa sunt propriè, quæ alicui proveniunt ex opera, & solertia, & sic jure suo, ut ff. pro socio, l.quæstus, & de acquir. hæredit. l.additio, §. & conquæstus, & consequenter hæc verba continuabuntur ad superiora. Nàm supra proximè dixit de his, quæ obvenere patruo alio jure, idest ex persona alterius, jure scilicet hæreditario, utpote patruo, vel avito, hìc verò de obvenientibus jure proprio, quæ satis differunt, ut ff. de fidejussor.l.si filius, §.erit, ubi optime probantur prædicta, & hæc expositio multas dirimit quæstiones. Et primo quidem liquet jàm, quod dicatur feudum novum, sivè quæsitum.* Ed indi appresso dopo molt'altre ragioni, che in tal punto produce, soggiunge: *Tamdiù ergo dicetur feudum novum, seù quæsitum, quam diù non transit ad descendentes, quantumcumque temporis spatium intercedat, ubi autem feudum semel transit ad descendentes, statim desinit esse novum, seù quæsitum, & incipit esse antiquum, scilicet paternum, quantumcumque tempus vixerit, qui primò acquisivit, cum non consideretur in eo spatium temporis,*

poris, sed genus , & causa , sicut isto respectu accipitur , ff. de ædilitio edict. l. ult. §. ult. ne da lui s'allontana punto *Rovito nella decis.* 94. *al num.*26.

E ciò non solamente procede , quando colui , al quale passa il Feudo per successione, sia discendente dal primo , che l'acquistò , ma anche quando sia estraneo , e si ritrovi per grazia speciale del Principe abbilitato à succedere . Imperocchè sebbene il feudo antico soglia confondersi col Paterno , e più strettamente si dica esser quello , il qual fù del comune ascendente , così à riguardo di chi vuol succedere , come di colui , al qual si succede, come s'hà dal *cap.* 1. *de natur. success. feudor*; tuttavolta ciò s'intende , secondo la diretta natura de'feudi, e quando la successione si fà nella maniera ordinaria , e regolare , giusta la quale s'ammettono i soli discendenti dal primo investito . Ma se però dal Padrone del feudo per grazia si concedesse , anche all'estraneo , ò da principio fusse il feudo costituito in maniera che succeder vi potessero i Collaterali ; in tal caso , quantunque nella persona di questi non potesse dirsi propriamente paterno , nientedimeno, non essendo, nè potendo dirsi nuovo, avrebbe da giudicarsi feudo antico, come largamente , ed assai bene il fondò il sopracitato *Andrea in cap.* 15. *§. de successione feudi cogn. al num.* 1. la cui dottrina fù seguitata da *Montano de regal. §. ult. num.* 21. *fol.* 248. *da Giantomasso de Marinis de feud. tit.* 12 *da Rosentb. part.* 1. *cap.* 2. *concl.* 12. e da *Bocer. de feud. distrib. cap.* 5. *num.* 89. i quali sebbene variamente avessero questo feudo nominato, & col nome di fraterno , ò di collaterale , ò veramente d'estraneo ; ad ogni modo tutti convengono nel dire , ch'egli fosse antico , perche non per propria opera s'acquista al successore, ma per altrui beneficio , ch'è quanto à dire del primo acquirente . E con essi s'aggiunsero *Enric. Zoes. de jur. feud. cap.* 2. *& num.* 9. , e *Struv. Syntag. jur. feud. dict. cap.* 3. *aphor.* 2. *num.* 3. , il qual'afferma che antico si dica il feudo , quando si deferisce per successione , ò questo si faccia co'l modo ordinario , cioè ne' discendenti , ò per estraordinario ne' collaterali di colui, che l'acquistò con tal patto particolare: *Rectè verò dicitur vetus , quià vetus feudum est , quod per successionem defertur. Successio verò illa, vel fit modo ordinario , quo descendentes à primo acquirente succedunt , quo respectu feudum vetus dicitur paternum, jur. feud. lib.* 2. *tit.* 5. *vel extraordinario modo ex singulari pacto, quo frater fratri, qui primus acquisivit, succedit, d. lib.* 2. *tit.* 14. *in fin. vers. unus alio succedat per pactum.*

Il medesimo scrissero *Loffred. cons.* 62. *num.* 2. *&* 3. *Mascard. de probat. conclus.* 771 *in fin. de Ponte dict. cons.* 131 *num.* 107 *vol.* 2. *Rovit. d. dec.*

94. *num.*

94.*num*.27., ed altri infiniti, che si tralasciano.

E secondo questa verissima conchiusione fù determinato dalla Reg. Camera nella causa di Giacomo Carbone, portata dal *Reg. Revert. nella decis*.562. per testimonio del sopracitato *Loffredo*, e lo stesso *Regente* ne soggiunge un'altra ne'medesimi termini, anzi assai più forte, avendosi ivi, che'l Conte di Brienza D.Alfonso Caracciolo, essendo morto senza figli, avea istituito erede nelle Terre di Valvano, e Recigliano D.Giacomo Caracciolo suo nipote, e sopra tal disposizione erasi ottenuto il Regio assenso. Seguita poi la di lui morte, il fisco pretese, che la di lui linea fusse estinta, e prese il possesso de'feudi in vigor del *cap.ex præsumptuosæ*: al che essendosi D. Giacomo ragionevolmente opposto, poichè la disposizione fatta in suo beneficio era stata confermata di Regio assenso, sebbene avesse per se avuti i pareri del *Reg.Revert.* allora Presidente, e de'Regenti *Francesco Loffredo, e Giralano Albertino*; nulladimeno si giudicò il contrario, giusta il sentimento, de' Presidenti *Francesco Antonio Villano, e Guerrero*, e de' Reggenti *Girolamo del Colle*, e *Gio: Marziale*; E fù costretto, à transigersi colla Regia Corte con pagare duc. 12.m. Ma stando egli nel possesso de' feudi, si promosse dal Fisco un'altra pretensione, cioè che i feudi dovessero nuovamente tassarsi come nuovi, essendosi prima dalla Reg. Camera dichiarati devoluti alla Reg. Corte, poi restituiti à D. Girolamo per mezzo della transazzione, nientedimeno universalmente da tutti fù giudicato contro del Fisco, che non avesse luogo la nuova tassa; perciocchè in vigor della transazzione fatta colla clausula, *natura feudi in aliqua non mutata*, s'erano le terre assegnate, ò rilasciate à D. Giacomo, quali à lui s'appartenevano, con titolo ereditario, e di successione, e perciò come antichi, e non nuovi. *Fuit per Regiam Cameram nemine contradicente pro Jacobo decisum. Ratio decisionis fuit, quia compertum fuit in transactionis instrumenta expressè dictum fuisse, ut Terræ prædictæ, stante solutione ducator.12.m. restituerentur dicto Jacobo, feudi natura in aliquo non mutata, sicque dicebatur fieri locum dictis per glos. in cap.Imperialem, &c. Bart. Jo: de Plat. & Andr. in capit.1. de Vassallo decrept. ætat. ubi post multa tenet, quod in dubio semper remanet antiquum: nisi Princeps verbis illis uteretur, nisi restituimus tibi feudum, & de novo concedimus, quia tùnc de restituentis mente constaret, quòd voluerit, ut feudum esset omninò novum: at ubi verba hæc non essent, semper feudum erit antiquum, prout ante.*

Da questa decisione si scorge, essersi avuto per indubbitato, che i feudi trasferiti in beneficio d'un'estraneo, cioè non discendente dal primo inve-

investito, con titolo ereditario dell'ultimo moriente, senza legittimi successori, e confermato con Regio assenso, debbano nella di lui persona stimarsi antichi. Solamente si dubbitò, se dovea farsi la nuova tassa, per essersi precedentemente con sentenza della Regia Camera dichiarati già devoluti i feudi, onde parea, che D. Giacomo gli avesse dopo avuti in vigor della transazzione. E pure in quella specie erano i feudi nella persona del Conte di Brienza, il qual' era morto senza legittimi successori, certamente nuovi; poichè altrimenti il nipote gli avrebbe potuto succedere *ab intestato*, secondo fù avvertito dal *Reg. de Marinis observat. ad dict. decis. 562.*

Risulta anche da ciò che s'è detto, un'altro argomento, onde chiaramente si vede che'l feudo dell'Amatrice non fù nuovo, ma antico nella persona della G. Duchessa; e si è, che siccome il feudo per la devoluzione, ed incorporazione fatta in beneficio del Padron diretto si risolve, e s'annienta, sicchè poi riconcedendosi nuovamente, debbasi feudo nuovo appellare; così per contrario quando s' impedisce la devoluzione del feudo, non mai il medesimo perde la sua natura, e qualità di feudo, che prima avea, e rimane lo stesso feudo antico, che in prima si era al dir della *Glos.* e de' *DD. in cap. 1. quo tempore miles*, *Isern. in cap. 1. de feud. sine culp. non amittend. Præposit. in prælud. feudal. different. 6. Bero. cons. 109. num. 27. lib. 1.*, il quale vuole in tal maniera dover intendersi ciocchè scrisse *Baldo in cap. 1. §. insuper de probib. feud. alien. Lanar. cons. 39. Gozzadin. cons. 84. num. 10. Andr. de Georgiis allegat. 5. num. 9. Muta in cap. Regni Siciliæ Regis Iacobi cap. 39. tom. 1. num. 24. & seq. Caldas Pereyra de renovat. Emphyt. lib. 1. qu. 4. num. 24.*

Anzi passando più oltre i nostri Dottori, scrissero, che nemmeno basti la devoluzione già seguita in beneficio del Padron diretto, affinchè il feudo da lui riconceduto divenga nuovo, ma vi si richiegga la reale incorporazione, come nell'essempio del feudatario, che per incorrere nel delitto di fellonia, viene del feudo suo dal Principe privato. In questa specie propose la quistione *Alvarot. in cap. 1. de vasall. decrepit. ætat.*, se rimettendosi dal Padron diretto la pena di tal colpa, il feudo diventi nuovo, o resti antico, come prima: e dopo aver riferita l'oppenione d'*Accursio*, e di *Din.* che generalmente stimarono, rimanesse antico; egli dice che dove il Principe s' avesse già incorporato il feudo, e poi per ispecial grazia lo riconcedesse; si dovesse intender come nuovo: quando che non rimanesse colla stessa qualità d'antico; scrivendo nella seguente maniera: *Quæro, quid si vasallus felloniam committit, propter quam venit feudo privandus, & feudum*

 appli-

applicandum domino, & dominus ei remittat dictam culpam, an feudum suum remaneat antiquum, prout primò erat, vel efficiatur novum &c. Aut dominus traxit feudum ad se, aut non. Primo casu, postea restituendo, dicitur novum feudum concedere, & sic agnati tunc non succederent. Secundo casu benè succederent tanquam in antiquo.

Lo stesso considerò *Afflict. in dict. cap. 1. de vasall. decrept. ætat. num. 13. & 14.* in quelle parole: *Item, quia licet per crimen Læsæ Majestatis perdatur dominium, & possessio, per cap. Regni, ut dixi supra quo tempor. mil., & in tit. seq. tamen porrò requiritur incorporatio, quia potest esse quod Fiscus nolit, ut ibi conclusi, allegando consilium Bartol. Et sic requiritur incorporatio facta per Fiscum de bonis committentis crimen, aliàs, si Fiscus non incorporavit bona, & remisit felloniam, dicitur habere feudum, tanquam antiquum, nisi aliter appareat ex mente Principis volentis, quod feudum sit de novo concessum, ut declarat hic Andr. Menoch. cons. 104. n. 36. docuit, & Bald., & Jas.*

Nè solamente a tal fine si richiede, che siasi dal Principe il feudo in qualunque modo acquistato, ma è necessario che gli sia pervenuto irrevocabilmente, per dover ritenerlo per se, e frà suoi beni patrimoniali; altrimenti se l'acquisto fosse momentaneo, e per picciolo spazio di tempo, per doverlo altrui concedere, non perderebbe la prima natura di feudo antico. Nel qual proposito è assai celebre il *Testo in cap. 1. de vasall. decrep. ætat. num. 13. & 14.*, dove si ha, che rinunciato dal vassallo il feudo, che possedea, nelle mani del Padrone, perche però ne investisse i suoi figliuoli, si debba il medesimo passando poi a' figliuoli riputar com' antico: *quidam vasallus cum decrepitæ ætatis esset feudum suum in manu domini ad hoc refutavit, ut Sejum, & Sempronium filios suos de eodem beneficio investiret. Vassallo mortuo, Sempronius, sine legitimo hærede, Sejo adhuc superstite, decessit, lis est inter dominum tanquam novum feudum sibi delatum esse dicentem, & Sejum paternum esse contendentem. Unde eorum sententia prævaluit, qui dixerunt, hoc feudum quamvis refutatum, nihilominus esse paternum.*

Da che prese *Afflict. in cap. 1. ex quibus causis feud. amittatur num. 254.* motivo di dire, che non debbasi ne' feudi attendere quel poco spazio di tempo, in cui tornano al Padron diretto, ma la lunga conservazione di essi in una famiglia, ancora che per poco s' interrompesse, e che perciò, venendo nel caso di detto testo, stima doversi aver com' antichi que' feudi, che dopo brieve tempo si riconcedono: *Quare concludo*, dic' egli, *quod feudum quod antiquo tempore domino servivit, si illud feudum ad dominum revertatur, & postea dominus il-*

lud

lud infra breve tempus simpliciter concedat, intelligitur tacitè concedere secundum antiquum servitium consuetum: nec consideratur, quod dominus habuit illud feudum ut francum, quia modicum tempus non est in consideratione, sed tempora extrema considerantur, ut notat Angel.in l.sed & si P.servus ff.de hæredibus istituend.

Per la medesima ragione anche nel caso, che i feudi si fussero devoluti alla Regia Corte per mancanza de' successori del feudatario morto, non le si fussero per anche incorporati, ritenendosi sotto sequestro, per procedersi alla loro vendita, affine di pagarsi col prezzo i creditori, difese dottamente *Ascanio Raitano allegat.* 112. *num.*18. *apud de Marin.*, ch'essendo l'atto di tal devoluzione rivocabile, che stava occultato per l'imminente necessità di vendersi i feudi, non si fusse perciò estinta la prima qualità feudale, onde quelli dovessero nelle persone de'compratori riputarsi tuttavia antichi. *Sento feuda devoluta*, sono degnissime di quì apporsi le sue parole, *vel proprius aperta, tunc desinunt habere primam illam qualitatem feudalem, quando sunt incorporata, non autem quando separatim à patrimonialibus tenentur. Isern.in cap.1.num.2.de controvers.feudal. apud partes terminanda. De Georg.allegat.5.num.9.At feuda, licèt aperta, propter hypothecam creditorum, non incorporantur cum patrimonialibus, imò fructus inter creditores distribuuntur, & quasi sequestri loco sunt penès fiscum, ad finem, ut si illis distractis, & creditoribus dimissis, aliquid ex pretio superfit, illud ad fisci beneficium loco feudi remaneat. Ideò actus ille devolutionis, quasi revocabilis, non operatur dissolutionem feudi, & extinctionem pristinæ qualitatis feudalis, nec confusionem utilis dominii cum directo ad tex.in l. debitor, ff. ad Trebell.l.ex sextante §.latinus, ff.de except. rei judicat. l. 1. Cod.si antiq. credit.ubi Cyn.Bald.in l.uxor tua Cod. de bonis authorit.Judic. possess. Negusant. de pignor.1. membr.5. p. num.55., & 56. Nam hoc casu actus devolutionis fictione juris remanet occultatus, propter imminentem necessitatem venditionis, arg.tex. in l.singularia ff.si certum petatur l.3.§.final.ff.de donat.inter vir.& uxor. Isern.in cap. si vasall.il 2. si de feud.fuerit controvers.ante num.3.Quod enim devolvitur, ut statim reconcedatur, non potest dici devolutum, neque extincta qualitas illa feudalis, quæ statim redigenda est in pristinam formam.*

Nel che per non dover più diluncarci, sarem contenti d'addurre la decisione rapportata dal *Reggente de Ponte dec.*3.nella cui specie avendo il Regio Fisco nella compra d' alcuni feudi, che si ritrovavano esposti venali, domandata, ed ottenuta la prelazione, a solo fine di poterli assegnare al Principe Giovan Andrea Doria in soddisfazione

 degl'

degli anni ducati 11.m. a lui dovuti, sebbene, dopo avergliell già assegnati, si fusse pretesa la nuova tassa; nondimeno fù dalla Regia Camera giudicato a favore del Principe, appunto perche non s'era estinta ne'feudi la prima qualità feudale, poichè, quantunque paresse, che per la prelazione ottenuta dal fisco si fussero a lui devoluti, però s' erano immediatamente riconceduti: nè s'erano dal fisco irrevocabilmente acquistati, ma per trasferirgli al Principe creditore. I quali motivi vengono così in brieve spiegati da questo autore: *Primò, quia, si propriè essemus in casu devolutionis, & dominus simpliciter feudum concessisset infra modicum tempus post reversionem, intelligeretur cum servitio consueto, ità Afflict. in dict. §. hujus autem generis limitando dict. Andr. de Isern. Secundò intantum dominus hic acquisivit, inquantum voluit concedere Principi, & ad hunc finem emit, & obtulit, ita quod non omninò acquisivit, ut sibi acquireret, sed ut alteri daret, & ideò non mutat feudum naturam suam antiquam juxta textum in cap. 1. de vassall. decrep. ætat., ubi communiter scribentes, ubi quando non omninò pater refutat domino, sed refutat, ut filiis concedat, remanet tunc feudum antiquum, & non dicitur acquisitum, seù incorporatum domino taliter, ut dum de novo concedit dicatur novum feudum.*

Queste certissime conchiusioni decidono apertamente la nostra causa; poiche se per farsi nuovo il feudo non solo è necessario, che sia prima seguita la devoluzione in beneficio del Regio Fisco, e così dichiarato con sentenza, ma di più, che siasi a lui incorporato, sicchè l'utile dominio si unisca al diretto, e s' estingua la qualità feudale, ed inoltre che l'acquisto non sia già brieve per darsi ad un'altro, ma per ritenersi perpetuamente dal Principe; non potrà certamente dirsi nuovo il feudo dell' Amatrice nella persona della Gran Duchessa, per non vedersi verificate le sopr' addotte circostanze, e per vedersi domandato, e conceduto alla medesima per titolo di successione.

Quel che però sin'ora s'è da noi per tanti mezi dimostrato, si rende anche vie più manifesto, per le clausule istesse contenute nell'assenso, ed investitura del gloriosissimo Monarca Carlo II., in vigore delle quali chiaramente conoscesi, essere stata la di lui mente, che detto feudo ritenesse, e conservasse l'istessa natura di antico.

E per prima potrà ciò argomentarsi dalla spessa menzione, che vedesi nell'assenso fatta dell'antica investitura dell'Imperador Carlo V. conceduta ad Alessandro Vitelli, che poi vi s'inserisce, e vi si trascrive *de verbo ad verbum*; da che giustamente si può credere non essersi già fatta nuova concessione, ma confermata la detta investitura, e conse-

guen-

guentemente conceduto il feudo colla stessa prerogativa, e qualità di essa, ch'è quanto à dire colla qualità d'antico, secondo che avvisano i DD. cioè *Bald. in l.1. q.4. D. de re judicat.*, *Aretin. in dict. l.si mihi, & titio versic. circa secundam quaestionem, & cons. pen.4. col. Alexander cons.29.num.22.lib.5.*, ove per essersi asserito nel privilegio, che gli antecessori aveano tenuto gl'istessi beni in feudo dal Sacro Romano Imperio, inferì, che la concessone de' medesimi dovesse intendersi fatta per confermazione dell'antica, e perciò quelli ritenessero la stessa natura di feudi antichi.

Il medesimo sostennero *Gozadin. dict. cons.78. num.8.*, che vuole, che sebbene il feudo non si fusse dato espressamēte *jure antiqui feudi*, mà *sub commemoratione antiquae investiturae*, debba stimarsi non nuovo, mà antico: l'istesso insegnò nel *cons.79.num.5.*,e *Caoberan. decis.23. num.6. 8., & 9.*, il quale aggiunge, che quando s'è fatta memoria dell'antiche investiture, nè meno per le parole *de novo concedimus* possa il feudo dirsi nuovo: E tanto è vero, che la sola menzione delle precedenti concessioni operi, che quello s'intenda conceduto con qualità d'antico. Ciò che parimente dopò *Bald. & Alexand.* fù scritto da *Dunde d. consult.66. num.21. 22.*, ove dopo aver detto; *deinde si ex illa enunciatione non probaretur concessio antiquitus facta, & ita certè feudum esset antiquum, evitari tamen non potest, quin Imperator illa commemoratione antiquorum privilegiorum cogitaverit de feudo antiquo, eumque censeatur jure feudi antiqui concessisse*, appresso soggiunge: *neque officit clausula, & quatenus opus est de novo concedimus; quia hac non impedit quin feudum remaneat antiquum, ut loquendo de emphiteusi docuit Bald. ad l. unic. num.9.C.quan.non peten. part.2. de feudo Alexan. cons.29. num.23. vol. 5. & Praepos. ad cap.1. de vasal. decrep. aetat.n.2., qui loquitur de renovatione feudi paterni, & antiqui in persona filiorum, & dicunt remanere feudum antiquum: neque sanè aliud dici posse videtur cum finis Imperatoris, & Patris petentis sit non restringendi beneficium, sed potius illud magis confirmandi.*

Secondo perche espressamente si dichiarò dalla gl. mem. del Rè Carlo II., e più volte si ripetè, che'l medesimo feudo posseduto, ed acquistato dagli antecessori della Gran Duchessa dovesse ad essa pervenire *cum omnibus juribus, facultatibus, & praerogativis contentis in dicto privilegio expedito sub die 4.Junii 1538.*, a qual effetto s'inserì nell'assenso, nel qual caso è indubitato, che i feudi passino come antichi, come si pruova dal *c.1.de vasal. decrepit. aetat.*, secondo l'interpretazione data a quello dall'acutissimo *Baldo*, il quale avendo voluto

inda-

indagare la vera ragione; perche il feudo nella specie del medesimo testo, che già di sopra spiegammo, si fusse stimato antico, e non nuovo, non ostante l'estinzione dell'antica investitura, scrisse, che s'era così determinato, perche il padron diretto nella nuova investitura, conceduta al figliuolo del vassallo, avea detto, che l'investiva *de eodem feudo*, la qual dizzione dinotava la stessa sostanza, benche si fusse aggiunta alcuna nuova qualità. Sono le sue parole: *De eodem beneficio, scilicet tanquam de paterno, & non tanquam de novo, & dic, ut notatur in ultim. glos. in solutione contrarii. Petr. de Cer. investiret. Vigor istius pacti operatur, ut videtur feudum paternum, & hoc patet ex verbo, EODEM. Nam si est idem, ergo adhuc remanet paternum; quia dictio IDEM, adhuc eandem substantiam significat, licet sit adjecta nova qualitas. Paternum esse, & ideo frater fratri succedit, tanquam agnatus. Opponitur infra de eo, qui finem fec. agnat. solu. ut hic, & ibi adverbium tanquam solvit contrarium, ff. de adopt. l. si pater, §. duos.* E tale interpretazione piacque anche al nostro *Afflict. dict. cap. primo de vassall. decrep. aetat. num. 38.*, e *Cacheran. dict. decis. 23. num. 9.*

Anzi più s'avvalora questa congettura dal considerarsi, che fu 'l feudo conceduto, perche passasse alla Gran Duchessa con tutte le ragioni, titoli, dignità, diritti, ed azzioni, con le quali si possedeva dal Principe D. Alesandro Maria, e suoi antenati, in vigor della sudetta investitura, in quelle parole: *cum membris, corporibus, introitibus, juribus, jurisdictionibus, ac aliis rebus, quibuscumque ut supra cessi, etiam illorum praerogativam, sivè eminentiam, quibus privilegia concessa fuere, omnia voluit individualiter esse translata, prout transfert in dictam Serenissimam Dominam, ejusq; haeredes, & successores, & vult in hujusmodi cessione esse cōprehensa, servata in omnibus forma privilegii concessi supradicto Alexandro Vitelli ab Invictissimo, & Gloriosissimo Imperatore Carolo V. die 4. Junii 1538.* Ed all'incontro è certissimo, che tal clausola, *cum eisdem juribus, & rationibus, &c.* mostri la mente del Principe d'aver voluto, che i feudi ritenessero la stessa prima qualità, e natura, e rimanessero antichi, com' affermò *Baldo in cap. 1. de alien. feudor.*, il quale vien'addotto, e seguitato da *Alexandr. dict. consf. 29. lib. 5. num. 24.* Onde esser questa clausola d'ugual forza, che l'altra, *jure antiqui feudi*, scrissero *Gio: Anton. Bellon. consf. 9. num. 16. & 17.*, e *Rosenth. de feudis dict. cap. 8. conclus. 22. in glos. lit. B.*

Terzo dal dirsi nella medesima investitura, che le si dava detto feudo, *ex juribus, & causis praenarratis dictae Serenissimae Magnae Ducissae in Regia Camera, ut supra deductis prò acquisitione integri dicti Status*

tus Amatricis, ejusque fiscaliam, nec non prò ejusdem Status, fiscalisque acquisitione, possessione, tuitione, sive retentione; chiaramente si vede, che le si diede lo Stato con la qualità di feudo antico, ò si riguarda che l'avea domandato la Gran Duchessa per la successione, ò s'abbia mira alla parola *pro retentione*, che importa ragione antica, ed antecedente prima della concessione, come sopra più largamente abbiam dimostrato.

Quarto, dall'essersi stabilita in questa concessione la tassa antica per la giurisdizione delle prime cause, la quale nō avrebbe avuto luogo, dove la concessione fosse stata di feudo nuovo. E quantunque si fosse imposta nuova tassa per le seconde, e terze cause, questo fù, perche tal qualità di seconde, e terze cause fù nuovamente aggiunta, e non compresa nell'investitura dell'Imperador Carlo V., e perciò si disse nella nuova investitura à beneficio della Gran Duchessa, *absque impositione novæ taxæ, nisi tantùm respectu secundarum, & tertiarum causarum.*

Ne è da lasciarsi finalmente d'aggiungere, che ritrovandosi conceduto il feudo à persona dell'istessa famiglia, ò discendente dal primo investito; pure nel dubbio, avrebbe da stimarsi confermata, e rinnovata l'antica investitura, e che perciò quello avesse ritenuto la prima qualità di feudo antico, com'è comune insegnamento de' Dottori, *Glos. in cap. quæcumque 25. qu. 2. Afflict. in cap. 1. not. 2. si de feud. controv. Laud. Præposit. Alvarot. ibid. num. 1. Castr. cons. 192. col. ultim. Jacob. de Belvis. tit. de success. fratr. verb. si verò Dominus, Jas. cons. 24. vol. 3. Alex. cons. 30. num. 23. lib. 1. & cons. 10. num. 2. lib. 3. Scurf. cons. 74. num. 4. centur. 2. Decius cons. 169. nu. 5. Cacheran. decis. 23. num. 6. Vesembec. cons. 93. vol. 2. num. 16.* da' quali non dissentiscono *Mantica de tacit. lib. 23. tit. 8. num. 27. Rosenb. de feud. d. cap. 2. conclus. 24. n. 5. Donde. d. consult. 66. num. 22.*

C A P. Ultimo.

Che così la consulta del Tribunale della Regia Camera, a cui s'uniformò il Sig. Viceré, come tutti gli alti successivi per l'acquisto di detto feudo, à beneficio della Gran Duchessa, riguardarono il solo titolo della successione, in vigore della sudetta investitura.

PEr megliormente intender, che 'l feudo dell' Amatrice non fosse stato dal Regio Fisco alla Gran Duchessa di Toscana ceduto, che per

per la soccessione, ch'ella intentata avea a cagion dell'investitura del l'Imperator Carlo V. utilissima sarà la lettura del Biglietto dell' Ill. Sig. Vicerè di quel tempo, diretto al Luogotenente all'ora della Regia Camera, con cui uniformossi alla consulta, che gli era venuta dalla stessa Regia Camera in beneficio della Gran Duchessa. E questo non senza grandissimo stento abbiam potuto aver nelle mani, essendosi vanamente dalle Patti procurato d'occultarlo, e fu del tenore, che siegue: *En consulta de ayer refiere la Camera al Conde mi Señor, que por la muerte de D. Alexandro Maria Orssino Principe del Amatrice vacò en 24. Hennero del año passado ed aquella Ciudad, su estado y Villas à beneficio della Regia Corte, y quese comparezio por parte de la Serenissima Gran Duquesa de Toscana, esponiendo que en virtud del especial, y particolar tenor dela investidura del mismo estado Jurisdictiones, cuorpes fiscales, rentas feudales becha el año mil quincientos y treynta y ocho por el Señor Emperador Carlos V. deve succeder en a quellos feudos en la forma, que se discurre en la consulta y instancias propuestas por el procurador Miguel Cataneo, otfreciendo por via de transacion veinte y ocho mil ducados cō las calidades y pactos contenidos en ellas, sobre que el Abogado fiscal, bà prevenido lo Conveniente, y se ba interpuesto decreto por la Camera oydo el mismo fiscal, que se reciba la expressada offerta con las prevençiones, y declaraçiones becbas se den por ellas ordenes neçessarias para la real, y effectiva possession del referido estado, à beneficio de la Serenissima Gran Duquesa de Toscana, y quedando S. Ex. enterado de quanto se refiere, y propone en la citada consulta, me manda decir à V. S. que se conforma en ella, y que se execute, en todo, como parece à la Camera con las cautelas propuestas y pagamēto de la suma offrecida. guarde Dios à V. S. Palaçio 28. de Mayo 1693.*

Dalle quali parole chi chiaramente non vede, essere stata la pretesa successione, l'unico, e solo motivo, per cui la Regia Camera consultò al Sig. Vicerè di condiscendere alla già fatta transazzione? Chi non vede, che per questa ragione, parimente l'Illustre Signor Vicerè diedevi il suo Assenso? Forse che dovrannosi attendere le parole delle Patti nell'assertiva dell'istromento, dove non possono, ne affatto debbono far pruova al dir di *Beroo consf. 170. num. 2. & 3.* e di *Farinac. decis. 105. num. 1.*? E conseguentemente chi mai potrà non dire essere stato alla GranDuchessa il feudo dell'Amatrice colla stessa qualità d'antico conceduto? Dove mai potrassi non confessar lo stesso in vedendosi la transazzione, che poi seguì colla Regia Camera, e l'investitura, che secondo essa le si concedette, dovendosi quest'atti susseguenti indubitatamente avere come dipendenti dal detto Biglietto

Biglietto, per le massime legali à tutti notissimo, che debbansi attender sempre i principj, e le origini di ciascuna cosa, e non altrimenti ciò che fassi *in consequentiam*, *l.damni infecti*, *§.Sabini sententia*, *de damno infecto*, *l.vetus*, *cum l.seq. de tritico*, *vino*, *& oleo legatis*.

Se dunque ebbe il possesso la Gran Duchessa in virtù del decreto, che s'interpose dal Tribunal della Regia Camera, con cui s'ordinò, quello darsi,a tenore del Biglietto spedito dall'Ill.Vicerè,e'l Biglietto era uniforme alla Consulta, che unicamente abbracciava la pretenzione della successione dello Stato, e Fiscali dell'Amatrice, in vigore dell'investitura dell'Imperador Carlo V.; rimane ad evidenza dimostrato, non essersi devoluto il Feudo dell'Amatrice per la morte del Principe D.Alessandro Maria, ma essersi ceduto dal Regio Fisco alla fù Gran Duchessa D.Vittoria Montefeltria della Rovere, perche era di quello legittima succeditrice, come discendente da Alessandro Vitelli;e perciò rimarranno per sempre valide le ipoteche tutte su'l feudo contratte, non potendosi in tal caso porre in quistione, per esser mancati gli eredi *ex corpore* de' creditori, ch'avean quelle contratte.

PARTE TERZA

Si risponde all' eccezzione de' Crediti dedotti dal Gran Duca di Toscana.

QVantunque non affatto avessimo l'obbligo di rispondere a questa eccezzione, per essersi assai debole, non che irragionevole più volte conosciuta, così dal Tribunalè della Regia Camera, allorche nell'anno 1693. condiscese alla transazzione, per lo sol o motivo della successione, che pretendea, senza punto nominarsi questi crediti ne pure *ad exuberantiam*, e conseguentemente dall Ill. Vicerè di quel tempo nel suo Biglietto, come anche allora, che non si stimaron degni da riferirsi, per non elsersi di essi presentato documento, o prodotta scrittura valevole; pure vogliam prenderci questa pena, perche non resti cosa da dire alle Parti, che non prima da Noi sia stata pienamente discussa, e ributtata.

Perche però i crediti dedotti, o che si potrebbero dedurre per parte del Gran Duca di Toscana si restringono a quelli, che supponeva rappresentare la Gran Duchessa D. Vittoria Montefeltria *ex juribus* della q. Isabella Vitelli, e quelli le sicederono dagli eredi del Duca di Caivano D. Francesco Barrile *ex juribus* di D. Beatrice Orsino; perciò a maggior distinzione vogliamo in due Capi partitamente esaminarli.

CAPO PRIMO

Si discorre de' crediti ex juribus *della q. Isabella Vitelli.*

DEe dunque sapersi, che dopo di aver Giacomo Vitelli maritata Beatrice sua figliuola, con Virginio Orsini, e costituitale la dote di doc. 18.m., le promise negli stessi capitoli matrimoniali lo Stato della Matrice, dove egli fosse venuto senza figliuoli maschi a mancare, riserbando però tutte le ragioni feudali alle altre figliuole, ch' eran di sè già nate, e che gli potean nascere in avvenire. Venuto poi il caso della di lui morte sẽza figliuoli maschi, & *ab intestato*; nacque la controversia tra D. Beatrice, e D. Virginia sua sorella, perocche questa

dicea, non poter venire la primogenita alla fucceſſione dello Stato, come quella, ch'era di già ſtata maritata, e dotata degli effetti paterni. E dopo una lunga diſcettazione, avendo fatte le parti di D.Beatrice il *Reg. de Ponte*, come ſi legge nel *conſ.* 10.*lib.*1., e di D.Virginia il *Conſ. Fabbio d'Anna conſ.*8., ed il *Conſ. Teodoro alleg.*80., finalmente ottenne la D.Beatrice la fucceſſione, ed il poſseſso de' beni feudali, come rapporta il *Preſidente Urſino de ſucceſſione feudorum part.*3. *quaſt.*1. *artic.*1. *ſub num.*5.

Terminata tal quiſtione, inſorſe D.Iſabella Vitelli ſorella terzogenita maritata col Marcheſe della Rovere con dote di doc.20.m. de' quali come che foſse ſtata per intiero ſodisfatta, oltre i beni burgenſatici rimaſti nell eredità paterna, che furon di maggior valuta; pure domandò nel S.C. condennarſi D.Beatrice primogenita al pagamento del paraggio, che pretendea ſpettarle ſopra i beni feudali, una colli frutti, *ut fol.*1., & 2.*proc.S.C.*

All'incontro con particolar giudizio di riconvenzione domandò detta D.Beatrice condennarſi la D.Iſabella, come crede del padre ne' burgenſatici, al pagamento di doc.16.m. aſſieme col di loro intereſſe, che dovea per dote conſeguire, e domandò anche la terza parte delle doti materne della fù D.Livia Orſini comune madre, come dalla ſupplica *fol.*9. E compilatoſi il termine in ambidue i giudizj di convenzione, e riconvenzione, mediante ſentenza del S.C. de' 6.Giugno 1598. fù l'una condennata al pagamento del paraggio, anche coll'intereſſe, e l'altra a pagare a beneficio di detta D.Beatrice le doti promeſſe, e non pagate, ed alla porzione delle doti materne, una coll'intereſſe, & *pro rata ſervandum contributum, ut fol.*141.

Nella liquidazione poi del paraggio, ottenne D.Beatrice con altro decreto del S.C. de' 24.Maggio 1624. doverſi dedurre la rata de' beni burgenſatici alla medeſima ſpettanti, e pervenuta in potere di D.Iſabella ſorella terzogenita, non oſtante la preteſa rinuncia della fucceſſione paterna, *ut fol.*555., qual porzione pervenuta in potere di D. Iſabella, mediante altro decreto del S.C. interpoſto nell'anno 1625., fù dichiarata *pro ſexta parte, ut fol.*559.*àt.* Queſti decreti furon poi confermati per l'iſteſso S.C. nell'anno 1625. *fol.*563.; E conoſcendo dettà Marcheſa della Rovere, che facendoſi dette deduzioni, e compenſazioni col paraggio, ſarebbe rimaſta effimera, ed inutile la ſua domanda, e poco alla medeſima giovevole, anzi più toſto debitrice, che creditrice, eccitò la controverſia *collationis dotium* di D.Beatrice, e compilatoſi il giudizio, ottenne con ſentenza del S.C. nell'anno 1629. l'*eſſe conferendas* le ſteſse doti di quella, giuſta la liquidazione, da

farsi, *fol.*580. E finalmente conoscendo ciò nemmeno poterle giovare, domandò anche *sub hac dotium collatione*, comprendersi lo Stato dell'Amatrice, contro la qual pretenzione scrisse una dottissima allegazione il Barone di Letino Marc'Aurelio Mattei, celebre Avvocato; specialmente perche D.Beatrice era succeduta come primogenita, in vigore della costituzione, *ut de successionibus*, non dovendosi conferire quegli effetti pervenuti cō titolo di primogenitura cogli altri coeredi, come per assoluto, ed indubitato l'insegnarono *Baldo* nella *l.cunctos populos, in secunda lectura col.*8. *vers.venit ad secundum, C.de Summa Trinitat., & fid.cathol. in auth.ex testament.col.ult.nu.*14. *versic.decimum octavum, Cod.de collat.*, e l'anno seguitato *Roman.ibid.col.ult.vers.*19 *vers.item in quantum. Abbas cons* 12.*col.*3.*vers.sed & dubium, lib.*1. *Curt.senior cons.*69.*colum.*13.*vers.quarto modo dividitur, Guglielm. de Benedict.in cap.Raynut. in verb.in eodem testamento, il primo, nu.*144. *de testam. Mars.Laudent.in tractatu de primogenitura q.*4. *col.*9. *vers. quaro an jus primogenitura, Tiraquell.eod.tractatu qu.*55.*nu.*1., & 2. Nè Noi stimiamo reassumere i motivi della difesa da quello fatti cōtro detta Gran Duchessa, per non richiederlo il bisogno della causa. Basterà semplicemente dire, che se la D.Isabella Vitelli era piuttosto debitrice, che creditrice per lo paragio, che domandava, non potea certamente la Gran Duchessa di Toscana rappresentare le di lei ragioni con molta sussistenza sù lo Stato della Matrice.

Senzache, quādo mai questa strana pretēzione del paraggio avesse avuto luogo, non poteale certamente competere alcuna azzione ipotecaria, nascendone semplicemente l'azzione personale, come dopo *Andrea in constitut.in aliquibus*, lo comprovò *Camerar.in cap.*1.*an agnatus, nu.*158., *Pier de Gregorio de dote de paragio qu.*38., *Minad. qu.*2. *n.*3. & *seq.*, *Afflitt.decis.*162., *il Reg.Rovit.in Pragm.*25. *de feudis nu.*8., *Giuseppe de Rosa in præludiis feudalibus lib.*2. *num.*17., o al più l'azzione *in rem scriptam*, giusta la senteuza di *Vivio decis.*285.*lib.*2., & *Ama t.cons.*42.*num.*26., & 28., & *cons.*49.*num.*9., & *seq.*, *Capyc.Lat. consult.*2.*num.*12.*lib.*2., & *consult.*131.*num.*54. *tom.*2., *Reg.Tappia decis.*48., *Theodor. alleg.*1., *Reg.Marcianus disput.*76. *num.*10. *lib.*2., *Camillus de Medicis cons.*124.*num.*14.; A differenza della vita, e milizia, a cui per lo *cap.*del Regno *alienationum actus*, fù data l'azzione ipotecaria, di che anche gode il paraggio, per grazia speciale, nel solo caso, che si dovesse dare alla femmina più prossima al defunto Barone da colui, ch'è socceduto ne' feudi, ancorche più remoto, giusta l'avvertimento del citato *Cons.de Rosa loc.cit.num.*18., & 19.

E che per lo paraggio non si costituisca alcuna ragion legale sopra il feudo,

do, ma semplicemente rimanga obbligato il feudatario, e'l successore su'l feudo, l'insegnò *Camer.in cap.Imperial.fol.3.lit.F.* dove dice, che'l Padrone, ed Agnato sono tenuti per lo peso del feudo, ma che'l feudo rimane libero; e nella *lettera A*, scrive, che per lo peso del feudo non rimanga obbligato il feudo, ma il Padrone, e l'Agnato; del qual medesimo sentimento furon *Freccia de subfeud. lib.2. author.29. num.9., Liparul.ad Andream in cap.libera an agnatis,Cumias in cap. si aliquem, verbo onere, num.3.vers.& transeunt, Reg.de Ponte cons.5. num.2., Reg.Rovit.in Pragm.2.num.69.de feudis*, e *Francesco Maria Prato tom.2.disceptat.cap.48.ex num.24.* Quindi è, che per l'azzione del paragio, non può essere convenuto il terzo possessore, allo scrivere di *Antonio d'Alessandro*, e *Grammatico*, che così lo portano deciso, e vengono riferiti dal *Reg.Rovito* nella *cit.Pram.m.21.num.67.de feud.* ed altri vengono rapportati da *Prato discept.48. num.38. tom.1.* E perche quella nasce *rei perventione*, vien tenuto il successore, non perche successore, ma perche possessore, come disse *Bartolo* nella *l.si tertius, §.si quis prius, num.3.ff.de aqua pluvia arcenda.* non può perciò darsi contro l'erede, *nisi pro rata rei*, come coll'autorità del *Reg. Tappia, Minadoo, Rovito*, ed altri, lo scrisse *Ascanio Raitano* nell'allegazione, che formò per i creditori del Principe dell'Avetrana contro la Duchessa di Barrea.

CAPO SECONDO.

Si risponde all' eccezzione de' crediti acquistati dal Gran Duca ex juribus *di D.Beatrice Orsini nell' anno* 1696.

VEdendo lo stesso presente Gran Duca di Toscana quanto deboli fossero le sudette pretenzioni, procurò nell'anno 1696.acquistar altri crediti su lo Stato della Matrice, per poterselo più ragionevolmente ritenere, non considerando s'erano, o no soddisfatti, e se poteano o non altrimenti esser nel concorso di tutti gli altri creditori capienti. Ma quanto quest'idea sia meno soda, e men fondata della prima, potrà agevolmente intendersi dal sentirsi per fatto,che

Nell'anno 1634.a'20.d'Ottobre per lo matrimonio cōtraendo tra D.Beatrice Orsini con D.Francesco Barrile Duca di Caivano,le furono promessi dal Principe della Matrice D.Alessandro Maria Orsini suo fratello doc.40.m. *fol.73.ac.proc.D.Beatricis, & fol.273. proc.Ill.March. Macchiagoden.*,quali capitoli matrimoniali furono stipulati a' 30.Luglio del 1636.*d.fol.73.*e sopra detto contratto a' 11.di Gēnajo 1642.

fù

fù spedito il Regio assenso per l'obbligo de' feudali, *fol.106. d.proc. D.Beatricis.*

Essendo poi il Principe mancato di pagar dette doti, fuori che doc.5.m. che gli soddisfece in corredo, gli furon dalla G.C. della Vicaria spedite contra le lettere esecutoriali ad istanza del Duca D.Francesco, così per la somma di doc.35.m. come per altri doc.9759. 3. 10. per compimento dell'interesse decorso per tutto li 29. Agosto 1643.

Onde a Maggio di detto anno 1643.detto Principe obbligò a beneficio di detto Duca D. Francesco varj corpi per detto capitale da restituirsegli *quandocumque*, e frattanto corrispondersegli l'interesse alla ragione del 6.per cento, e per li sudetti doc.9759. 3. 10. per la rata di detti interessi decorsi promise pagar li fra lo spazio d'anni due, e fra tanto s'obbligò all'interesse del 9.per cento dal primo Agosto 1643. in avanti, rimanendo detto Duca sodisfatto di doc.5384.e grana 9. d'interesse decorso, *fol.24.& 51.proc.Ill.March.Macchiagod.,& fol.77.at. proc.2 uol.creditorum Principis Amatricis.*

Per la morte poi di detto D.Francesco Duca di Caivano, essendosi D. Beatrice di nuovo casata con detto Marchese di Macchiagodena Don Francesco Caracciolo a' 10.Novembre 1648. gli promise in dote doc. 40.m.nel seguente modo, cioè, a tempo del matrimonio doc.2.m.contanti per lo donativo dovea farsi da esso Marchese D.Francesco, altri docati2.mila in tante gioje, e mobili appreziandi, e doc.1000.in contanti, o effetti, ad elezzione d'essa D.Beatrice, e per li restanti docati 35.m. promise assignare l'infrascritti effetti, cioè per doc.15.m. cinquecento fuochi di Vassalli dell'Amatrice, per altri doc.16666. 3. 6. ann. doc.mille di fiscali di modo,e forma erano stati assignati al detto Duca D.Francesco,e per altri doc.3333. 1. 13. e per essi ann.doc.200 li promise le medesime quantità dovute dal detto D.Alessandro Maria suo fratello, del modo come da lui erano stati promessi al detto quon. Duca D.Francesco suo primo marito.

Indi nell'anno 1650.a' 31.Gennaio detta D Beatrice Orsino fe l'assignamento a detto Marchese D.Francesco in conformità del contenuto in detti capitoli matrimoniali, *ut fol.5.proc.March.Macchiagoden.*sopra il qual contratto a' 16. Settembre 1650. fù anche impetrato il Regio Assenso, *ut fol.18.proc.D.Beatric.*

E perche le sudette quantità non furono sodisfatte da detto Principe dell'Amatrice, perciò si procedè ad alcuni atti nel S.C.specialmente al sequestro de' fiscali, dove s'indirizzarono anche gli eredi del Duca di Caivano, domandando sodisfarsi di dette annualità decorse; e perche fin dal 1638. era passata all'altra vita detta Marchesa D.Beatrice,con

avere

avere istituito erede il medesimo Principe dell'Amatrice D.Alessadro Maria, perciò domandarono quello condennarsi come erede di detta sua sorella, e prestarsi l'assistenza sopra diversi beni de' suoi debitori, così per la somma di doc.9779. 3. 10. con i loro interessi alla ragione di 9.per cento, come anche per tutte l'altre quantità maturate, e non pagate per causa di dette doti fino al giorno della morte di detto q.D.Francesco; ed a' 14.Marzo dell' stesso anno 1666. vennero ad una transazione, in vigore della quale il detto Principe dell'Amatrice s'obbligò pagare per tutte le cause sudette in beneficio di detti eredi del Duca di Caivano doc.15201. 19. in diverse tanne, cioè docati 9070. 2. 13 fra anni 24. ogni anno doc.387. senza alcuno interesse, e li restanti doc.6230. 3. 6. frà lo spazio d'anni 12., e frà tanto corrispondere l'interesse alla ragione del 7.per cento, rilasciandosele il di più, *fol.275., & 322.proc.March.Macchiegoden., & fol.78.proces. 2.vol.credit.Ill.Principis Amatricis*, sopra il qual contratto a' 3.Ottobre 1667. fù similmente spedito il Regio Assenso, *ut fol.240, eod. proc.March.Macchiagoden.*

E anche a sapersi, che la Marchesa D.Beatrice Orsino nel testamento, che fè a' 11.Ottobre 1658. dopo aver istituito suo erede detto D. Alessandro Maria Orsini suo fratello lo gravò al pagamento di più legati, specialmente al Monte della Misericordia, alla Venerabil Casa Professa, al Venerabil Collegio delli Reverendi Padri di S.Demetrio, alla Venerabil Chiesa di S Rocco della Terra di Macchiagodena, ed al Reverendo Capitolo della medesima Terra.

Mà nell'anno 1667. perche gli effetti sequestrati del Principe dell'Amatrice non bastavan à sodisfare l eredi del detto Duca D.Francesco, e sudetti legatarij, perciò con pubblico istromẽto si ripartiron gli annui doc.1200. pervenienti in deposito dalli Fiscali della Terra dell'Amatrice communicãdosi *ad invicem* le ragioni nella forma, come si legge nell' istromento *fol.75. & propriè fol.85. àt. usque ad fol.87.lit.B. proc. 2. vol. credit.* nella qual conformità in diversi tempi ottennero le liberazioni da i Fiscali di detto Stato.

A 18. poi Maggio 1696. per parte del Gran Duca erede di detta Gran Duchessa di Toscana apparisscono pagati all'Ill. Duchessa di Sicignano, ed Ill. Principe di S. Arcangelo, ed Ill. Marchese Foscaldo come eredi di D. Francesco Barrile Duca di Caivano docati 2134. i medesimi, che come eredi di detto quondam Ill.Duca pretendevan conseguire sopra detto Stato della Matrice, stante il qual pagamento per detti eredi di detto Duca D.Francesco si fè ampia cessione di ragioni à beneficio di detto Gran Duca, ed i medesimi pro-

promisero,e s'obbligarono cavarlo indenne,ed illeso d' ogni molestia,e danno, che se li fosse dato dalli sopradetti Legatarj di detta quondam Beatrice Orsino per causa della communicazione di ragioni *ad invi. cem* fatta mediante il sopradetto istromento dell'anno 1677. *ut fol.*53. *& prop.*1.*fol.*55.*lit.A. & fol.*60. *& prop. fol.*62. *lit.A.*, *& B.*

Ciò posto per indubitato,come l' è; Dalla serie di tutti i sopradetti fatti nascono invincibili motivi di ragioni a favore di S. M. per esclusione del sudetto credito che s'è detto esserle stato ceduto.

E per prima è indubitabile, che detto preteso credito degli eredi del Duca di Caivano fosse stato per causa delle terze, o interessi decorsi delle doti di detta qu. D.Beatrice promesse dal Principe D.Alesandro Maria, quali poi furon convertiti più volte in Capitali, e de'medesimi se ne pretendono l' interessi costituiti. Se dunque detto credito consiste d'interesse d'altro interesse,due, e trè volte ridotto in Capitale,ciò in niuna maniera può pretendersi, ed esigersi *l. fin. C. de usuris rei judicatæ l.ut nullo modo Cod.de usuris l.improbum Cod. quibus causis l.videamus an in omnibus in fin. principij ff.de usuris l.Neratius §.si servus ff. de servo corrupto*, in vigor delle quali leggi ciò come anatocismo viene proibito *Faber in suo Cod. lib.*4. *tit.* 24. *de usuris & mora defin.*4. *& defin.*23. *Giurba decis. Siciliæ* 24. *num.*14. *Joannes Crivelli dec.Dolaniæ* 103. *Grat.disceptat.forens.*987. *num.*2. *lib.*5. *Peregrin. de fideic.art.*36, *num.*69. *in fin. Giurb. super consuetu.l. Messan. cap.*4. *nu.*21, *fol.*391. *Afflict.dec.*291. *Riminal Junior. cons.*1166. *lib.*2. *Stracca de contractib.num.*4.*Cesal. cons.*35.*num.*7. *usq.ad* 10. *lib.pr. Gabriel Lupus,Rugerius Minadous*, ed altri largamente doppo *Fabio d'Anna cons.*48. *per totum lib.*1. ed il Reggente *Capecelatr.cons.*59.

Inoltre quando queste terze di terze poste in Capitale si dovessero, non si potrebbero pretendere, se non con l'anteriorità de' proprj contratti da' quali nascono cioè, del 1643. e 1667. tempi ne' quali furon dal Principe dell'Amatrice ridotte in Capitale, e perciò in concorso col credito di S.M., che gode l'anteriorità dell'anno 1638.rimangono posteriori, ed incapienti.

L'istesso è rispetto alli feudali,che sono la principal parte per nō dir unica dell'effetti del Principe della Matrice,mentre altra anteriorità non può pretendersi, se non quella nascente dall' assensi spediti sopra i divisati contratti,ed in consequenza sarebbe il credito del G. Duca, *e* *juribus* di D.Beatrice Orsino cedutoli dall'eredi del Duca di Caivano posteriore al credito di S. M.

Oltre che l'istesso assenso interposto sopra l'istrumento de' capitoli matrimoniali di detta D.Beatrice Ursino apparisce essere in data degli

11.Gen-

11.Gennajo 1642., ed in conseguenza più anni dopo di quell'ottenuto da D.Anna Caffarelli: ed ogn'un sà, che sopra i beni feudali, come sono i corpi dello Stato dell'Amatrice, dove non vi sono burgensatici, e gl'istessi fiscali sono feudali, dee esser preferito a tutti quello, che prima ebbe l'assenso, non potendosi acquistare ipoteca sopra i beni feudali senza assenso, tanto per disposizione di legge commune de' feudi in *cap. Imperialem, de prohib. feud. alien. per Federicum*, quanto per leggi del Regno, che per la vulgata constituzione, che incomincia, *constitutionem divæ memoriæ*, il che è tanto vero, che non concorrendo creditori sopra i beni feudali, i creditori senza assenso, perche non rimangano destituti d'ogni ajuto, possono solamente implorare l'officio del Giudice per costringere con azione personale il possessore del feudo a venderlo, acciò del di lui prezzo, come libero, si potessero sodisfare, come dalla *decis. 704. del Presidente de Franch.* Mà concorrendo creditori con assenso, quantunque posteriori, non debbono cõcorrere i creditori senza assenso, quantunque anteriori; mà il posteriore con assenso è preferito anche sopra il danajo pervenuto dal prezzo della cosa feudale, al creditore anteriore senza assenso, giusta la pratica universale del Regno, di cui ne fà piena testimonianza il *Presid. de Franch. nella decis. 64. num. 1. & 16.* di il *Reg. Donato Antonio de Marinis resolut. juris cap. 16. lib. 2.* Quindi il *Reg. Carlo Antonio de Rosa nella sua prattica civile de' decreti al cap. 1.* scrisse, che non predottosi il Regio Assenso nel concorso de' creditori, il creditore senza assenso, tuttoche ipotecario, rimane graduato solamente coll'anteriorità sopra i beni burgensatici; mà predottosi il Reg. Assenso s'interpone il decreto, che rimanga graduato parimente sopra i feudali dal dì, che s'interpose il Regio Assenso.

Dal che vedesi chiaramente; che i crediti, che dal Gran Duca di Toscana si pretendono rappresentare sù lo Stato dell'Amatrice sono o soddisfatti, o da non doversi soddisfare, per essere stati i contratti da principio nulli, o almeno sono posteriori di tempo a quelli di S.M., e conseguentemente incapienti.

PARTE ULTIMA

Si dimostra quanto importa il credito di S.M. sù lo Stato dell' Amatrice, così di sorte, come d'interesse.

Dimostratosi pienamente la giustizia, ch'assiste a S.M. per la sodisfazzione del suo credito *ex juribus* di D. Anna Caffarelli sopra lo Stato dell'Amatrice, così nel burgensatico, come nel feudale, a tutti gl'altri Creditori anteriore, rimane solamente a dire quali siano le somme, che gli si debbano per causa di detto suo credito, così attesa la sentenza interposta dal Cardinal Carafa, Delegato della Santità di Papa Innocenzo X., come in vigore delle scritture negli atti da Noi prodotte.

Ed in quanto alla prima, si è da Noi di sopra nella narrativa del fatto trascritta, essendosi colla medesima dichiarato, che la dote di D. Anna Maria Caffarelli fosse stata di scudi 30.m.

Di più colla medesima sentenza fù condennato il Principe dell'Amatrice al pagamento dell'usufrutto della quarta dotale, o antefato per anni 22. alla ragione Statutaria di scudi 7. e mezzo per cento, qual importando scudi 7500. ascendono a scudi 12362.

Di questi anche se ne dee l'interesse dal dì della sentenza de' 23. Decembre 1678. all'istessa ragione di scudi 7. e mezzo per cẽto, che importa in ogni anno scudi 927. e gr. 30. e calcolati da Ottobre 1678. per Dicembre primo venturo del corrente anno 1720. sono anni 42. che importano scudi 38946. e gr. 60.

Nè può ricever dubbiezza, che l'antefato partorisca l'interesse a beneficio della donna, e de' suoi eredi, poiche per sentenza de' Dottori è dovuto, allo scrivere di *Napodano in consuetud. quartam antem, verb. fructus, n. 76.*, e di *Tesauro nella decis. 45.*, e dopo gli altri lo scrisse dottamente il *Cons. Giuseppe di Rosa consult. 50. n. 25.* in quelle parole: *Quartò dico in casu nostro interesse non deberi, ut sortis accessorium, seu officio Judicis, sed de per se jure actionis. Unde succedit secunda limitatio, quod quoties interesse debetur de per se, seu jure actionis, tunc parit aliud interesse; regula autem illa interesse alterius interesse non deberi, intelligitur, quando primũ interesse debetur officio Judicis, ita Peregrin cons. 100. num. 36. lib. 1. ubi alios adducit*

quem

quem noviſſime ſequitur Fontanell.decif.Cataloniæ 204.num.13. ubi poſt alios ita explicat.Quod autem in caſu noſtro primū intereſſe debeatur jure actionis principaliter adverto,quod eſt intereſſe antefati,quod debetur actione ex leg.tam communi, ut eſt textus in l.hac edictali, §. his illud, C.de ſecundis nuptiis, & in authent,de non eligendo ſecundo nubentes, §.fin autem omnis, ut explicat Theſaurus dec.45. quam etiam municipali ex cōſuetud.viro mortuo,§.hæredeſque mariti,quæ vult pro dotibus , & pro juribus dotalibus deberi mulieri intereſſe,eo quo id deducit circa antefatum Praſ.de Frāch.dec.217.,quam etiam ex conſuetudine quartam autem conſtituente uſumfr ctum uxori pro antefato, quam procedere etiam in antefato conſiſtente in pecunia, ut ex eo loco uſusfructus debeatur intereſſe, docet ibi Napodan. verbo fructus, num 76.& ſeq., & quidquid dicat Afflictus dec.291.practicari docent Urſillus d.decif.291., & Grammaticus dec.163.,Franch. ubi ſupra .

Il Cardinal Carafa computò l'uſufrutto dell'antefato per anni 22. nell'anno 1678. quando dovea computarli aſsai più , perocche le leggi preſumono vivere ciaſcheduno fino a cent' anni , e per tanti voglion concederli l'uſufrutto , ancorche inſino à tanto ordinariamente non ſi viveſſe, per la ragione , che potrebbe tanto vivere, come in alcuni ſi è veduto, *l.8.ſi uſusfructus, ff.de uſu , & uſufruct. legat.*; e *Seneca epiſt.92.* parlando dell'anno centeſimo, diſse : *Hae atas nè homini quidem ultima eſt* , e *Varrone lib.5. de lingua latina*, diſse : *Seculum ſpatium centum annorum eſt dictum à Sene , quod longiſſimum ſpatium ſeneſcendorum hominum id putarent* , e dottamente *Anneo Roberto rerum judicatarum lib.4. cap.2. in fin.* Niente oſtando l'autorità di *Tito Livio*, il quale parlando di Cicerone,diſſe:*Vixit tres & ſexaginta annos,ut ſi vis abfuiſſet nè immatura quidem mors videri poſſit.* e di Plinio *lib.1.epiſtol.12.* che di Cerdio Ruſo ebbe a dire : *Implevit annum ſexageſimum , & ſeptimum, quæ atas etiam robuſtiſſimis longa eſt* ; imperocche l'iſteſso Plinio dinumera diverſi ſpazj di vita; e l'iſteſso *Seneca nel lib.2. epiſtol.12.* diſse: *Non una hominibus ſenectus eſt: diſpar quippe vivendi facultas data eſt, nemo nimis citò moritur , qui victurus diutius , quam vixit,non fuit*;niēte anche oſtādo il teſto nella *l.computatione,ff.ad leg. falcidiam* , dove il Giureconſulto , trattando del computo da farſi degli alimenti, diſse ,.non oltrepaſsarſi la conſiderazione degli anni 60. Imperocche in quel teſto trattavaſi della vigeſima dell'eredità coſtituita a favore del Fiſco dall'Imperator Auguſto , come appariſce dall'iſcrizione, e fù avvertito dagl'Interpreti , e Commentatori

O 2 del

del medesimo testo, oltre *Ann. Roberto* nel luogo citato; del rimanente stima la legge il termine della vita umana fino a cento anni. Perche però noi non abbiam gli atti, con i quali s'interpose detta sentenza per poter conoscere l'età, così del Principe D.Alessandro Maria, come della Principessa D.Anna Caffarelli nel tempo morì per morte violenta datale da detto suo marito; perciò non vogliam imprendere doversi per tempo maggiore, ed in ciò accettiam quel capo della sentenza del Cardinal Carafa, con cui fù dichiarato: *eundem Dominum Principem teneri, & obligatum esse solvere dictæ Dom. Marchioni quartam dotalem integræ dotis scutorum triginta millium, in usufructu tamen calculando per annos viginti duos ad rationem pariter Statutariam scutorum septem cum dimidio pro quolibet anno, & centenario sortis dicti quarti, & pro præmissis mandatum executivum, & aliud desuper necessarium, & opportunum, decernimus, & relaxamus.*

Qual sentenza, intorno a tal capo, fù giustissima, non permettendo la legge, che'l marito, per lo delitto, che commette in persona della moglie, abbia da ottenerne il lucro, cō nō pagare l'antefato, che altrimente averebbe dovuto pagare; Quindi il Giureconsulto *Pomponio* nella *l.si ab hostib. §.fin. ff.solut.matrim.*: *Si vir*, disse, *uxorem suam occiderit, dotis actionem hæredibus uxoris esse dandam, Proculus ait, & recte; non enim æquum est, virum ob facinus suum dotem speratam lucrifacere.* Perche la legge priva l'omicida d'ogni emolumento, lo rende indegno d'arricchirsi pel suo delitto, nè permette, che succeda a colui, che volle machinar la morte, *can.si quemlibet 12.quæst.2.*, *Annæus Robertus rerum judicatar.lib.3. cap.7.* dove dopo avere addotti diversi esempj nella propria specie, ed il respōso del citato Giurecōsulto Pomponio, così scrive: *Sed ne exemplis ab hac quæstione remotis, & alienis, diutius immoremur, nihil proponi potest expressius, quam Pomponii responsum illud, in quo cum uxor à marito cæsa fuisset, & si maritus superstes ex pacto dotem sibi lucrari debere videretur, tamen ex Jureconsultorum Proculi, & Pomponii sententia, maritus ipse ob facinus suum dotis emolumento privatur, hæredibus autem legitimis actio dotis acquiritur, non autem fisco, l.si ab hostibus, §.si vir, ff.solut.matrim.* Per la qual causa la dote, o l'antefato, non dovendo rimaner senza successor, s'acquista all'erede della donna, non già al Fisco. Così dottamente frà gli altri *Giacomo Cujacio ad l.3. de iis, quibus ut indignis*, in quelle parole: *Alind tamen dicendum, si maritus uxorem occiderit, aut ejus dolo uxor interierit, tunc dos non fiet caduca, sed redditur uxoris heredibus, l.si*

ab

ab hostibus, §. penult. solut. matrim. ed indi a poco: *Igitur mortua ea uxore, dos remanet apud maritum, non tamen si mortem mulieris non vindicatur, nam vindicatur fisco, vel etiam si ipse uxorem occiderit, auferetur hoc casu quasi indigno, sed tamen fisco non vindicabitur, sed remanebit apud haredes mulieris, qui est quintus casus, quo tanquam indignis ablata in fiscum non cadunt in principio hujus tituli; igitur marito occidente dos non fit caduca, alio occidente fit caduca.*

Importa dunque il credito di Sua Maestà per l'antefato scudi 12364. e loro interessi decorsi da Ottobre 1678. per Dicembre del corrente anno 1720. scudi 38946.e gr.60.ed uniti importano scudi 51310.e gr.60.

Quanto poi alla dote, che importò scudi 30.m. colla medesima sentenza del Cardinal Carafa si dichiarò sodisfatta la partita di scudi 10095. in vigor de' mandati del Cardinal Gualtieri, e de'Cardinali Pio, ed Acciajoli, in realtà però detta sodisfazzione consistè nella sorrogazione, e permuta, che si fè a Dicembre dell'anno 1637. del prezzo del Palazzo di Roma con i due censi della sorte principale de'doc. 2000.di monete di Regno dovuti dall'Università dell'Amatrice, e nella partita d'annui doc.540. de' fiscali dovuti dalla medesima Università dell'Amatrice, come si spiega nella stessa sentenza, in quelle parole: *Item pari nostra diffinitiva sententia, ac etiam pro exequutione sententia Dom. Cardinalis Galterii, dicimus, declaramus, &c. prafatum Dominum Principem teneri, & obligatum esse pro integrali residuo dicta dotis liberè tradere, & restituere dicto Domino Marchioni ad formam instrumenti permutationis inita cum B.m. D.Camilla Sabella Ducissa à Laterra sub die 6.Decembris 1637. per acta Pacicchelli Curia Capitolina Notarii in actis producti, duos census in sorte ducatorum bis mille moneta dicti Regni debitos à communitate Amatricis, necnon functiones fiscales annui redditus ducatorum 540. ejusdem moneta ab eadem communitate pariter debitos, & in dicto instrumento in locum Palatii dotalis subrogatos, vel loco damnorum, & interesse teneri dictum Dominum Principem solvere dicto Marchioni pretium dictorum censuum, & fiscalium, &c. & pro pradictis mandatum ad factum, & respectivè executivum, ac aliud quodcunque desuper necessarium, & opportunum decernendum, & relaxandum fore, et esse, prout decernimus, et relaxamus.*

Di più nella medesima sentenza per la partita di scudi 9405.si disse sodisfatta, e restituita al detto Marchese di Pernè, in tante liberanze della Regia Corte di Napoli, ma giamai queste si conseguirono dal detto

detto Marchese, e colla medesima sentenza furon riservate le ragioni a suo beneficio, così per lo Capitale, come per le terze.

Con ragione dunque hà domandato S. M. Imp. dover conseguire gl' intieri scudi 30 mila una con tutti gl' interessi decorsi dal dì della morte della Caffarelli alla ragione di scudi 7. e mezzo per 100. in vigore di pubblici istromenti, e scritture negli atti presentati con aver in tal forma, e non altrimenti accettata detta sentenza importando a detta ragione di scudi 2250. all' anno, dal dì della morte di detta Caffarelli, che seguì a 15. Marzo 1648. per tutto Marzo 1721. la summa di scudi 164250. che uniti al Capitale di scudi 30. mila fanno scudi 194250. da' quali dedotti i scudi 1115., che si dichiararon nella sentenza per pagati al Marchese di Pernè in vigor di mandato del Cardinal Acciajoli, rimarranno per scudi 193135.

E questi uniti con detti scudi 51310., e grana 60. d'antefato, ed interesse decorso, ascende per ora in tutto il credito di S. Maestà a scudi 245560., e grana 60. giusta l'istanza negli atti da noi presentata, alla quale si spera per ogni ragione doversi deferire con sodisfarsi detto credito, che gode di detta anteriorità dell' anno 1638. sopra i beni burgensatici, e feudali del detto Principe dell'Amatrice D. Alesandro Maria Orsini in vigore de' Capitoli matrimoniali di detta D. Annamaria Caffarelli, e Reg. Assenso sopra essi interposto, ed ordinarsi detta sodisfazione al G. Duca di Toscana possessore di detto Stato, come Nipote, ed erede della G. Duchessa D. Vittor. Montefeltria, à cui s'acquistò col peso di sodisfare quei Creditori, che vi avean sopra contratte validamente, e con assenso l'ipoteche. E sperasi ancora ragionevolmente doversi procedere intanto al sequestro del medesimo Stato, e suoi fiscali feudali, giacche 'l credito di S. M. per se non ammette alcuna eccezzione, ed all'incontro le opposizioni delle parti assai deboli, irragionevoli, ed insussistenti chiaramente si veggono, o si voglia avere lo stato dell'Amatrice, come devoluto in beneficio della Regia Corte, o si vogliano attendere le prime, o le seconde grazie a noi concedute da' Serenissimi Signori di questo Regno, o sia stata la Gran Duchessa di Toscana la leggittima erede del Principe defunto, o si vogliano a minuto considerare i crediti acquistati di D. Isabella Vitelli, o quelli veramente di D. Beatrice Orsini, che sempre mai questi sodisfatti, ed incapienti si vederanno, ed i primi motivi non potranno certamente a martello resistere. Sì, che lo speriamo non tanto per queste, quanto per le altre ragioni, ch' i dottissimi Giudicanti si degneranno d' agiu-